

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	38
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	39
GIUSTIZIA (II)	»	42
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	43
DIFESA (IV)	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	70
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	80
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	91
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	96
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	118

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	119
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	139
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	141

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	36

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il vice ministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 18 di mercoledì 17 settembre. Comunica che

sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Comunica, altresì, che il relatore per la II Commissione, onorevole Ermini ha presentato gli emendamenti 2.100 e 2.101 e che sono stati presentati i subemendamenti Centemero 0.2.100.1 e 0.2.101.1 (*vedi allegato 2*). Comunica, inoltre, che il relatore per la I Commissione, onorevole Balduzzi ha presentato gli emendamenti 5.100 e 5.101 (*vedi allegato 2*). Il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte emendative 5.100 e 5.101 è fissato per domani, 24 settembre 2014, alle ore 9.

Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribui-

sce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la viola-

zione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre, la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: « a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le

norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; *b)* ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».

In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Dambruoso 1.4, 2.3, 2.23, 2.24, 2.01, DIS. 1.1 e Molteni 2.1, volti ad estendere a tutte le manifestazioni pubbliche le disposizioni del decreto-legge specificamente rivolte al contrasto dell'illegalità e della violenza in occasione di manifestazioni sportive; Molteni 2.02, che detta disposizioni di modifica della legge n. 401 del 1989 recante « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive » al fine di estenderne l'applicazione a tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico; Molteni 6.21, limitatamente alla parte consequenziale, che detta disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 prevedendo un'eccezione alle proroghe del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti in favore del personale del comparto sicurezza; Molteni 6.3, che dispone l'abrogazione della disciplina vigente relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; Molteni 6.6, che modifica l'articolo 2 della legge 28

aprile 2014 n. 67, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio; Molteni 6.13 e 6.12, volti a disporre la sospensione dell'operazione « Mare Nostrum »; Rosato 6.16, volto ad includere i provvedimenti relativi agli atti di stato civile all'interno del novero dei provvedimenti per i quali è escluso l'obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di atti di interesse dello straniero; Rizzo 6.19, che detta disposizioni di modifica di un decreto ministeriale; Gregorio Fontana 8.6, che prevede l'obbligo per l'amministrazione della pubblica sicurezza di sperimentare l'uso della pistola elettrica Taser; Lombardi 8.10 e Luigi Di Maio 8.05, recanti disposizioni in materia di recesso dai contratti di locazione in uso alla polizia di Stato; Rosato 8.13 e Grimoldi 8.010, volti a porre in capo all'amministrazione gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali ai fini del reclutamento del personale volontario; Ciprini 8.11, 8.12, 8.08, 8.07 e Molteni 8.09, volti ad introdurre, a favore del personale del comparto sicurezza e difesa e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, disposizioni di deroga alla disciplina contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, che esclude temporaneamente la produzione di effetti economici a seguito delle progressioni di carriera; Luigi Di Maio 8.06, volto ad incrementare, attraverso la modifica della disciplina in materia di giochi pubblici, il fondo per le misure perequative per il personale delle forze armate, di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco; Grimoldi 8.011, che modifica la disciplina relativa ai contributi per gli acquisti effettuati dalle associazioni di volontariato; gli identici Vignali 8.012 e D'Alia 8.013, che modificano l'articolo 38, comma 2, del decreto legge n. 69 del 2013, recante disposizioni in materia di prevenzioni incendio; Galperti 9.3, che detta disposizioni in materia di trasferimento di armi e parti di armi sul territorio dello Stato; Gasparini 9.01, che detta disposizioni in materia di elezioni negli enti locali.

La presidenza si riserva di valutare l'ammissibilità delle proposte emendative riferite all'articolo 4. Avverte, inoltre, che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni III, V, VIII, XII e XIV e della Commissione per le questioni regionali.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede una breve sospensione per verificare gli emendamenti dichiarati inammissibili, molti dei quali sono del suo gruppo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.50.

David ERMINI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Balduzzi, i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3.

Esprime, in particolare, parere favorevole sull'emendamento Sisto 2.8, ove riformulato nei seguenti termini: *Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole; sia singola che di gruppo, aggiungere la seguente: evidentemente;* si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Daniele Farina 2.12, che richiede ulteriori approfondimenti; esprime parere favorevole sul subemendamento Centemero 0.2.100.1, ove riformulato nel senso di specificare che deve trattarsi di Autorità « straniera »; raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 2.100 e 2.101; invita al ritiro dell'emendamento Greco 3.6, ritenendo che questo possa essere trasformato in un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea; si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Fiano 3.8, all'esito di ulteriori riflessioni. Esprime, infine, parere contrario su tutte le ulteriori proposte emendative relative agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritira il proprio emendamento 1.2.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 1.3, volto in particolare a garantire la certezza della pena detentiva per le ipotesi più gravi di frode sportiva, attraverso la previsione di un minimo edittale di quattro anni. Dichiaro di condividere la dichiarazione di inammissibilità di quegli emendamenti che hanno lo scopo di estendere la disciplina in questione e, segnatamente, quella del DASPO, dalle manifestazioni sportive a quelle pubbliche, non condividendone l'impostazione politica e culturale. Auspica, quindi, che i relatori vogliano motivare adeguatamente i propri pareri contrari e che la maggioranza non tenga un atteggiamento di chiusura.

David ERMINI (PD), *relatore per la II Commissione*, precisa che le ragioni del parere contrario sull'emendamento 1.3 sono prettamente tecniche, non ritenendosi che nel caso di specie sia opportuno creare una fattispecie autonoma di reato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonafede 1.3 e Cozzolino 2.2.

Daniele FARINA illustra il proprio emendamento 2.4, volto ad escludere che il DASPO possa essere applicato a soggetti che siano stati semplicemente denunciati per determinati reati. Dichiaro, inoltre, la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo Sisto 4.02, per quanto sia ancora pendente il giudizio di ammissibilità sullo stesso.

Nicola MOLTENI (LNA) precisa come gli emendamenti del proprio gruppo, volti ad estendere la disciplina del DASPO alle manifestazioni pubbliche, abbiano lo scopo di garantire la sicurezza pubblica e l'incolumità delle forze di polizia, ma anche la libertà di chi intenda manifestare pacificamente. Invita quindi a rivalutarli sotto il profilo dell'ammissibilità.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce la propria contrarietà all'estensione del DASPO alle manifestazioni pubbliche, ritenendo ancora più inaccettabile pensare che questo possa essere applicato addirittura alle discoteche e ai locali da ballo. A suo giudizio, gli emendamenti in questione, oltre ad essere palesemente inammissibili per estraneità di materia, sono anche animati da un'impostazione culturale totalitaria.

Emanuele COZZOLINO (M5S), nel concordare con il giudizio di inammissibilità relativo agli emendamenti che sono finalizzati ad ampliare l'ambito di applicazione del Daspo alle altre manifestazioni pubbliche, chiede ai Presidenti di rinviare a giovedì il seguito dell'esame del provvedimento, in considerazione della necessità di definire i giudizi di inammissibilità degli

emendamenti riferiti all'articolo 4. Evidenza, al riguardo, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Sisto 4.02 estende l'applicazione del Daspo alle discoteche e ai locali da ballo, ed auspica che tale articolo aggiuntivo sia dichiarato inammissibile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 2.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver fatto presente che la mancata espressione del giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative riferite all'articolo 4 è legata alla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

ALLEGATO 1

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: euro 4.000 aggiungere il seguente periodo: Nei casi di lieve entità, ovvero allorquando il responsabile dà un contributo effettivo all'accertamento dei fatti, si applica la pena della reclusione fino a due anni, e la multa fino a euro 2.000.

1. 2. Sisto.

Al comma 1 lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: per;

b) sostituire le parole: , la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica con le seguenti: sono puniti con la reclusione da quattro a nove anni e con.

1. 3. Bonafede, Turco, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

Alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: manifestazioni sportive con le seguenti: manifestazioni pubbliche o sportive.

1. 4. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.

(Inammissibile)

ART. 2.

Premettere il seguente comma:

01. Alla legge 13 dicembre 1983, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo le parole: « manifestazioni sportive » sono sostituite con le seguenti: « manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive »;

b) all'articolo 6 ove ricorrono le parole: « manifestazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ».

2. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il divieto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 ha la stessa durata dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime di cui all'articolo 6, commi 1, 5 e 7, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, premettere le seguenti lettere:

0a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o sportive »;

00a) ai commi 1, 6 e 7 le parole: « manifestazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « manifestazioni pubbliche o sportive ».

2. 3. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:

01) al primo periodo, sono soppresse le parole: « denunciate o ».

2. 4. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro, Quaranta.

Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:

01) al primo periodo, le parole: « anche con sentenza non definitiva » sono sostituite dalle seguenti: « con sentenza definitiva ».

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: « non definitiva ».

2. 5. Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

Al comma 1, dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) al primo periodo, dopo la parola: « questore », sono inserite le seguenti: « dopo aver dato comunicazione alla Procura della Repubblica, ».

2. 14. Sannicandro, Daniele Farina, Costantino, Quaranta.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 6. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: di fatto con la seguente: oggettivi.

* **2. 7.** Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: di fatto con la seguente: oggettivi.

* **2. 9.** Del Grosso, Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: sulla base di elementi di fatto aggiungere le seguenti: comprovati da immagini ovvero filmati audio-video idonei a riconoscere inequivocabilmente i soggetti responsabili della condotta sanzionata.

2. 10. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: , sia singola che di gruppo,.

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: in caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a 3 anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione.

2. 11. Bonafede, Turco, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il divieto non si applica a chi non ha offerto significativo contributo alla condotta, ovvero si sia dissociato dai comportamenti violenti di minaccia o di intimidazione.

2. 8. Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo le parole: « specificamente indicato » sono aggiunte le seguenti: « dall'interessato ».

2. 13. Sannicandro, Costantino, Quaranta, Daniele Farina.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel giudizio di convalida il giudice per le indagini preliminari può limitare il contenuto e la durata della prescrizione di cui al comma 2 ».

2. 12. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro, Quaranta.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 15. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e e le parole: inferiore a cinque anni.

2. 17. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e.

* **2. 16.** Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e.

* **2. 19.** Del Grosso, Colletti, Tofalo, Vacca, Di Battista, Turco, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: inferiore a cinque anni.

2. 18. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 6, la parola: reclusione è sostituita dalla seguente: arresto.

2. 20. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 6, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « Il contravventore alle » sono sostituite dalle seguenti: « Chi viola le »;

2) le parole: « la reclusione » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto »;

3) le parole: « a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni ».

2. 21. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, lettera c) sostituire il comma 8-bis con il seguente:

8-bis. Decorsi i termini relativi al divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il

soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

2. 22. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: manifestazioni sportive con le seguenti: manifestazioni pubbliche o sportive.

2. 23. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.

(Inammissibile)

Sostituire la rubrica con la seguente: « (Modifiche in materia di divieto di partecipazione o accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o sportive) ».

2. 24. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni in luogo pubblico).

1. Il questore può disporre il divieto di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo, legge 13 dicembre 1989, n. 401, anche alle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni tenute in luogo pubblico, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

2. Nei casi previsti al primo comma, trova applicazione la restante disciplina di cui all'articolo 6, legge 13 dicembre, n. 401, fatta eccezione per il comma 1, secondo e terzo periodo ».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 2, prima delle parole: , nonché alle persone inserire le seguenti: e all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 s.m.i. e le parole: di manifestazioni sportive sono sostituite dalle seguenti: delle predette manifestazioni;

alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: manifestazioni sportive con le seguenti: manifestazioni tenute in luogo pubblico e di quelle sportive.

2. 01. Dambruoso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 6-bis. – (Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro

anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»;

b) l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

«ART. 6-ter. — (*Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.»;

c) l'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

«ART. 6-quater. — (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.»;

d) l'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

«ART. 6-quinquies. — (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*.»;

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«ART. 8. — (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale

emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.»;

2. L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 583-*quater*. — (*Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*).

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

3. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«ART. 2-*ter*. — (*Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico*). — 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svol-

gono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-*bis*. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società ».

4. Dotazione alle Forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle Forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 200 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

2. 02. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente:

« 3-*ter*.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non si applicano ai minori di anni quattordici. ».

3. 1. Tullo, Carrescia, Lattuca.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive aggiungere le seguenti: purché non abbiano scontato, per lo stesso episodio, il provvedimento di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401.

3. 3. Tullo, Carrescia.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 aggiungere le seguenti: per tutta la durata dei medesimi ovvero fino a quando i medesimi non siano stati revocati.

3. 2. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: ; dopo le parole: « per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive » sono inserite le seguenti: « purché non abbiano scontato, per lo stesso episodio, il provvedimento di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 ».

3. 4. Del Grosso, Colletti, Tofalo, Vacca, Di Battista.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

3-ter. Al fine di contribuire ai costi necessari per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni o eventi sportivi, le società sportive professionistiche di calcio, iscritte alle serie di campionato italiano A, B, e C, versano allo Stato una cifra pari a 7 euro nel caso di partite della serie A, di 5 euro nel caso di partite della serie B e di 3 euro nell'ipotesi della serie C, per ciascun biglietto validamente emesso quale titolo per assistere all'evento sportivo.

3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter* del presente articolo.

3. 6. Greco, Gullo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

3-ter. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in

particolare per la copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.

3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter* del presente articolo, nonché la determinazione della percentuale di cui al comma 3-*ter*, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.

3. 8. Fiano, Verini, Rosato, Naccarato, Giuseppe Guerini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

3-ter. Sono addebitati alle società sportive iscritte ai campionati di calcio delle serie professionistiche A, B, o C, tutti i danni arrecati agli impianti o alle infrastrutture di proprietà pubblica, verificatisi a causa o in occasione dello svolgimento di partite di calcio relative ai suddetti campionati.

3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter*.

3. 9. Giuditta Pini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) all'articolo 11-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per il rilascio ai minori di anni quattordici di biglietti, tessere ed abbonamenti

menti relativi a manifestazioni sportive non è richiesta la fotografia.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: gratuiti.

3. 7. Tullo, Carrescia, Lattuca.

ART. 4

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 1.** Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 2.** Turco, Cozzolino, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

ART. 7-bis.1. – 1. Nelle ore notturne che precedono il giorno nel quale si svolge una competizione di calcio professionistico l'area che si estende tra le cancellate di ingresso all'impianto sportivo e lo stadio deve essere costantemente illuminata. Negli impianti sportivi di proprietà pubblica il costo per l'illuminazione di cui al precedente periodo è sostenuta nella misura del cinquanta per cento dalla società sportiva organizzatrice della competizione.

4. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***4. 5.** Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***4. 4.** Sisto.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'articolo 8 è soppresso.

4. 8. Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « dei commi 1-bis e 1-ter » sono sostituite con le seguenti: « del comma 1-bis »;

2) il comma 1-ter è soppresso;

3) il comma 1-quater è soppresso;

4) il comma 1-quinquies è soppresso.

4. 7. Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 8, comma 1-ter, sostituire le parole: « entro le quarantotto ore » con le seguenti: « entro le dodici ore ».

4. 6. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 8-ter, è aggiunto il seguente articolo:

8-quater. Le società sportive che partecipano a competizioni sportive tra professionisti devono destinare il 10 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno

precedente ad attività di prevenzione e contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive.

- 4. 9.** Daniele Farina, Costantino, Quaranta, Sannicandro.

Sopprimere il comma 2.

- 4. 10.** Sannicandro, Costantino, Quaranta, Daniele Farina.

Al comma 2, sostituire le parole: in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive, con le seguenti: in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni pubbliche o sportive.

- 4. 11.** Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

*5-quater: Per favorire l'accesso e la diffusione collettivi della pratica sportiva è prevista la pianificazione, d'intesa tra le autorità statali e gli enti locali, di interventi per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, e attribuendo, ove si ritenga opportuno, maggiore autonomia alle società sportive nella gestione tecnica dei rapporti con le istituzioni. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, è prevista la concessione della loro gestione, mediante convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e di parametri per l'individuazione dei soggetti affidatari, in via preferenziale alle società e alle associazioni*

sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

5-quinquies. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti nel territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito di un programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendono realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti applicano la procedura stabilita dagli articoli 153 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per i medesimi scopi di cui al periodo precedente e al fine di sviluppare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5-sexies. La società sportiva professionistica che intende intraprendere l'attività di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, deve tenere conto dei seguenti criteri:

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

b) capienza non superiore a 40.000 posti a sedere;

c) previsione di box per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

d) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;

e) massima adattabilità alle riprese televisive;

f) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa situati in un locale con vista sullo stadio, dal quale siano visibili le diverse inquadrature delle telecamere.

5-septies. Per assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni sportive, le società sportive professionistiche sono tenute alla redazione, annuale e preventiva, di un documento sull'impatto sociale delle manifestazioni sportive che le medesime società intendono realizzare nel corso dell'anno. Tale documento reca, in particolare, la valutazione dell'impatto sulla collettività e sull'ambiente delle manifestazioni sportive che si tengono, tenuto conto della tipologia delle tifoserie e delle caratteristiche dell'impianto in cui si svolgono le manifestazioni, nonché la predisposizione, in contraddittorio con le competenti autorità di pubblica sicurezza, dei piani e delle misure necessari alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, incluse le problematiche relative alle condizioni di accesso del pubblico, alla sicurezza degli impianti e alle ricadute sul traffico urbano.

Il documento di cui al paragrafo precedente è presentato, ai fini della sua approvazione, alla competente autorità di pubblica sicurezza che, in caso di giudizio favorevole, rilascia il relativo certificato di impatto sociale alla società sportiva professionistica. Tale documento costituisce, per le società sportive professionistiche che lo presentano, la dichiarazione ufficiale del riconoscimento dell'esistenza

della necessità dell'intervento delle Forze di polizia e dei costi che trovano origine dalle manifestazioni sportive e della quantificazione del relativo onere. Il servizio d'ordine all'interno degli stadi è svolto da *steward* delle società sportive di calcio, con il coinvolgimento responsabile delle tifoserie. L'intervento delle Forze di polizia all'interno degli stadi è previsto solo in casi estremi; alle Forze dell'ordine è demandato il controllo dell'area esterna allo stadio.

In conformità a quanto previsto dai paragrafi precedenti l'ordine e la sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive sono assicurati dalle società sportive professionistiche responsabili, senza oneri per lo Stato. A tale fine, le medesime società sostengono interamente i costi del personale delle Forze di polizia nonché tutti i costi correlati, qualora la presenza delle medesime Forze di polizia sia prescritta all'interno degli impianti sportivi ai sensi del comma 3.

5-octies. Le società sportive professionistiche sono tenute al risarcimento dei danni causati dai loro sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, qualora esse abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura a tali sostenitori, ovvero ad associazioni o a *club* dei quali gli stessi sostenitori fanno parte. Le società sportive professionistiche, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvenza del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

4. 12. Caparini, Attaguile, Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, secondo periodo, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.

3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da Enti Pubblici;

b) al comma 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in gestione separata.»;

c) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-bis. – Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 12 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. 13. De Menech.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Dotazione alle Forze di polizia di videocamere).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle Forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al

comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 200 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

4. 01. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Divieto di accesso alle discoteche e locali da ballo).

1. Nei confronti delle persone che, per farne uso personale, all'interno di discoteche o locali da ballo, o nelle zone di pertinenza delle stesse, consumano o ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, può disporre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il divieto di accesso nei locali, nonché alle zone, specificamente indicate, di sosta, transito o trasporto di coloro che si recano nei locali stessi.

2. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74 79 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o locali da ballo, ovvero che risultano sanzionate per aver commesso condotte integranti illeciti amministrativi di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il questore può disporre, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, il divieto di accesso a detti locali, nonché ai luoghi destinati alla sosta, al transito o al trasporto delle persone che usufruiscono dei servizi del locale.

3. La questura invia a tutte le discoteche e locali da ballo di competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso, nonché alle questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento interdittivo.

4. Il divieto di accesso può essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile della sicurezza delle discoteche e locali da ballo, di cui all'articolo 2, nei confronti di coloro che pongono in essere una delle condotte di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il responsabile della sicurezza delle discoteche e locali da ballo, di cui al comma 13, qualora constati, nell'ambito dell'attività di controllo, la presenza all'interno del locale di una persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso ai sensi dei commi 1 e 2 ha l'obbligo di darne notizia immediata all'autorità di pubblica sicurezza. Il responsabile della sicurezza delle discoteche e locali da ballo, di cui all'articolo 2, può, altresì, allontanare, in attesa dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, le persone indicate nel precedente periodo nonché le persone che possono essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività nel locale.

6. L'articolo 187 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non si applica ai gestori delle discoteche e locali da ballo nel caso in cui il rifiuto delle prestazioni dell'esercizio avvenga nei confronti delle persone nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le persone che possono essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività nel locale.

7. Il divieto di accesso di cui ai commi 1 e 2 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

8. Il divieto di accesso di cui ai commi 1 e 2 è revocato o modificato, qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venuti meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

9. Il contravventore della disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 3.000,00 (tremila) a 10.000,00 (diecimila) euro. La sanzione è irrogata dal prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

10. Il contravventore della disposizione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da 10.000,00 (diecimila) a 50.000,00 (cinquantamila) euro. La sanzione è irrogata dal prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

11. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-*bis*, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

12. Avverso il provvedimento del questore di cui ai commi 1 e 2 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150. Nel caso di trasgressore minorenni, è competente il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il questore che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Avverso l'ordinanza ingiunzione di cui commi 9 e 10 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.

13. I gestori di discoteche e locali da ballo nominano un responsabile della sicurezza che svolge attività di prevenzione, osservazione e controllo del fenomeno

dello spaccio e del consumo di sostanze di stupefacenti e di altri comportamenti illeciti all'interno del locale.

14. Il responsabile della sicurezza collabora con le Forze di polizia segnalando, in particolare, all'autorità di pubblica sicurezza i nominativi degli autori dei comportamenti di cui ai commi 4 e 5.

4. 02. Sisto, Brunetta.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale, rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.

4. 04. Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Sannicandro.

ART. 5.

Sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.

5. 1. Chiarelli.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Chiarelli.

Sopprimerlo.

***5. 3.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 2) e 3).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).

5. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Le commissioni territoriali sono fissate nel numero di ventisei. Le relative sedi e le circoscrizioni nelle quali operano sono individuate nei distretti delle Corti d'appello ».

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: euro 9.149.430 con le seguenti: euro 12.416.462 e le parole: euro 10.683.060 con le seguenti: euro 13.882.892.

Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 125.967.032 per l'anno 2014 e euro 13.882.892 a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per l'anno 2014 e per la somma di euro 3.267.032 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) per 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 13.882.892 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.

5. 6. Costantino, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Le commissioni territoriali sono fissate nel numero di ventisei. Le relative sedi e le circoscrizioni nelle quali operano sono individuate nei distretti delle Corti d'appello ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 9.149.430 con le seguenti: euro 12.416.462 e le parole: euro 10.683.060 con le seguenti: euro 13.882.892.

Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 125.967.032 per l'anno 2014 e euro 13.882.892 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.

5. 8. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3).

5. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti » è aggiunto il seguente periodo: « I presidenti delle commissioni territoriali, e quelli, delle sezioni di cui al precedente comma 2-bis, esercitano la propria funzione in via esclusiva.

5. 9. Giuseppe Guerini, Gasparini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. I membri delle commissioni territoriali devono essere formati, e ricevere costante aggiornamento, in materia di diritto della protezione internazionale e dei diritti umani, sulle tecniche d'intervista, anche di persone portatrici di esigenze particolari, e sulle problematiche attinenti alla produzione, alla ricerca e all'utilizzo delle informazioni sui paesi d'origine.

5. 10. Giuseppe Guerini, Gasparini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ogni commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ».

5. 11. Costantino, Palazzotto, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole « dal Ministero degli Affari Esteri » sono aggiunte le seguenti: « e dalle principali e più autorevoli agenzie ed enti di tutela dei diritti umani ».

5. 12. Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Palazzotto.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La domanda di protezione internazionale è adottata dopo un colloquio personale svolto dalla Commissione in modo collegiale, salvo che in casi di par-

icolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti della Commissione del proprio sesso o con un solo componente, sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi ».

5. 13. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Palazzotto, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

« 3-bis. Quando, sulla base degli elementi forniti in qualunque momento dal richiedente, ovvero sulla base di referti medici o relazioni psicologiche e sociali, si possa ritenere sussistere una condizione di vulnerabilità legata alla possibile sottoposizione del richiedente a torture o a serie violenze o a trattamenti disumani o degradanti, la Commissione territoriale acquisisce e valuta tutta la documentazione disponibile, anche se necessario disponendo prima dell'audizione o sospendendo la stessa, adeguati accertamenti medici e psicologici e può altresì richiedere la presenza di personale qualificato di supporto in sede di colloquio ».

5. 14. Palazzotto, Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « informazioni relative alla procedura » e prima delle parole: « che potrebbero formare » sono aggiunte le seguenti: « alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati ».

5. 16. Costantino, Palazzotto, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La Commissione territoriale ovvero il giudice in caso di impugnazione acquisiscono, anche d'ufficio, tutte le informazioni relativamente alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente ».

5. 17. Palazzotto, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) l'articolo 35, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale è esentato da ogni tributo o tassa ed è proponibile entro trenta giorni dalla notifica della decisione presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale, prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto del ricorrente che ne ha fatto richiesta con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione umanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

5. 15. Costantino, Palazzotto, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro.

ART. 6.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

1) all'articolo 8, comma 1, alinea sostituire le parole: 10 milioni di euro con

le seguenti: 123.550.570 euro; e alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 123.550.568 euro;

2) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 2, pari a con le seguenti: articolo 8, per una quota pari a.

6. 20. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

1) all'articolo 8, comma 1, alinea sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 123.550.570 euro; alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 90.000.000 euro;

alla lettera b) sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti 33.550.570 euro;

2) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 2, pari a con le seguenti: articolo 8, per una quota pari a.

6. 22. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

1) all'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. all'articolo 1, comma 1 lettera a), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » aggiungere le seguenti: « ad eccezione del personale del comparto sicurezza per il quale sono prorogate fino al 30 ottobre 2014 »;

2) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 2 con le seguenti: articolo 8, comma 1-bis.

6. 21. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile, limitatamente alla parte consequenziale)

Sopprimerlo.

***6. 1.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

Sopprimerlo.

***6. 2.** Chiarelli.

Sostituirlo con il seguente: È abrogato l'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Conseguentemente:

1) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al primo periodo sono soppresse le parole: , in particolare di carattere umanitario o;

2) al secondo periodo, è soppresso il periodo: Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

6. 3. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Premettere il seguente comma:

01. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, è soppressa la lettera b).

6. 6. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 2 e sostituire le parole: 122.700.000 con le seguenti: 62.700.000.

6. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

Al comma 1, sopprimere le parole: e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitarie.

6. 5. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e 2 e sostituire le parole: 122.700.000 con le seguenti: 60.000.000.

*6. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e 2 e sostituire le parole: 122.700.000 con le seguenti: 60.000.000.

*6. 8. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « la cui ripartizione è effettuata » inserire le seguenti: « entro il 31 Dicembre 2014 »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 marzo 2015 il Ministro dell'Interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.

6. 9. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 2, sostituire le parole: « anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » con le seguenti: « tenendo conto in via prioritaria delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

6. 10. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una parte delle risorse di cui al presente comma è riservata all'acquisto e alla distribuzione, presso tutte le questure dislocate nel territorio nazionale, del materiale sanitario necessario a tutelare dal contagio di malattie trasmissibili per vie aeree e per contatto gli agenti di polizia che, per motivi di servizio, entrino in contatto con stranieri smistati dai luoghi di arrivo nel nostro paese e che non siano stati sottoposti agli accertamenti sanitari e alle procedure identificative previste.

6. 11. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dispositivo di sorveglianza delle frontiere e di soccorso a mare per il controllo dei flussi che interessano il canale di Sicilia, così come definito a partire dall'ottobre 2013 e costituito dall'operazione « Mare nostrum », è sospeso a decorrere dal 1° novembre 2014 in coincidenza con il subentro nelle funzioni da parte dell'operazione Frontex Plus.

6. 13. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dispositivo di sorveglianza delle frontiere e di soccorso a mare per il controllo dei flussi che interessano il canale di Sicilia, così come definito a partire dall'ottobre 2013 e costituito dall'operazione « Mare nostrum » o comunque denominato, è sospeso a decorrere dal 1° novembre 2014.

6. 12. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse del Fondo di cui al precedente comma 2, non utilizzate entro il 31 dicembre 2014, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- 6. 14.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno, coordinandosi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento una relazione completa e dettagliata, a cadenza annuale, in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2 del presente articolo. Tale relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e settembre 2014, la relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione, alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.

- 6. 15.** Mattiello, Verini, Rostan, Marzano, Giuseppe Guerini, Giuliani, Chaouki.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « a carattere temporaneo, » sono aggiunte le seguenti: « per quelli inerenti gli atti di stato civile, ».

- 6. 16.** Rosato, Luciano Agostini, Roberta Agostini, Albanella, Alfreider, Amato, Amoddio, Arlotti, Ascani, Baruffi,

Basso, Beni, Berlinghieri, Mariastella Bianchi, Blažina, Bonaccorsi, Bonifazi, Bonomo, Borghi, Braga, Bratti, Bruno Bossio, Capodicasa, Capone, Carella, Carocci, Carra, Carrescia, Casati, Castricone, Causi, Cenni, Chaouki, Coccia, Cominelli, Coppola, Coscia, Crivellari, Culotta, Dallai, Marco Di Maio, D'Ottavio, Fabbri, Famiglietti, Fedi, Ferranti, Fiano, Fontanelli, Fossati, Fregolent, Gadda, Carlo Galli, Gandolfi, Gasparini, Ghizzoni, Giachetti, Giacobbe, Gigli, Giuliani, Gnecci, Grassi, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Incerti, Iori, La Marca, Laforgia, Lenzi, Lodolini, Maestri, Magorno, Martella, Martelli, Mauri, Mazzoli, Misiani, Mongiello, Montroni, Moretto, Moscatt, Mura, Murer, Palma, Paris, Parrini, Pastorino, Patriarca, Pellegrino, Petitti, Petrini, Piccoli Nardelli, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Quartapelle Procopio, Rampi, Realacci, Richetti, Rigoni, Rostan, Rubinato, Sberna, Sbrollini, Senaldi, Sereni, Simoni, Taricco, Tartaglione, Tentori, Terrosi, Tidei, Tullo, Valeria Valente, Valiante, Ventricelli, Zampa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale, nonché dei centri finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ex decreto ministeriale 28 novembre 2005, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei Centri medesimi e ai criteri di gestioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.

- 6. 17.** Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli enti gestori dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale pubblicano, sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate. In relazione alla rendicontazione della gestione, in ordine alla spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite dai centri finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ex decreto ministeriale 28 novembre 2005, i comuni interessati sono tenuti ad inviare la citata rendicontazione al sito del Ministero dell'Interno che provvederà alla pubblicazione sulla pagina del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati.

6. 18. Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto del Ministero dell'interno 30 luglio 2013 apportare la seguente modifica: « al comma 1 dell'articolo 3 » dopo le parole: « di uno o più enti attuatori » aggiungere le seguenti: « in possesso di documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ».

6. 19. Rizzo, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 1.** Chiarelli.

Sopprimerlo.

***7. 2.** Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: di Agrigento fino a: maggiormente.

7. 4. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Trapani aggiungere le seguenti: Reggio Calabria, Crotona, Taranto, Brindisi e Salerno.

7. 8. Battaglia, Oliverio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, inserire le seguenti: nonché Milano e Taranto.

7. 9. Daniele Farina, Franco Bordo, Duranti, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Palazzotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, inserire le seguenti: nonché Milano.

7. 10. Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro, Costantino, Palazzotto, Quaranta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, inserire le seguenti: nonché Taranto.

7. 11. Duranti, Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Palazzotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, aggiungere la seguente: Ancona.

7. 6. Carrescia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pressione migratoria aggiungere le

seguenti: ed i comuni interessati dalla presa in carico, da parte dei servizi sociali, di minori stranieri non accompagnati.

7. 7. Burtone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti complessivi dell'importo fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: tenuto conto fino alla fine del comma.

7. 3. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Per l'anno 2014 le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di migranti, giunti in Italia a seguito dell'eccezionale afflusso verificatosi nell'anno in corso, sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi stabiliti al precedente periodo.

7. 5. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

ART. 8.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire:

1) *le parole:* 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021 *con le seguenti:* 11 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015 e di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgenti e di equipaggiamenti, anche speciali.

8. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: equipaggiamenti, anche speciali aggiungere le seguenti: ed utili ai fini della prevenzione di malattie trasmissibili per via aerea e per contatto.

8. 3. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per il soccorso urgente inserire le seguenti: e di equipaggiamenti, anche speciali.

8. 5. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta ad avviare la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).

8. 6. Gregorio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono assegnate alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'Interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua e illustra alle Camere la ricognizione delle suddette automobili.

8. 8. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 2.

8. 9. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

2-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1 dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

2-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 2-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 1, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

2-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato.

8. 10. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 800 milioni di euro.

8. 11. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle

peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.

2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2014 non inferiore a 800 milioni di euro.

8. 12. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale sono a carico dell'amministrazione. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, fino ad un massimo di 500.000 euro annue a decorrere dall'anno 2015, mediante diminuzione del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

8. 13. Rosato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa).

1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore dell'1 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, al fine di contribuire al pagamento delle indennità d'impiego e degli emolumenti accessori corrisposti alle Forze di Polizia per i servizi di ordine pubblico offerti in occasione di manifestazioni sportive.

8. 01. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa).

1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore del 2 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, al fine di contribuire al pagamento delle indennità d'impiego e degli emolumenti accessori corrisposti alle Forze di Polizia per i

servizi di ordine pubblico offerti in occasione di manifestazioni sportive.

8. 04. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa).

1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore dell'1 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, in favore del « Fondo di solidarietà civile » per le « vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive » istituito con legge n. 217 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010.

8. 02. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa).

1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore del 2 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione spor-

tiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, in favore del « Fondo di solidarietà civile » per le « vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive » istituito con legge n. 217 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010.

8. 03. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa).

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'Interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

2. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1 dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

3. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 2-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 1, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

4. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze

armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.

- 8. 05.** Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *ab*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

- 8. 06.** Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento – entro il limite del 5 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Emanando, inoltre, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 2 miliardi a decorrere dal 2015.

1-*quater*. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1-*ter*, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo 11-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

8. 08. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.

Comma 2-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2014 non inferiore a 2 miliardi di euro.

8. 07. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate sino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, cessano di aver efficacia limitatamente al personale del comparto Difesa e Sicurezza all'atto di entrata in vigore della presente legge.

8. 09. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Marcolin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

8. 010. Grimoldi, Caparini, Molteni, Matteo Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto-legge n. 269 del 2003, dopo le

parole: «pubblici registri» sono inserite le parole: «nonché materiale ed attrezzatura di soccorso».

8. 011. Grimoldi, Caparini, Molteni, Matteo Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

All'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».

***8. 012.** Vignali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

All'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».

***8. 013.** D'Alia.

(Inammissibile)

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, inserire le seguenti: è richiesta

un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplosive. Ad essi.

9. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Sostituire l'articolo 34 del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, con il seguente:

1. Nessuno può trasferire armi o parti di armi sul territorio dello Stato senza preventivo avviso dell'autorità di pubblica sicurezza. L'avviso non è richiesto per i trasferimenti tra soggetti muniti di licenza di cui all'articolo 31.

9. 3. Galperti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha altresì effetto in caso di elezioni contestuali nel comune o ente nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale è candidato.

2. La disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalle elezioni svolte nell'anno 2014.

9. 01. Gasparini.

(Inammissibile)

ART. 10.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 6, commi 1 e 2,

pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Per gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, pari ad euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, af-

fluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'erario.

10. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, sostituire le parole: manifestazioni sportive, con le seguenti: manifestazioni pubbliche o sportive.

DIS. 1. 1. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

**EMENDAMENTI DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.100 DEL
RELATORE PER LA II COMMISSIONE

Dopo le parole: per fatti aggiungere le parole: accertati dall'Autorità competente e.

0. 2. 100. 1. Centemero.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: in divieto per fatti commessi all'estero è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza del destinatario della misura ovvero del luogo di dimora abituale. ».

2. 100. Il Relatore per la II Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.101 DEL
RELATORE PER LA II COMMISSIONE

Le parole: fino a otto anni sono sostituite dalle seguenti: fino a cinque anni.

0. 2. 101. 1. Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Nel caso

di violazione del divieto di cui al periodo precedente la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni. ».

2. 101. Il Relatore per la II Commissione.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: Commissioni territoriali è aggiunto il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo del presente comma può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolto in via esclusiva.

5. 100. Il Relatore per la I Commissione.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, è inserito il seguente numero 4-bis):

« *4-bis*) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma *3-bis*:

« Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, avvalendosi dei fondi ordinariamente disponibili per la formazione interna e l'aggiornamento del personale, organizza, in collaborazione con l'ACNUR, specifici corsi di formazione rivolti ai membri effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali, concernenti la materia della protezione internazionale e dei diritti umani, nonché le competenze e le tecniche fun-

zionali allo svolgimento dei colloqui e alla ricerca di informazioni sui paesi di origine dei richiedenti. La frequenza ai corsi attivati dal Dipartimento, nei termini stabiliti da apposito atto interno anche al fine di garantire un numero minimo di ore di formazione nonché la compatibilità tra la partecipazione ai corsi e le attività delle Commissioni, è condizione per la perma-

nenza in carica dei membri delle Commissioni medesime, i primi corsi di formazione di cui al presente comma sono attivati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 ».

5. 101. Il Relatore per la I Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Sulla pubblicità dei lavori 39

Audizione di esperti (*Svolgimento e conclusione*) 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 40

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Emendamenti C. 559-A Bolognesi (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 40

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 10.50.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso

la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di esperti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alberto TOFFOLETTO, *Professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Milano*, Paolo BERTOLI, *Professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Pisa*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Riccardo FRACCARO (M5S) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Paolo BERTOLI, *Professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Pisa*, Alberto TOFFOLETTO, *Professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Milano*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Intervengono, quindi, per porre ulteriori quesiti, i deputati Riccardo FRACCARO (M5S) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Paolo BERTOLI, *Professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Pisa*, Alberto TOFFOLETTO, *Professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Milano*, rispondono agli ulteriori quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Interviene per formulare osservazioni, il deputato Marilena FABBRI (PD).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro contributo. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 23 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 16.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che per il gruppo Misto, ha cessato di far parte della I Commissione il deputato Nazzareno Pillozzi.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 agosto 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame preliminare del provvedimento si concluderà nella seduta di domani 24 settembre e il termine per la presentazione di emendamenti sarà fissato alle ore 14 di lunedì 6 ottobre prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.55.

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.

Emendamenti C. 559-A Bolognesi.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e pro-

pone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A	42
--	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 settembre 2014.

**Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.
Esame emendamenti C. 559/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 16.50 alle 17.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comitato di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero 43

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL
MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE**

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 settembre 2014.

**Audizione del Comitato di Presidenza del Consiglio
generale degli italiani all'estero.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 15.15 alle 16.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere all'VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Vincenzo D'ARIENZO, *relatore*, osserva preliminarmente che il decreto-legge, denominato « sblocca Italia », si prefigge di contribuire al rilancio dell'economia e del sistema produttivo nazionale attraverso una serie di misure destinate, tra l'altro, al comparto infrastrutturale, all'obiettivo della semplificazione amministrativa e della tutela ambientale.

Ritiene, infatti, che i 44 articoli di cui si compone rappresentino tasselli significativi di un complessivo percorso di riforma fondato, da un lato, su riforme strutturali e, dall'altro, su specifici interventi mirati a snodi nevralgici dell'economia nazionale.

Inoltre, una parte corposa del provvedimento introduce misure di semplificazione anche in materia di edilizia e di valorizzazione e recupero del patrimonio immobiliare, con l'obiettivo di ridare slancio a un settore di innegabile rilievo strategico.

In questo contesto strategico si inseriscono le disposizioni di interesse della Commissione, contenute nell'articolo 26, recante misure per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, che detta, in generale, disposizioni finalizzate a semplificare ed accelerare le procedure di

valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati sulla base della necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica.

Segnala che, a tal fine, il comma 1 dell'articolo 26 riconosce all'accordo di programma, sottoscritto tra le Amministrazioni interessate, il valore di variante urbanistica, assegnando al comune la facoltà di presentare un progetto di recupero degli immobili non utilizzati al Ministero cui il bene stesso è attribuito in uso. Tale Ministero dovrà valutare il progetto, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa utilizzazione del bene in questione o essa sia in corso di finanziamento. Sulla base della variante urbanistica così realizzata, l'Agenzia del demanio potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie, evidenziando come in tale fase non sia previsto il coinvolgimento dei Dicasteri di volta in volta interessati, al contrario di quanto stabilito nel successivo comma 2 per la Difesa.

Per gli immobili della Difesa, il comma 2 dell'articolo 26, richiamando il Codice dell'ordinamento militare ai fini dell'individuazione degli immobili inutilizzati con finalità di recupero, prevede che il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, svolgono la prima individuazione di tali immobili. Da tale fase sono espressamente esclusi gli immobili per i quali, secondo l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto «decreto del fare», è stata accolta la domanda di trasferimento agli enti territoriali o sono oggetto di richiesta di riesame. Per queste due categorie di immobili, detta il provvedimento, si continua ad applicare la disciplina contenuta nel citato decreto fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.

Il comma 3 dispone che entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento che individua gli immobili, il Ministero della difesa e l'Agenzia per il demanio possono proporre al comune un progetto di recupero a diversa destinazione urbanistica, even-

tualmente redatto da parte di privati che ne avranno preso conoscenza attraverso un avviso pubblico di ricerca di mercato.

Tale progetto diventa oggetto di un accordo di programma che, secondo il comma 4, è sottoscritto dal comune interessato d'intesa con il Ministero della difesa oppure con l'Agenzia per il demanio. Esso costituisce variante di destinazione d'uso *ex* decreto legislativo n. 267 del 2000, da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della proposta inoltrata al comune. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.

Nell'arco dei primi 180 giorni di vigenza del provvedimento in titolo le regioni adottano misure di semplificazione documentale e procedimentale, anche al fine di un'applicazione omogenea delle norme su tutto il territorio nazionale. Tali misure attengono all'approvazione delle varianti urbanistiche e alla variazione eventuale di strumenti di pianificazione sovraordinati, derivanti dagli accordi di programma (comma 5).

Una volta che la variante urbanistica sia stata perfezionata, il Ministero della difesa o l'Agenzia per il demanio procedono all'alienazione, concessione e costituzione del diritto di superficie degli immobili (comma 6).

In tutti i casi, se l'accordo di programma non è attuato entro 90 giorni, il Ministro competente può chiedere la nomina di un commissario *ad acta*, incaricato di provvedere alle procedure per la variante urbanistica (comma 7).

L'articolo si conclude con una disposizione (comma 8) che assegna una quota parte dei proventi derivanti dalla valorizzazione o alienazione degli immobili, la cui destinazione d'uso sia stata modificata, ai comuni che abbiano contribuito al procedimento nell'ambito delle proprie competenze, secondo modalità determinate con decreto del Ministro della difesa, adottato con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rispetto a quanto fin qui descritto, nel quadro di una valutazione complessivamente favorevole del provvedimento in

esame, richiama che la materia in questione è stata oggetto di un articolato parere che questa Commissione, il 20 dicembre 2013, ha espresso sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32), in attuazione della legge n. 244 del 2013.

Tale parere, relativamente agli immobili della Difesa non destinati ad uso residenziale e non più utili a fini istituzionali, ha previsto come condizione che « tali immobili fossero prioritariamente offerti: ad altri enti pubblici che occupano immobili in affitto; a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; a nuove destinazioni a favore dell'edilizia scolastica; a nuove destinazioni d'uso a carattere pubblico a favore di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico e archeologico ».

Alla luce di quanto evidenziato, ritiene che sussista al riguardo un'esigenza di coerenza che suggerisce di ribadire tali criteri anche in occasione del parere favorevole che questa Commissione si accinge ad esprimere sulle norme di cui all'articolo 26. Inoltre, avverte l'esigenza, anche questa coerente, di ampliare l'offerta anche verso le Forze di Polizia – che sono per natura diverse dagli « Enti pubblici » – che occupano immobili in affitto.

Per analoghe ragioni si prospetta fin da ora la necessità di integrare l'articolato del decreto-legge con una norma che prescriva la trasmissione dell'elenco degli immobili dichiarati non più utili alla Difesa, così come individuati dal Ministero della difesa e dall'Agenzia del demanio *ex* comma 2 dell'articolo 26, alle competenti Commissioni parlamentari, e dunque prima che sia elaborato il progetto con una nuova e diversa destinazione urbanistica, di cui al comma 3.

Osserva, al riguardo, che la risposta data nella seduta del 18 settembre 2014 dal Governo all'interrogazione n. 5-02550 sulla gestione del patrimonio immobiliare della Difesa, ha fornito importanti ele-

menti in vista dell'attuazione del provvedimento in titolo. Risulterebbe, infatti, che il Ministero della difesa avrebbe già segnalato all'Agenzia del Demanio i beni immobili non più utilizzati a fini istituzionali. Si tratterebbe, in particolare, di: 405 immobili ai sensi della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) e della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), per un controvalore di circa 2 miliardi di euro, per finalità di riduzione del debito pubblico; 1558 ulteriori compendi per l'eventuale conferimento ai fondi comuni di investimento immobiliare ai sensi della legge n. 135 del 2012, ovvero vendita da parte del MEF, al fine del riutilizzo da parte delle altre amministrazioni statali per il contenimento dei canoni di locazione passiva e il trasferimento gratuito ai comuni, città metropolitane, province e regioni, ai sensi del citato articolo 56-*bis* del decreto del fare.

La risposta del Governo ha anche segnalato che per il 2014 vigerebbe la procedura della « valorizzazione d'onore », che prevede la possibilità di concedere in uso per un periodo massimo di 10 anni i beni non oggetto di specifiche istanze da parte degli enti territoriali, ai sensi del citato articolo 56-*bis*, a chiunque presenti formale domanda e dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione. Inoltre è stata annunciata la costituzione di una specifica *task force*, quale punto di riferimento certo e immediato per enti e istituzioni interessati al patrimonio immobiliare del Dicastero, alle dirette dipendenze dell'Autorità politica.

Risulterebbero, in generale, significativamente ridotti, nella prospettiva del definitivo azzeramento, gli immobili condotti in regime di locazione passiva, di cui il Governo nella stessa occasione ha anche fornito un elenco riepilogativo.

Infine, con riferimento al comma 6 dell'articolo 26 – atteso che il Ministero dell'economia e finanze è « proprietario » di tutti i beni dello Stato e concede in uso gratuito ai vari dicasteri, inclusa la Difesa, immobili dello Stato per l'espletamento di propri compiti istituzionali (4.000 circa

quelli in uso al Dicastero) e che l'Agenzia del Demanio è dunque titolare di tutti i beni dello Stato e responsabile per il loro utilizzo (come, peraltro, ricordato dal rappresentante del Governo in occasione della trattazione della già richiamata interrogazione n. 5-02550 sulla gestione del patrimonio immobiliare della Difesa) – è da riflettere se per coerenza, una volta perfezionata la variante urbanistica, deve essere la sola l'Agenzia per il demanio a procedere all'alienazione, concessione e costituzione del diritto di superficie degli immobili.

Infine, per completezza di esposizione, segnala, nell'ambito dell'articolo 28 in materia di aeroporti, il comma 8 che, attraverso integrazioni del codice della navigazione, intende rendere sistematica la collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea, nonché prevedere che per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili, per il personale addetto ai servizi del traffico aereo e per il personale militare chiamato a svolgere servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale valgano la normativa europea e la normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC.

Tutto ciò premesso, ribadendo la valutazione complessivamente favorevole del provvedimento in titolo, auspica un accurato dibattito di merito dal quale potranno emergere eventuali ulteriori spunti migliorativi del provvedimento che si riserva di inserire nella proposta di parere che presenterà in una successiva seduta.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO sottolinea come nell'elaborazione delle nuove norme sulla valorizzazione degli immobili demaniali non utilizzati, la Difesa abbia contribuito fattivamente tenendo conto anche dell'importante lavoro svolto in questa Commissione.

Auspica, peraltro, che ulteriori suggerimenti possano essere accolti in sede di conversione del decreto-legge e ribadisce la buona qualità delle norme in questione che non sono finalizzate esclusivamente a reperire risorse finanziarie.

Tatiana BASILIO (M5S) osserva come le nuove norme previste nel decreto-legge nell'ambito delle procedure di valorizzazione degli immobili demaniali non utilizzati si sovrappongano a quelle introdotte di recente da numerosi altri provvedimenti. Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione possa esprimersi in una successiva seduta, dopo aver svolto un necessario momento di approfondimento, anche al fine di valutare la possibilità di migliorare il provvedimento stesso.

Donatella DURANTI (SEL) concorda con le considerazioni della collega Basilio ed apprezza la disponibilità del relatore ad attendere il tempo necessario per lo svolgimento di adeguati approfondimenti. Manifesta, infine, preoccupazione per la possibilità che la nuova figura del Commissario *ad acta* possa assolvere a competenze finora proprie degli enti locali ed invita a riflettere sulla necessità di assicurarne una maggiore partecipazione nell'ambito dei processi di valorizzazione degli immobili demaniali non più utilizzati proprio in considerazione del fatto che tale processo riguarda beni a disposizione di tutti.

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia il collega D'Arienzo per la brillante relazione svolta e per gli approfondimenti procedurali e normativi condotti nell'ambito di una tematica complessa e stratificata quale quella della valorizzazione d'onore.

Peraltro, ritiene assolutamente pertinenti le osservazioni delle colleghe Basilio e Duranti finalizzate a prendere il tempo necessario affinché la Commissione possa esprimere un parere con pienezza.

Sottolinea, inoltre, l'eccellente rapporto con il sottosegretario Alfano, che ha costantemente curato sin dall'inizio della legislatura la materia degli immobili della Difesa, evidenziando come i ritardi nell'attuazione delle norme attualmente in vigore debbano imputarsi al fatto che il periodo di rodaggio si è rivelato più lungo del previsto. Auspica, quindi, che il Governo possa favorire l'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari, consen-

tendo altresì la fruizione di tali immobili da parte degli enti locali, cosa che ritiene assolutamente prioritaria.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti per aver dato vita ad un dibattito proficuo e, in particolare, l'onorevole Scanu per la fiducia espressa nel lavoro di relatore svolto.

Evidenza, quindi, come l'elemento di novità contenuto nel decreto « sblocca Italia » sia costituito dall'aver un accordo di programma preventivo. A tal riguardo, precisa che la figura del Commissario *ad acta* non viene in alcun modo a surrogare le prerogative degli enti locali, ma bensì è finalizzata a dare attuazione all'accordo di programma da questi stessi sottoscritto.

Il fatto che finora il processo di valorizzazione non abbia dato i risultati sperati dipende dalla circostanza che spesso gli immobili messi a disposizione non sono risultati sufficientemente appetibili agli enti locali. Ciò ha reso necessario prevedere la cosiddetta valorizzazione d'onore, senza la quale tali immobili non avrebbero mai avuto la possibilità di essere ceduti. Auspica, quindi, che la Difesa voglia com-

piere uno sforzo serio affinché gli immobili messi a disposizione per la valorizzazione possano essere più appetibili.

Elio VITO, *presidente*, rammenta che, come affermato dalla stessa presentatrice dell'interrogazione n. 5-02550, il Ministero della Difesa è stato l'unico a fornire con precisione i dati sugli immobili rientranti nel piano di valorizzazione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO rivolge un invito a considerare, quale elemento determinante, le procedure previste e non la qualità dei beni messi a disposizione, dal momento che è la destinazione finale del bene immobile a conferire valore al bene stesso.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.15 alle 15.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	60
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome di talidomide. Testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	55
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della

protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2014.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero dell'interno (*vedi allegato 1*), contenenti i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 16 settembre scorso con riferimento ai profili di carattere finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento in discussione.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2616 Governo, di conversione del decreto-legge n. 119 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni è stata riferita ad un periodo di sei mesi, tenuto conto del momento in cui è stato predisposto il provvedimento in esame e non di quello dell'effettiva pubblicazione dello stesso in *Gazzetta Ufficiale*;

l'attività delle prefetture per il supporto logistico delle nuove commissioni territoriali, istituite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, riproponendo un modello organizzativo già sperimentato per le commissioni esistenti, avverrà nell'ambito delle risorse già stanziato a legislazione vigente e non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la quantificazione degli oneri per il lavoro straordinario del personale di sup-

porto delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è pari a 27.822 euro per ciascuna commissione, tenendo conto anche degli oneri a carico dello Stato relativi all'IRAP e agli oneri previdenziali;

il meccanismo individuato dall'articolo 7 sterilizza, ai fini del patto di stabilità interno, una quota delle spese assunte dai comuni chiamati a fronteggiare gli eccezionali flussi migratori nel limite massimo del 50 per cento delle risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione delle sanzioni a carico degli enti locali inadempienti, che sono assunte a compensazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del beneficio finanziario;

l'individuazione dei comuni interessati dai flussi migratori beneficiari dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese necessarie a fronteggiare i suddetti flussi migratori, di cui all'articolo 7, avverrà con un decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014;

la previsione della percentuale del 50 per cento, anziché della grandezza assoluta degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti, prevista dall'articolo 7, dipende dalla circostanza che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, non erano ancora disponibili i dati necessari a causa dello slittamento del termine per l'approvazione del consuntivo, da cui decorre il termine per l'invio da parte degli enti locali delle certificazioni attestanti il rispetto del patto di stabilità;

alla data del 18 settembre 2014 risultano affluiti all'articolo 22 del capitolo 2439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato somme pari a 122,7 milioni di euro, sufficienti ad assicurare la copertura degli oneri relativi all'anno 2014 previsti dall'articolo 10;

la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 10, nella misura di 10.683.060

euro a decorrere dal 2015, ha cadenza annuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: euro 10.683.060 aggiungere la seguente: annui ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

Rammenta che, con il Protocollo del 1999 in esame, viene modificata la Convenzione del 1980, attualmente in vigore in Italia, essendo stata ratificata con la legge n. 976 del 1984, e che il provvedimento consta del Protocollo di modifica della Convenzione come risultante dalle modifiche apportate, di un ulteriore Protocollo sui privilegi e le immunità e di 7 appendici tecniche in materia di contratti di trasporto, merci pericolose, veicoli adibiti al

traffico ferroviario internazionale, infrastrutture, materiale ferroviario. Ricorda altresì che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva che, secondo la relazione tecnica, il nuovo sistema di calcolo del contributo di partecipazione all'OTIF comporterà per l'Italia un incremento della quota contributiva annua pari a circa 28.200 euro ed un ulteriore incremento, riferito alla quota collegata all'ordinamento delle Nazioni Unite, pari a circa 107.100 euro. In proposito, pur prendendo atto di tali previsioni (che vanno a comporre l'onere annuo complessivo di circa 135.300 euro previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica), rileva che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni.

Sempre con riferimento all'entità del contributo di adesione richiesto all'Italia, segnala che non sembrerebbero derivare effetti finanziari dall'articolo 6 del Protocollo del 1999, che con riferimento al meccanismo di finanziamento dell'Organizzazione prevede in via transitoria l'applicazione di un sistema di calcolo precedente rispetto a quello introdotto con il medesimo Protocollo. Ritiene che sul punto andrebbe comunque acquisita una conferma del Governo.

In ordine agli oneri per le missioni collegati alla partecipazione ai lavori degli organismi dell'OTIF, osserva che la nuova Convenzione prevede il funzionamento di una Commissione di esperti tecnici non contemplata dalla precedente Convenzione del 1980. In proposito evidenzia che la relazione tecnica esclude effetti onerosi, affermando che la Commissione è chiamata a provvedere su attività già svolte, a legislazione vigente, tramite i funzionari dell'ambasciata italiana in Svizzera. Al riguardo reputa che andrebbe acquisita una conferma, atteso che dall'entrata in funzione di un nuovo organismo potrebbe derivare un aumento delle spese per mis-

sioni anche nel caso in cui le relative funzioni siano già state esercitate, in precedenza, con altre modalità.

Non formula osservazioni, infine, con riferimento alle norme del Protocollo sui privilegi e le immunità che garantiscono all'Organizzazione e ai suoi funzionari forme di esenzione fiscale, posto che esse non modificano il regime già applicato a normativa vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, come previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 135.280 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al provvedimento in esame e che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile e destinate a spese derivanti da obblighi comunitari ed internazionali nell'ambito del programma « Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario » e, comunque, della missione « Diritto alla mobilità » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, all'incremento della quota contributiva annua posta a carico dell'Italia e destinata al finanziamento delle spese derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali

ferroviari. In merito alla norma di copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, giudica opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, quali capitoli potrebbero essere interessati dall'applicazione della clausola di salvaguardia e se l'attuazione della stessa possa pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 731 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, ad integrazione dei chiarimenti già forniti nella precedente seduta, in ordine ai possibili riflessi finanziari derivanti dall'applicazione di taluni principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, conseguenti ad eventuali investimenti a carico delle pubbliche amministrazioni nei settori interessati dalla nuova disciplina (sistemi di interconnessione fra trasporto pubblico e privato; miglioramento della sicurezza per bici-

clette e ciclomotori; realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e della segnaletica; accessibilità dei dati sui veicoli e sulle infrazioni attraverso strumenti telematici), osserva che l'intento della delega in argomento è procedere al riordino, e non all'individuazione di una nuova disciplina, in materia di Codice della strada, e che pertanto i settori sopra evidenziati, essendo già previsti dall'attuale Codice, saranno oggetto di riorganizzazione, nei limiti delle attuali disponibilità finanziarie, non comportando, appunto, ulteriori oneri per le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Circa i possibili effetti finanziari derivanti da una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati, fa presente che ad oggi non si ha ancora la disponibilità di dati ufficiali sugli effetti derivanti dall'introduzione della riduzione del 30 per cento delle sanzioni amministrative, alla fisiologica incertezza delle entrate da sanzioni aggiungendosi l'altrettanto incerta valutazione dei benefici effetti derivanti dalla riduzione di cui sopra. Precisa che, in merito, il provvedimento di delega in esame prevede una revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, prevedendo, in particolare, la graduazione delle sanzioni medesime. Pertanto, sottolinea che ad oggi non è dato sapere come si procederà a tale revisione e graduazione, né tantomeno prevedere i relativi effetti finanziari.

In merito ai possibili riflessi onerosi connessi all'iscrizione volontaria del telaio delle biciclette nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, in mancanza di una specifica previsione di oneri a carico del richiedente, evidenzia che le annotazioni nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del numero di telaio delle biciclette, peraltro da apporre facoltativamente, saranno gestite nei limiti degli attuali stanziamenti a favore del CED del richiamato Dipartimento.

Riguardo alla previsione in base alla quale il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni dovrebbe avere la durata di un anno e dovrebbe essere effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti, osserva invece che si possono in effetti non escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in relazione ai quali, peraltro, l'Amministrazione direttamente interessata non potrà far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, ritiene che le questioni concernenti le eventuali conseguenze finanziarie derivanti, rispettivamente, dalla riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati e dalla modifica della durata temporale del rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni, necessitano comunque di un ulteriore approfondimento. Alla luce di tali considerazioni, propone un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento, precisando che la Commissione potrà comunque eventualmente esprimere il parere di competenza, a seconda dei tempi di esame del provvedimento in sede referente, anche direttamente all'Assemblea.

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome di talidomide.

Testo unificato C. 263 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 263 e abbinate, recante modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, è stato avviato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 novembre 2013. Fa presente che, in quella occasione, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica, fissandone il termine per la presentazione al 5 dicembre 2013.

Segnala che il 16 settembre 2014 è pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione, predisposta dal Ministero della salute e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Osserva che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, con riguardo all'estensione dell'arco temporale entro il quale è possibile riconoscere ai soggetti affetti da talidomide l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, quantifica il relativo onere annuo in euro 6.206.267,53. La medesima relazione ravvisa pertanto una non corretta quantificazione degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato in esame, individuati nella misura di 600 mila euro a decorrere dal 2014, nonché la conseguente non congruità della relativa copertura finanziaria prevista a valere su una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Evidenzia inoltre come la stessa relazione precisi che comunque non è nelle correnti disponibilità di bilancio del Ministero della salute un congruo stanziamento, tale da garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, nel verificare negativamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, evidenzia che la stessa non

individua correttamente l'onere relativo all'anno 2014, comprensivo degli arretrati 2008-2013, specificando che tale onere, da una analisi delle informazioni riportate nella medesima relazione, dovrebbe essere pari a circa 42 milioni di euro. In ogni caso, la Ragioneria generale dello Stato rileva come la copertura finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 3, del testo unificato in esame, faccia fronte ad un onere a regime, pari a 600 mila euro annui, significativamente inferiore rispetto a quello effettivo quantificato dalla relazione tecnica del Ministero della salute.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene quindi opportuno indirizzare al presidente della Commissione di merito una lettera, a sua firma, volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati dalla Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel prosieguo dell'esame in sede referente tramite opportune modifiche al testo del provvedimento.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta da ultimo formulata dal presidente circa l'opportunità di indirizzare una lettera a sua firma al presidente della Commissione di merito, allo scopo di evidenziare i profili tuttora problematici dal punto di vista finanziario del provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel concordare anch'egli con la proposta da ultimo formulata dal presidente, rileva tuttavia come il provvedimento in esame meriterebbe una riflessione maggiormente approfondita, dal momento che, sebbene esso interessi una platea particolarmente ridotta di soggetti, il Ministero della salute ha dimostrato nel caso di specie di avere scarsa consapevolezza dei profili finanziari connessi alla sua effettiva attuabilità. Da questo punto di vista, ritiene particolarmente utile la funzione svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze in chiave di verifica e di controllo degli oneri effettivamente ascrivibili ai diversi interventi legislativi, inclusi quelli concernenti l'ambito sanitario.

Come peraltro emerso anche dalle conclusioni della recente indagine conoscitiva condotta sul tema nel corso della presente legislatura congiuntamente alla XII Commissione affari sociali, a suo giudizio appare sempre più evidente che, puntando sui processi di riorganizzazione e di efficientamento dell'intero comparto della sanità, nonché contrastando efficacemente i fenomeni di cattiva gestione ad oggi ancora così diffusi, sarebbe possibile realizzare nel predetto comparto significativi risparmi, nell'ordine di diversi miliardi di euro nell'arco dei prossimi anni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, procederà all'invio al presidente della Commissione di merito di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Atto n. 109.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento ad uno specifico quesito sollevato nel corso della precedente seduta dal gruppo M5S, osserva che l'uso della parola « fondo » nella denominazione del Fondo edifici di culto potrebbe avere ingenerato confusione e indotto a considerarlo come un fondo immobiliare e quindi a formulare la richiesta di chiarimento relativa ad altri eventuali fondi immobiliari gestori di edifici scolastici. Evidenzia, altresì, che il Fondo edifici di culto non è un fondo immobiliare, bensì un ente pubblico, inserito nella lista S13 delle amministrazioni pubbliche redatta dall'Istituto di statistica, di cui l'ultimo aggiornamento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2014. Evidenzia, inoltre, come il bilancio del predetto Fondo costituisce un'appendice del bilancio del Ministero dell'interno ed è articolato in missioni e programmi come il resto del bilancio dello Stato. Nello specificare che la modifica normativa in esame sembra fare riferimento agli enti pubblici possessori di edifici scolastici, ribadisce infine che, come già accertato da una nota del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ente in questione possiede un solo edificio scolastico.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene che quanto testé riferito dal rappresentante del Governo non fornisce le necessarie delucidazioni rispetto ai quesiti puntualmente posti dal gruppo M5S nel corso della precedente seduta, giacché l'aver specificato la natura pubblica del Fondo edifici di culto non appare sufficiente a fugare le criticità e le perplessità che, a suo giudizio, tuttora accompagnano l'inserimento del predetto ente tra i soggetti eventualmente fruitori delle risorse dell'otto per mille a gestione statale destinate agli interventi straordinari nel campo dell'edilizia scolastica.

Rileva, inoltre, come, allo stato, appaia inevaso anche il quesito da egli stesso formulato nella precedente seduta circa l'eventuale esistenza di altri edifici adibiti all'istruzione scolastica ed afferenti ad altri fondi o ad altre istituzioni, i quali, in caso affermativo, andrebbero anch'essi conseguentemente menzionati ed inseriti nella disciplina in esame. Rileva, altresì, come il Governo non abbia fornito un riscontro neppure alla richiesta concernente i criteri che debbono presiedere all'attività di valutazione sulle singole iniziative da parte delle commissioni tecniche di cui all'articolo 5 del provvedimento in discussione.

Alla luce pertanto delle numerose questioni sulle quali il Governo non ha ancora fornito una soddisfacente risposta, ritiene che la Commissione non sia allo stato nelle condizioni di poter procedere ad una positiva conclusione dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA (M5S), nel richiamare le considerazioni da egli stesso già espresse nel corso della seduta del 16 settembre scorso, rileva, alla luce anche dell'ultimo rapporto pubblicato da Cittadinanzattiva sul tema della sicurezza, qualità e accessibilità a scuola, lo stato drammatico in cui versano gli edifici scolastici italiani. Stigmatizza pertanto lo stravolgimento della volontà originariamente espressa dal Parlamento, con l'approvazione dell'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, compiuto dal Governo attraverso l'inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti eventualmente fruitori dei contributi connessi alle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale destinate ad interventi straordinari di edilizia scolastica. Premesso di avere informato di tale incresciosa circostanza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene che la Commissione, qualora esprimesse sullo schema di decreto il parere di competenza senza apportare al testo le modificazioni ritenute opportune e già segnalate dal gruppo M5S, se ne assumerebbe la piena responsabilità.

Francesco CARIELLO (M5S) ricorda che tra le richieste di modifica del testo formulate dal M5S nel corso della precedente seduta vi era anche quella volta a differire il termine della presentazione delle domande per l'ammissione alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI precisa che cura del Governo è stata quella di fornire i chiarimenti richiesti con riferimento a specifici aspetti richiamati dalla lettera delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, ferma restando la legittimità degli ulteriori quesiti posti nel corso del dibattito, in particolare ad opera dei componenti del M5S.

Riconosce, invece, che la necessità di prevedere un differimento del termine per l'anno 2014, entro il quale è possibile presentare le istanze di accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale costituisce un problema oggettivo, che meriterebbe pertanto una attenta considerazione.

Maino MARCHI (PD) concorda sull'opportunità di prevedere un differimento del termine per la presentazione delle domande rispetto alla scadenza del 30 settembre attualmente prevista e troppo ravvicinata. Ciò premesso, rileva che, senza una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale non potrebbe essere attuata con riferimento all'annualità 2014.

In relazione alle altre questioni sollevate dai componenti del gruppo M5S nella seduta odierna come in quelle precedenti, precisa che da parte del Governo non è stato compiuto alcuno stravolgimento delle intenzioni del legislatore, posto che lo schema di decreto si limita a specificare nel dettaglio quanto stabilito dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014. Alla luce di ciò, considera ideologica la posizione assunta sulla questione relativa al Fondo edifici di culto dal gruppo M5S, reputando fondamentale che

la Commissione possa pervenire in tempi rapidi all'adozione del prescritto parere.

Francesco CARIELLO (M5S) evidenzia come la propria richiesta di chiarimenti in ordine alla proprietà di edifici scolastici in capo ad altri fondi immobiliari pubblici diversi dal Fondo per gli edifici di culto non possa essere definita ideologica, essendo semplicemente diretta, in caso affermativo, ad estendere l'applicazione del provvedimento ai suddetti edifici scolastici.

Maino MARCHI (PD) osserva che il rappresentante del Governo ha già risposto alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Cariello.

Francesco CARIELLO (M5S) replica che il rappresentante del Governo si sarebbe limitato ad affermare che il Fondo per gli edifici di culto è un ente pubblico.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), richiamando l'intervento del collega Brescia e l'indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia, svolta dalla VII Commissione della Camera, ricorda che, secondo il XII Rapporto su sicurezza, qualità e accessibilità a scuola, di Cittadinanzattiva, il 73 per cento degli edifici scolastici italiani presenta lesioni strutturali.

Evidenzia inoltre che gli enti territoriali proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica si sono mostrati interessati alla possibilità, introdotta dalla legge di stabilità 2014, di utilizzare le risorse relative alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'edilizia scolastica, ma si sono trovati nell'impossibilità di presentare le relative domande per la mancata predisposizione degli appositi moduli aggiornati da parte dell'amministrazione competente. Condivide pertanto l'opportunità che, per l'annualità in corso, si disponga una proroga del termine per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo.

Nel merito del provvedimento, osserva infine che, a suo parere, il più volte ricordato edificio scolastico di proprietà

del Fondo edifici di culto sito nel comune di Monreale (PA) potrebbe presentare domanda di accesso ai contributi, in caso di necessità di interventi edilizi, anche se il provvedimento in esame non facesse riferimento esplicitamente agli immobili di proprietà del predetto Fondo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce che il Fondo per gli edifici di culto non è un fondo immobiliare e che non esistono fondi immobiliari pubblici proprietari di edifici scolastici.

Vincenzo CASO (M5S) chiede che venga specificato che i contributi di cui al provvedimento in esame possano essere concessi per interventi edilizi riguardanti esclusivamente i locali adibiti ad aule scolastiche siti all'interno del Complesso di San Martino delle Scale nel comune di Monreale.

Chiede inoltre delucidazioni in merito alle conseguenze sulla erogazione dei contributi in questione del mancato rinnovo del contratto di locazione avente ad oggetto i predetti locali.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene opportuno precisare nel parere la data di proroga del termine per la presentazione delle domande di contributi per l'anno in corso. Chiede inoltre che venga specificato che i contributi in oggetto sono concessi a tutti gli edifici scolastici di proprietà di fondi immobiliari pubblici e che i contributi stessi sono concessi esclusivamente per le parti degli edifici utilizzate a fini scolastici.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, condivide l'opportunità di precisare nel parere della Commissione che i contributi in oggetto possano essere concessi solo relativamente alle parti di immobili effettivamente destinati ai servizi scolastici. Propone inoltre che la necessità di differire il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi sia evidenziata nelle premesse del parere medesimo.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene necessario prevedere che le domande possano essere presentate entro sessanta giorni dalla data di predisposizione e pubblicazione dei nuovi moduli.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene che non sia possibile una proroga del termine per la presentazione delle domande maggiore di trenta giorni.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, preso atto di quanto emerso nel corso dell'esame del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (atto n. 109);

preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo il quale:

gli interventi relativi alla nuova tipologia dell'edilizia scolastica possono essere effettuati anche su edifici siti al di fuori del territorio italiano, quali le scuole italiane all'estero di proprietà dello Stato;

l'inserimento degli immobili del Fondo edifici di culto risponde all'esigenza di non privare gli stessi della possibilità di beneficiare dei contributi, trattandosi in ogni caso di beni rientranti nella proprietà pubblica statale;

gli unici locali adibiti ad aule scolastiche di proprietà del Fondo edifici di culto si trovano nel comune di Monreale (PA), all'interno del Complesso di San Martino delle Scale, locati al Comune per esigenze didattiche;

le opere da eseguire su tali edifici ammissibili a contributo devono in ogni caso rivestire carattere straordinario, circostanza che ben può verificarsi per gli

interventi di conservazione degli immobili affidati alla gestione del Fondo edifici di culto;

il Fondo edifici di culto non è un fondo immobiliare e comunque non esistono fondi immobiliari pubblici che gestiscono edifici scolastici;

valutata l'opportunità, fermo restando che gli interventi ammessi ai contributi sono quelli relativi alle parti di immobili effettivamente destinati ai servizi scolastici, di assicurare priorità agli stabili di proprietà pubblica destinati ad edilizia scolastica che insistono sul territorio nazionale;

rilevato che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, ha ritenuto utili i richiami agli immobili scolastici di proprietà del fondo edifici di culto, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno;

nel raccomandare, infine, che, nell'immediato futuro, la quota di competenza statale dell'otto per mille sia utilizzata per le finalità originarie previste per legge e non, come già avvenuto in altre occasioni, per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi;

preso atto dell'impegno del Governo ad adottare le opportune iniziative per differire il termine della presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di almeno 30 giorni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

fermo restando che gli interventi ammessi ai contributi sono quelli relativi alle parti di immobili effettivamente destinati ai servizi scolastici, sia assicurata priorità agli interventi destinati ad edilizia scolastica relativi ad immobili che insistono sul territorio nazionale. ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si augura che, come peraltro raccomandato nel parere, per il futuro la quota di competenza statale dell'otto per mille sia inte-

ramente utilizzata per le finalità originarie previste per legge e non, come già avvenuto in numerose occasioni, per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 24 SET. 2014

Prot. n. 0073550
Entrata prot. n. 0072533
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

e, p.c. All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 2616 – Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. Verifica delle quantificazioni.

E' stata esaminata la verifica delle quantificazioni redatta dal Servizio bilancio della Camera in merito al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si forniscono i seguenti elementi di valutazione.

Con riferimento all'articolo 5, il Servizio Bilancio chiede:

- 1) chiarimenti in ordine alla possibilità che gli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove dieci commissioni e delle nuove venti sezioni nell'ambito delle Prefetture risultino sovrastimati, tenuto conto degli effettivi tempi di operatività degli stessi;
- 2) assicurazioni in ordine alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per quanto attiene al supporto logistico alle nuove commissioni nell'ambito delle Prefetture medesime;
- 3) se nel calcolo dei costi relativi al lavoro straordinario concorrano altre voci tenuto conto che, dai dati indicati, il costo annuo risulterebbe di circa 21.000 euro e non di 27.822 euro come riportato nella relazione tecnica;

- 4) chiarimenti sui possibili maggiori oneri derivanti dalla nuova modalità di audizione degli interessati allo status di rifugiato previste dal testo (presenza di un componente della commissione, con specifica formazione).

Per quanto concerne i punti 1) e 2), si rinvia a quanto esposto dal Ministero dell'interno con nota n. 172218/L2014001601/V del 16 settembre 2014, ivi allegata per pronta consultazione.

In relazione al punto 3), si evidenzia che oltre ai dati espressamente indicati nella relazione tecnica entrano a far parte del calcolo complessivo anche gli oneri a carico dello Stato (8,50% per IRAP e 24,20% per oneri previdenziali). Pertanto, l'importo di euro 27.822 riportato nella relazione tecnica risulta corretto in quanto comprensivo dei suddetti oneri.

Per quanto riguarda, infine, il punto 4), si fa rinvio agli elementi conoscitivi che potrà fornire il competente Ministero dell'interno.

Con riferimento all'articolo 6, per il quale il Servizio Bilancio chiede di acquisire elementi utili posti alla base delle quantificazioni delle necessità finanziarie relative al Sistema di protezione per richiedenti asilo e all'articolo 8, comma 1, per il quale il Servizio Bilancio chiede spiegazioni circa il mancato riallineamento tra gli importi degli stanziamenti della relazione illustrativa e quelli della relazione tecnica, si rinvia a quanto prospettato dal Ministero dell'interno con la citata nota n. 172218/L2014001601/V del 16 settembre 2014.

Con riferimento all'articolo 7, il Servizio bilancio chiede:


- 1) chiarimenti in ordine alla mancata quantificazione dell'importo rispetto al quale viene calcolato il 50 per cento destinato ad alcuni comuni siciliani interessati dai flussi migratori ai fini della esclusione dal patto di stabilità interno delle relative spese.
- 2) se gli oneri indicati dal testo coincidano con i presumibili fabbisogni di spesa dei comuni interessati per l'esercizio in corso, stimabili sulla base delle spese ad oggi erogate e della proiezione delle stesse su base annua.

In relazione al punto 1), ad integrazione dei chiarimenti resi dal Ministero dell'interno con la più volte citata nota n. 172218/L2014001601/V del 16 settembre 2014, si precisa che la mancata esplicitazione della grandezza finanziaria delle spese escluse dal patto di stabilità interno dipende dalla circostanza che alla data di emanazione del decreto, il 22 agosto, i dati relativi non erano ancora disponibili a causa dello slittamento del termine per l'approvazione del consuntivo, dalla scadenza del quale decorre il termine per l'invio, da parte degli enti locali, delle certificazioni attestanti il rispetto del patto di stabilità interno dalle quali, conseguentemente, è desumibile l'importo complessivo delle sanzioni irrogabili.

In relazione al punto 2), invece, si rinvia al Ministero dell'interno.

Infine, con riguardo alla richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio Bilancio in ordine alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1, si rappresenta che -a lla data del 18.09.2014 -risulta affluita all'articolo 22 del capitolo 2439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 122.700.000 sufficiente a dare copertura agli oneri in discorso, così come quantificati - per l'anno 2014 -nella relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato



MODULARIO
INTERNO 9Affari Legislativi
Prct. Uoola del 16/09/2014
Numero 0015923
Classifica VII.21218/L

MOD. 40/L

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 172218/L2014001601/V
VIA PEC - URGENTE

Roma, 16 settembre 2014.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Ufficio Legislativo Economia
- Ragioneria Generale dello Stato

ROMA

Oggetto: Disegno di legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno (A.C. n. 2616).

In relazione alle osservazioni formulate dalla V Commissione (Bilancio) della Camera dei Deputati relativamente alle quantificazioni degli oneri finanziari relativi al disegno di legge indicato in oggetto, si rassegnano i seguenti elementi di valutazione.

Articolo 5.

Per quanto concerne le osservazioni relative a questa disposizione, si precisa che:

- la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni è stata riferita ad un periodo di sei mesi tenuto conto del momento in cui è stato predisposto il provvedimento. La successiva pubblicazione del decreto nella Gazzetta del 22 agosto ha comportato un parziale disallineamento temporale tra le previsioni di spesa contenute nella relazione tecnica e l'effettivo arco temporale disponibile fino al termine del corrente esercizio finanziario;
- ~~la quantificazione degli oneri per il personale di supporto delle Commissioni territoriali è stata riferita ad un valore di costo che ha determinato una valutazione del costo del personale di supporto delle Commissioni territoriali;~~
- il supporto logistico alle Commissioni da parte delle Prefetture non comporta oneri aggiuntivi in quanto ripropone un modello organizzativo già sperimentato per le Commissioni esistenti, che non addossa oneri ulteriori alle Prefetture che si avvalgono, a tal fine, di strutture già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

MODULARIO
INTERNO

MOD. 41 L'

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Per quanto concerne l'**articolo 6**, si precisa che la quantificazione delle necessità finanziarie relative al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è stata effettuata tenendo conto delle disponibilità di bilancio e conseguentemente delle ulteriori risorse necessarie all'attivazione dei posti già messi a disposizione dagli enti locali.

Articolo 7

Per quanto concerne l'**articolo 7**, si premette che il meccanismo indicato dalla disposizione sterilizza ai fini del Patto di stabilità interno una quota parte delle spese assunte dai comuni chiamati a fronteggiare gli eccezionali flussi migratori nel limite massimo del 50 per cento delle risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione delle sanzioni a carico degli enti locali inadempienti, che sono assunte a compensazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del beneficio finanziario. L'individuazione di tale beneficio finanziario per ciascun ente locale è rimessa ad un decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 15 ottobre 2014.

Il riferimento percentuale, senza alcuna esplicitazione della grandezza finanziaria delle spese escluse dal Patto, dipende dalla circostanza che sono ancora in corso le procedure per la quantificazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse disponibili per l'anno 2014 derivanti dalla applicazione delle richiamate sanzioni. Tale preventiva determinazione costituisce premessa necessaria per l'individuazione del beneficio finanziario complessivo e la sua ripartizione tra i comuni interessati.

Articolo 8

Le osservazioni formulate si riferiscono alle quantificazioni degli oneri finanziari dell'art. 8 del decreto-legge n. 119/2014, concernente "Misure per l'ammodernamento dei mezzi della Polizia e dei Vigili del fuoco", nella parte in cui è stato rilevato "uno scostamento di 500.000 euro e di 1,5 milioni di euro tra il valore delle spese rispettivamente autorizzate per il 2015 (40 milioni di euro) e per il 2021 (50 milioni di euro) e gli importi dei fabbisogni (40,5 milioni di euro per il 2015 e 51,5 milioni di euro) indicati dalla relazione illustrativa".

Al riguardo, nel richiamare la tabella di riepilogo degli importi indicati nelle quattro tabelle contenute nella relazione illustrativa del citato decreto-legge e riprodotte nel documento in questione (pagina 14), si segnala che non risulta corretta la differenza riferita all'anno 2016 (1,9 milioni di euro in meno rispetto allo stanziamento di 50 milioni di euro previsto per quell'anno e non 1,5 milioni di euro come riportato).

Pertanto, al fine di riallineare gli importi degli stanziamenti per gli anni 2015 (- 0,5 milioni di euro), 2016 (+ 1,9 milioni di euro), 2020 (+ 0,1 milioni di euro) e 2021 (- 1,5 milioni di euro), si trasmette l'unita scheda riepilogativa in cui sono indicati i valori corretti per ciascuna delle tabelle riportate nella relazione illustrativa, nella parte riguardante la disposizione in commento (le parti modificate sono evidenziate in carattere rosso).

Articolo 10

MINICLARIO
1578/014

MOD. 4/1



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Per quanto concerne l'art. 10, si riferisce che il provvedimento è diretto a ripartire le risorse degli introiti derivanti dal contributo versato per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, secondo le esigenze attuali del Ministero dell'Interno, tenuto conto anche quindi degli impegni già assunti con le medesime risorse nell'esercizio finanziario precedente.

Infine, si conferma che la spesa di euro 10.683.066, autorizzata dal 2015, assume una cadenza temporale annuale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bianchi", with the name "FRATTASI" printed in small letters above it.

tab 1

Parco veicolare Polizia di Stato	
2014	3,7
2015	3,7
2016	36,3
2017	36
2018	36
2019	36
2020	36
2021	36,5

tab 2

Parco veicolare Vigili del Fuoco	
2014	2
2015	4
2016	6
2017	6
2018	6
2019	6
2020	6
2021	6

tab 3

Equipaggiamento Polizia di Stato	
2014	4,3
2015	4
2016	2,1
2017	2
2018	2
2019	2
2020	2
2021	3,5

tab 4

Arcasermamento Polizia di Stato	
2014	0
2015	5
2016	5
2017	6
2018	6
2019	6
2020	6
2021	6

anno	tab 1	tab 2	tab 3	tab 4	Totale (A)	Spesa autorizzata	A [B - A]
2014	3,7	2	4,3	0	10	10	0
2015	3,7	4	4	5	40	40	0
2016	36,3	6	2,1	5	50	50	0
2017	36	6	2	6	50	50	0
2018	36	6	2	6	50	50	0
2019	36	6	2	6	50	50	0
2020	36	6	2	6	50	50	0
2021	36,5	6	3,5	6	50	50	0

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome di talidomide. Testo unificato C. 263 e abb.

RELAZIONE TECNICA

 Ministero dell'Economia e delle Finanze	<table border="1"> <tr> <td> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11 AGO. 2014</td> </tr> <tr> <td>Prot. n. 1-6915</td> </tr> </table>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze	11 AGO. 2014	Prot. n. 1-6915
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze				
11 AGO. 2014				
Prot. n. 1-6915				
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE UFFICIO IX	Roma, 11 AGO. 2014 All'Ufficio del Coordinamento Legislativo SEDE All' Ufficio Legislativo - Economia SEDE			
Prot. N. 66437 Rif. Prot: Entrata N. Allegati: Risposta a nota del:				


OGGETTO: AC 263 e abb. - Testo unificato concernente modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide - Relazione tecnica.

È stata esaminata la nota del Ministero della salute prot. 4692 del 7 agosto 2014, con la quale il predetto Ministero ha trasmesso la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che tale relazione, nello specificare l'onere annuo a regime dal 2015 derivante dal provvedimento, pari a 6.206.267 euro, non individua l'onere relativo all'anno 2014, comprensivo degli arretrati 2008-2013, che da una analisi delle informazioni riportate nella medesima relazione tecnica, dovrebbe essere dell'ordine di circa 42.000.000 di euro. Pertanto, la relazione tecnica non può essere positivamente verificata.

In ogni caso, la quantificazione dell'onere a regime risulta significativamente superiore alla copertura indicata al comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento, pari a 600.000 euro annui.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Salute

Modifica all'art. 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (AC 263 Fucci, AC 843 Piazzoni, AC 858 Miotto)

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

(descrizione dell'innovazione normativa)

La finalità del testo unificato in oggetto, risultante dagli emendamenti approvati, è quella di estendere l'arco temporale entro il quale è possibile riconoscere ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia, della macromelia, l'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In tal senso occorre considerare che ad oggi il comma 1 - bis dell'art. 31 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, già dispone che l'indennizzo possa essere erogato a favore dei soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965. Con il presente provvedimento si anticipa il termine iniziale all'anno 1958 e si posticipa quello finale all'anno 1966.

Descrizione delle disposizioni ai fini delle possibili conseguenze finanziarie, che presentano profili di competenza per il Ministero della Salute.

Si evidenzia che lo stanziamento iniziale operato dalla legge di bilancio annuale è pari a 10 milioni di euro; a fronte di tale stanziamento annuale, l'onere finanziario derivante dalla corresponsione degli indennizzi vigenti è attualmente di gran lunga superiore e si attesta intorno a 18 milioni di euro annui.

Gli arretrati sono liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 - anche in presenza di una domanda presentata in data successiva - come previsto dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

L'80% dei soggetti indennizzati fino ad oggi appartiene alle prime tre categorie di ascrivibilità del danno di cui alla tabella prevista dalla vigente normativa e la media relativa agli arretrati calcolati fino al 31 dicembre 2013 per le prime tre categorie è pari ad euro 290.904,12, mentre per le ultime cinque categorie è pari ad euro 216.715,87. Gli arretrati - calcolati fino al 31.12.2013 - da liquidare ad ognuno dei futuri indennizzati sono pertanto pari ad euro 276.066,47 (a tale dato si arriva considerando che l'80% dei danneggiati appartiene alle prime tre categorie e il 20% alle ultime cinque).

Oltre a questo importo da liquidare come arretrati calcolati fino al 31 dicembre 2013, occorre aggiungere tutte le annualità successive, per circa trent'anni, tenendo conto che il soggetto indennizzato ha circa 50 anni. La media per le prime tre categorie relative alle annualità dell'indennizzo del 2013 è pari a € 50.306,41, importo che moltiplicato per 30 anni fornisce un risultato di euro 1.509.192,40 per n. 1 indennizzato. Ora se si somma l'80% di euro 1.509.192,40 per le prime tre categorie al 20% di euro 1.124.308,32 (prodotto fra la media delle annualità per il 2013 per le ultime cinque categorie e 30 - numero di anni -) si arriva ad euro 1.432.215,58 per n. 1 indennizzato come costo approssimativo per 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Sommando gli arretrati pari a euro 276.066,47 ad euro 1.432.215,58 si arriva ad euro 1.708.282,05 come costo totale per n. 1 indennizzato.

L'indennizzo viene rivalutato anno per anno in base al tasso di inflazione programmata, pertanto l'importo complessivo indicato è più basso rispetto a quello effettivo. Vanno pertanto aggiunti circa euro 24.000,00 per un totale di euro 1.732.282,05.


Sulla base del parere reso in data 1° luglio 2010 dall'Istituto Superiore di Sanità, si può prevedere un numero di circa 130 ulteriori indennizzati per effetto dell'ampliamento dell'arco temporale; l'importo totale per 30 anni è così pari a euro 225.196.666,50 con un ulteriore onere annuale pari a euro 6.206.267,53.

Concludendo alla luce delle considerazioni sopra svolte e per gli aspetti di competenza, si può ritenere che la copertura finanziaria individuata dal comma 3 art. 1-bis del testo unificato in esame (pari ad 600.000 euro a decorrere dal 2014 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307) non sia congrua. Si osserva, inoltre, che non è nelle correnti disponibilità di bilancio di questo Ministero un congruo stanziamento, tale da garantirne la copertura finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11 AGO 2014

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	70
Sui lavori della Commissione	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	72
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Umberto Bossi entra a far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammi-

feri, e quindi all'esame, in sede consultiva, del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 e abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 17 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, esprime il suo compiacimento per l'andamento del Seminario istituzionale svoltosi ieri sulle tematiche relative alla revisione della tassazione sui tabacchi lavorati, che ha consentito un utile approfondimento

dei contenuti dello schema di decreto, attraverso un dibattito ampio ed articolato che ha visto la partecipazione, oltre che di numerosi deputati, di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, nonché dei diversi operatori del settore.

In tale contesto ritiene che, in analogia con quanto avvenuto in occasione dei precedenti schemi di decreto predisposti in attuazione della delega per la riforma fiscale, l'esame da parte della Commissione possa procedere affidando al relatore il compito di presentare alla Commissione, quando sarà pronto, una proposta di parere, rispetto alla quale i gruppi potranno presentare proposte di modifica, ovvero decidere di formulare proposte alternative di parere.

Marco CAUSI (PD) concorda con la valutazione positiva espressa dal Presidente sul Seminario istituzionale svoltosi ieri, ringraziando in particolare tutti i componenti la Commissione che vi hanno partecipato. In tale ambito ritiene sussista un'ulteriore esigenza informativa che il Governo dovrebbe soddisfare, fornendo alla Commissione, in forma orale ovvero attraverso un contributo scritto, informazioni circa le problematiche di carattere legale, con particolare riguardo al profilo della normativa comunitaria, relative alla definizione di un'accisa minima o di un onere fiscale minimo sui tabacchi lavorati.

Girolamo PISANO (M5S) esprime la propria delusione per l'andamento del confronto tra i membri della Commissione e il Governo sul tema affrontato dal decreto legislativo in esame.

Con riferimento, in particolare, alle relazioni svolte, nel corso del Seminario istituzionale tenutosi ieri, dal Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Consigliere per le politiche fiscali del Ministro dell'economia e delle finanze, dottor Vieri Ceriani, sottolinea come esse siano state complesse e articolate, fornendo molti dati utili alla valutazione di diversi aspetti sottesi all'esame del provvedimento e sviluppando simulazioni e previsioni che evidenziano l'approfondito lavoro svolto dal Governo.

In tale contesto, critica quindi l'atteggiamento dell'Esecutivo, il quale ha fornito i suddetti elementi informativi ai membri della Commissione solo in una fase avanzata dell'esame del provvedimento, mentre avrebbe dovuto coinvolgere maggioranza e opposizione in un confronto sul merito delle questioni affrontate nella fase precedente alla presentazione del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Pisano, ricorda che ad alcune riunioni del Comitato ristretto informale in seno al quale sono stati approfonditi preventivamente, in congiunta con la Commissione Finanze e tesoro del Senato, i contenuti degli schemi di decreto finora trasmessi dal Governo, hanno partecipato anche il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Peleggi, nonché il dottor Ceriani, i quali hanno illustrato, anche sotto il profilo tecnico, gli orientamenti dell'Esecutivo circa la revisione delle accise sui tabacchi.

Marco CAUSI (PD), in merito alle considerazioni svolte dal deputato Pisano, rileva come gli unici soggetti titolati a rappresentare, nelle sedute formali delle Commissioni, la posizione del Governo sono i Ministri o i Sottosegretari competenti per materia, mentre la partecipazione dei tecnici dell'Esecutivo ai lavori delle Commissioni può avvenire solo in sede di audizione o di incontri informali. Fatta questa premessa sottolinea come la relazione tecnica allegata allo schema di decreto risulti particolarmente ricca e consenta dunque, come forse mai avvenuto in precedenza, di approfondire quasi tutti gli aspetti tecnici connessi al provvedimento. Ulteriori elementi d'informazione sono stati inoltre posti a disposizione della Commissione nel corso del Seminario istituzionale svoltosi ieri, al quale, ricorda, ha partecipato anche il Sottosegretario Barretta, che seguirà in Commissione il provvedimento.

In tale contesto ritiene che il relatore dovrà ora raccogliere tutti gli elementi

emersi, nonché convocare il Governo ad un tavolo tecnico nel quale saranno coinvolti anche i gruppi di opposizione, in vista della predisposizione di una proposta di parere che potrà poi essere discussa dalla Commissione.

Girolamo PISANO (M5S), nel concordare con il deputato Causi circa il metodo di lavoro che la Commissione dovrà seguire ai fini della prosecuzione dell'esame del provvedimento, e nel sottolineare come ogni ulteriore approfondimento potrà certamente risultare utile, ribadisce come l'atteggiamento finora tenuto dal Governo abbia, ancora una volta, impedito alle forze politiche di opposizione di svolgere attivamente il proprio ruolo.

Sottolinea infatti come un maggior coinvolgimento dei componenti della Commissione, attraverso un confronto con l'Esecutivo nella fase propedeutica alla predisposizione dello schema di decreto, avrebbe consentito a tutte le forze politiche di raccogliere le informazioni e i dati necessari al fine di esprimere le proprie opinioni, anche formulando eventuali proposte alternative su questioni di merito, e fornire quindi spunti utili al Governo stesso. Rileva quindi come i gruppi di opposizione non riescano ad ottenere dal Governo i dati e le informazioni necessarie all'esame dei provvedimenti, diversamente da quanto avviene e per la maggioranza.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la seduta di esame già prevista per domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Il provvedimento, che ora si compone di 11 articoli, all'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione della norma di cui al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, il quale vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati una serie di attività: aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. La disposizione richiamata rinvia al regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 la determinazione delle distanze dal confine stradale, mantenendo comunque ferme le distanze tra gli alberi vicini ai confini previste dagli articoli 892 e 893 del codice civile (in via generale tre metri per alberi ad alto fusto; un metro e mezzo per alberi di non alto fusto; mezzo metro per siepi e viti).

In tale contesto, rileva come la modifica recata dall'articolo 1 preveda che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 2 interviene invece sulla disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. In particolare, la lettera *a)* modifica il comma 2, lettera *f)*, del predetto articolo 85, prevedendo che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, la lettera *b)*, attraverso una modifica al comma 4 del medesimo articolo 85, stabilisce che la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per « chiunque guidi un veicolo adibito » a tale servizio e non, come attualmente previsto, « chiunque guidi un'autovettura adibita » al servizio medesimo.

Passando a illustrare l'articolo 3, fa presente come esso, al comma 1, modifichi l'articolo 103 del codice della strada, in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero. In particolare, la lettera *a)* del comma 1, modificando il comma 1 del predetto articolo 103, prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti, mentre la lettera *b)* inserisce quattro nuovi commi dopo il comma 2 del medesimo articolo 103.

In dettaglio, specifica che il nuovo comma *2-bis* stabilisce che, in mancanza di tale documentazione, la comunicazione dell'esportazione risulti possibile solo:

presentando certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto stra-

niero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato, oppure;

previa presentazione di fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta ove non conforme al modello della direttiva 1999/37/UE.

Il nuovo comma *2-ter* dell'articolo 103 impedisce di procedere alla definitiva esportazione quando sul veicolo sono iscritti vincoli o gravami.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il nuovo comma *2-quater*, ai sensi del quale per i veicoli esportati la tassa automobilistica continua ad essere dovuta quando non sia avvenuta la comunicazione di definitiva esportazione del veicolo secondo le modalità sopra descritte, facendo salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale, mentre il nuovo comma *2-quinquies* stabilisce che la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che si provveda, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, alle conseguenti modifiche del regolamento di attuazione del Codice della strada, con particolare riferimento all'articolo 264 (recante attuazione delle disposizioni dell'articolo 103 del codice della strada), al fine di disciplinare la procedura di comunicazione di esportazione definitiva, anche per quanto concerne i veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico.

Illustra quindi l'articolo 4, il quale modifica l'articolo 110 del codice della strada in materia di immatricolazione delle macchine agricole. La lettera *a)* elimina la previsione del comma 2 del predetto articolo 110, secondo cui le macchine agricole possono essere immatrico-

late solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo pertanto di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo. Conseguentemente, la lettera *b*) sopprime il comma 4 del citato articolo 110, il quale prevede che l'annotazione del trasferimento di proprietà sia condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

Con riferimento all'articolo 5 rileva come esso intervenga sui controlli dei veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE), introducendo un nuovo articolo 132-*bis* nel codice della strada.

Per quel che riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 1 del nuovo articolo 132-*bis*, il quale prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione, al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane e il comma 2 del nuovo articolo 132-*bis*, il quale stabilisce la sanzione per la mancanza di documentazione in un ammontare compreso tra 84 e 335 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni. Del ritiro della carta di circolazione viene data notizia allo Stato di immatricolazione e la carta stessa è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche. Durante il periodo del ritiro la circolazione è consentita solo attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione. Il comma 3 del nuovo articolo 132-*bis* richiede, per i veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di locazione senza conducente circolanti in Italia che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o di persone giuridiche con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia per

un periodo superiore a trenta giorni, la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso l'individuazione di un domicilio italiano, come previsto dall'articolo 134 del codice della strada. In caso di mancata ottemperanza a tali previsioni viene previsto, anche in questo caso, il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 84 e 335 euro e il ritiro della carta di circolazione, che viene inviata al Dipartimento per i trasporti del Ministero al fine di effettuare d'ufficio la nuova immatricolazione, con comunicazione allo Stato di emissione della carta stessa. Il comma 4 del nuovo articolo 132-*bis* affida la definizione della normativa di dettaglio, nonché delle modalità di controllo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia, al regolamento di attuazione del codice della strada.

Con riferimento all'articolo 6, segnala il comma 01, il quale interviene sulla disciplina relativa alla rilevazione della velocità dei veicoli: attraverso un'integrazione del comma 6-*bis* dell'articolo 142 del codice della strada, viene previsto che tra l'avviso di segnaletica di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità ci sia una distanza di almeno trecento metri. Il comma 1, integrando il dettato dell'articolo 142, comma 12-*quater*, del codice della strada, stabilisce che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno, in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato dati di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera *a*) del codice dell'amministrazione digitale.

Passando a illustrare l'articolo 7, rileva come esso, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 158 del codice della strada, consenta la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; la disposizione precisa che in ogni caso la

bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 8, che interveniva in materia di mobilità ciclistica, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 9, il quale interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura assicurativa RC auto.

In merito ricorda che tale intervento si inserisce nell'ambito di un processo normativo che, a partire dalla scorsa legislatura, ha inteso introdurre strumenti di contrasto al fenomeno, particolarmente diffuso in alcune province italiane, della circolazione su strada di veicoli privi della copertura assicurativa RC auto. In tale processo la Commissione Finanze ha svolto un ruolo importante, approvando, in sede legislativa, il 30 giugno 2011, in un testo unificato, i progetti di legge C. 2699-ter, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (A.S. 2809), recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Tale provvedimento, all'articolo 4, recava una serie di misure volte a contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi RC auto.

In dettaglio, era previsto in primo luogo che il Ministro dello sviluppo economico con regolamento definisse le modalità per la progressiva dematerializzazione entro due anni dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni alle norme del codice della strada.

Inoltre veniva stabilito che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, for-

masse periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC auto. La stessa Direzione generale per la motorizzazione avrebbe dovuto comunicare ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è posto a disposizione delle forze dell'ordine e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

Ricorda, inoltre, che veniva stabilito che la violazione dell'obbligo di assicurazione RC potesse essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, approvati o omologati, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. In tale ambito si stabiliva che, qualora siano utilizzati tali dispositivi, non sussista l'obbligo di contestazione immediata.

Rammenta, a tale riguardo, che tali previsioni sono state poi in larga parte trasfuse in ulteriori interventi legislativi. In primo luogo l'articolo 13, comma 5, della legge n. 183 del 2011, aggiungendo tre nuovi commi dopo il comma 4-bis dell'articolo 193 del codice della strada, ha statuito che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201 del codice, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale. Al riguardo, specifica che si tratta, sostanzialmente, di

telecamere per il controllo del traffico su strade e autostrade; telecamere di controllo ai varchi delle zone a traffico limitato; autovelox. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati così ottenuti, emerga che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione è sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.

Segnala che, successivamente, ulteriori misure in materia sono state introdotte dall'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012. In particolare il comma 1 del predetto articolo 31 prevede una progressiva dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, entro due anni e previa emanazione di un regolamento interministeriale. La dematerializzazione del contrassegno consiste nella verifica sistematica dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione con controlli incrociati con banche dati di motorizzazione civile e ACI e banche dati delle compagnie. Viene previsto inoltre l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada.

Passa quindi a illustrare il comma 2 dell'articolo 31, in base al quale il Ministero dei trasporti ha il compito di formare un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Dall'elenco sono esclusi i veicoli per i quali, con regolari contratti, sono stati disposti periodi di sospensione dell'assicurazione. Il Ministero dei trasporti comunica ai proprietari l'inserimento dei veicoli nel citato elenco, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nell'elenco

hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione; trascorso tale termine l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in relazione al luogo di residenza del proprietario del veicolo.

A tale riguardo ricorda che, con il decreto ministeriale n. 110 del 2013, è stata istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la banca dati alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nonché dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, contenente i dati relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative RC auto dei veicoli a motore. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi sono rese disponibili mediante l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne abbia interesse. Il comma 2-*bis* del citato articolo 31 precisa che le compagnie d'assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti. Il comma 3 del medesimo articolo 31 (sovrapponendosi alle integrazioni dell'articolo 193 del codice della strada recate dal già citato articolo 13, comma 5, della legge n. 183 del 2011), consente a sua volta di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sot-

toposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

In tale ambito, segnala come la disposizione demandi a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nonché le modalità di attuazione, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni.

In questo complesso contesto normativo il comma 1, lettera a), dell'articolo 9, introduce una nuova lettera *g-ter*) nel comma 1-*bis* dell'articolo 201 del codice della strada, integrando i casi nei quali la contestazione immediata della violazione non è necessaria. In dettaglio, tale nuova lettera *g-ter*) prevede che la violazione dell'obbligo di assicurazione RC auto può essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo con l'elenco tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei veicoli non coperti da assicurazione RC auto ai sensi del già citato articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012. La lettera *b*) del comma 1 inserisce inoltre un nuovo comma 1-*quinqües* nell'articolo 201 del codice della strada, al fine di disciplinare l'accertamento delle violazioni dell'obbligo di copertura RC auto tramite i dispositivi e le apparecchiature per l'apposito rilevamento.

Specifica quindi che il nuovo comma 1-*quinqües* prevede innanzitutto, in analogia con quanto già previsto dal comma 1-*quater* del citato articolo 201 con riferimento alle violazioni dei limiti di velocità e di altre specifiche violazioni, che la rilevazione delle violazioni delle disposi-

zioni in materia di copertura assicurativa RC auto tramite i suddetti dispositivi non richiede la necessaria presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento avvenga attraverso dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e tali strumenti siano gestiti direttamente dalla polizia stradale. La disposizione prevede inoltre che, qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati emerga che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 180, comma 8 (pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682).

Inoltre viene specificato che la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature sopra richiamate costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Rileva come, in sostanza, le integrazioni al codice della strada recate dal comma 1 dell'articolo 9, riprendano in parte il contenuto dei vigenti commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqües* dell'articolo 193 del codice della strada, introdotti dal richiamato articolo 13, comma 5, della legge n. 183 del 2011: tuttavia esse sembrano motivate dall'esigenza di superare definitivamente ogni ostacolo normativo che ancora impedisce l'utilizzo dei dispositivi automatici per la rilevazione delle violazioni all'obbligo di assicurazione RC auto. Infatti, l'inserimento di tali previsioni nel corpo dell'articolo 201, che specificamente elenca i casi nei quali le violazioni al codice della strada possono essere rilevate e successivamente notificate senza obbligo di contestazione immediata, consente di estendere la predetta modalità di rilevazione, specificando inoltre che non è necessaria la presenza di organi di polizia

stradale quando gli apparecchi siano omologati per funzionare in modalità automatica, ed evitando in tal modo annullamenti successivi in sede di ricorso.

Peraltro, segnala comunque l'opportunità di valutare nel dettaglio il coordinamento tra le predette disposizioni, al fine di evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni tra le diverse previsioni.

In conseguenza delle modifiche recate dal comma 1, lettera *a*), il comma 2 abroga il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale contiene, come indicato, una disciplina sostanzialmente analoga. La differenza sostanziale riguarda il fatto che le caratteristiche dei dispositivi e delle apparecchiature di rilevamento della violazione dell'obbligo di RC auto non devono più essere definite con decreto interministeriale (sentiti l'IVASS e il Garante della *privacy*), come stabilisce la norma che si intende abrogare, la quale prevede al riguardo anche protocolli d'intesa con i comuni. Evidenzia, peraltro, come tale decreto interministeriale non sia stato emanato.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada. In particolare il comma 1, lettera *a*), integrando il comma 2 dell'articolo 208 del codice della strada, aggiunge una nuova finalizzazione nel riparto delle sanzioni, stabilendo che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi (determinato nella misura del 5 per cento dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *x*), della legge n. 190 del 1991) sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada.

Al riguardo rammenta che le finalizzazioni dei proventi delle sanzioni attualmente previste sono: 1) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per studi attinenti alla sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, determinato come indicato in precedenza; 2) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per studi attinenti alla sicurezza del veicolo, nella misura del 20 per cento

del totale annuo sopra richiamato; 3) al Ministero dell'istruzione per l'insegnamento dell'educazione stradale, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo. La lettera *b*) del comma 1, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 5-*bis* nel predetto articolo 208, stabilisce che i soggetti accertatori delle violazioni abbiano l'obbligo di trasmettere in via telematica al Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle sanzioni comminate nell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati sull'entità delle sanzioni per ciascuna tipologia.

Fa presente, al riguardo, che tali dati devono essere resi disponibili in un'apposita sezione del Ministero dell'interno in un formato di tipo aperto, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e territoriali (con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale e per tipologia di infrazione).

L'articolo 11, inserendo un nuovo comma 3-*ter*.1 nell'articolo 219 del codice della strada, stabilisce il divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale. La disposizione prevede inoltre il divieto di conseguire la patente qualora il soggetto responsabile di tale reato ne fosse privo.

In conseguenza delle modifiche recate dall'articolo 11, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che, nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo richiamato dal medesimo articolo 11, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo dove è stato commesso il reato: il prefetto emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

Mario SBERNA (PI) chiede se il meccanismo di rilevazione delle violazioni attraverso i dispositivi automatici riguardi anche le violazioni degli obblighi di revisione dei veicoli.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, in merito alla questione posta dal deputato Sberna rileva come il testo trasmesso dalla Commissione Trasporti si riferisca solo alla rilevazione delle violazioni dell'obbligo di assicurazione RC auto.

Marco CAUSI (PD) ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia »), il quale conteneva, all'articolo 8, poi soppresso nel corso dell'esame stesso, anche una serie di disposizioni in materia di assicurazioni RC auto, era stato sollevato anche il tema dell'affidamento della banca dati attraverso la quale riscontrare quali siano i veicoli immatricolati privi della

predetta copertura assicurativa, ponendo l'interrogativo se sia più opportuno assegnare tale compito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero all'IVASS. Ritiene pertanto opportuno valutare se affrontare anche tale questione nell'ambito del provvedimento in esame.

Girolamo PISANO (M5S), con riferimento alla tematica richiamata dal deputato Causi, ricorda come in quella sede era emersa anche la problematica relativa ai contratti di appalto per la gestione della predetta banca dati.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, si riserva di approfondire le questioni emerse nel corso del dibattito ai fini della formulazione di una proposta di parere.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 80

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 81

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 81

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 83

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949 Molea (*Seguito dell'esame e rinvio*) 83

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

Atto n. 105.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 settembre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luigi GALLO (M5S) dichiara in linea generale l'avviso favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame. Reputa comunque opportuno promuovere maggiormente la digitalizzazione delle opere orfane al fine di una loro maggiore fruizione. Con riferimento poi all'attribuzione

al titolare di diritti sull'ex opera orfana di un equo compenso, il quale deve essere corrisposto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera, ricorda che lo stesso è stabilito mediante accordi fra le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e quelle delle organizzazioni beneficiarie. Ritiene quindi che tali accordi dovrebbero prevedere parametri e criteri oggettivi che facciano riferimento alla problematica più generale dell'attribuzione di un equo compenso.

Irene MANZI (PD), *relatore*, preannunciando il suo avviso favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere sullo stesso nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2014.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, riferisce che il provvedimento che è in corso di esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) potrebbe essere modificato dalle Commissioni di merito, in particolare, con riferimento alla specificazione delle competenze dei prefetti, relativamente alla previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto-legge. Ritiene dunque opportuno non concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatore*, ricorda che il nuovo testo unificato in esame, elaborato dalla IX Commissione (Trasporti), in sede referente, il 4 agosto 2014, è composto complessivamente di 11 articoli (essendo stato soppresso l'articolo 8), e reca diverse modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. In particolare, rileva che l'articolo 1 modifica l'articolo 16 del codice della strada in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni stradali fuori dei centri abitati; l'articolo 2 apporta limitate modifiche al codice concernenti il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone; l'articolo 3 novella il codice con riferimento agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi; l'articolo 4 reca

norme in materia di requisiti per l'immatricolazione di macchine agricole; l'articolo 5 introduce l'articolo 132-*bis* del codice della strada relativo ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo; l'articolo 6 reca due novelle al codice in materia di limiti di velocità; l'articolo 7 reca una norma sulla sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali; l'articolo 9 (essendo stato soppresso, come ricordato, l'articolo 8 in materia di circolazione di velocipedi) reca modifiche all'articolo 201 del codice in materia di notificazioni delle violazioni, con particolare riferimento all'accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; l'articolo 10 modifica le disposizioni in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Aggiunge che l'articolo 11, integra l'articolo 219 del codice della strada, disponendo che quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida e che nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla. Ricorda quindi che la fattispecie penale ivi richiamata fa riferimento all'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Precisa altresì che nella medesima direzione vanno le disposizioni dell'articolo 12, le quali prevedono che, sempre in caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla

guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

Alla luce del contenuto del testo unificato in esame, rileva quindi che non appaiono profili di diretta competenza della VII Commissione.

Ritiene quindi che la Commissione possa esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) precisando preliminarmente di ritenere molto grave il comportamento di chi si pone alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ritiene comunque eccessiva la sanzione accessoria della revoca della patente a vita nei confronti di coloro che siano stati condannati – con sentenza definitiva – per omicidio colposo causato dalla guida di veicoli sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Ritiene che tale questione dovrebbe essere sollevata nel parere della Commissione e, pertanto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'espressione di un mero nulla osta della Commissione sul testo in esame.

Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia anch'egli la contrarietà del suo gruppo sull'espressione di un nulla osta sul provvedimento all'ordine del giorno. Ricorda infatti che essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti quando si è alla guida di un veicolo non presuppone la volontarietà di compiere atti illeciti e, in particolare, in questo caso, di voler uccidere intenzionalmente qualcuno. Ritiene che la colpa dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia non indichi una elevata probabilità di reiterazione del fatto e non possa quindi dar luogo ad una sanzione a tempo indeterminato che reputa eccessiva, e che, di fatto, la rende equivalente ad una sanzione per un reato doloso. Considera infine tale previsione illiberale e ingiusta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianna MALISANI (PD), *relatore*, ricorda che il testo unificato adottato quale testo base dalla X Commissione è in corso di discussione presso la stessa. Ritiene quindi utile esaminarlo al termine della votazione degli emendamenti che si sta svolgendo in questi giorni.

Manuela GHIZZONI (PD), concordando con la relatrice, rileva che, una volta terminato l'esame in sede referente presso la X Commissione, sarà assai limitato il tempo per poter esprimere il parere di competenza da parte della Commissione cultura, prima che il provvedimento approdi in Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro, chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.

C. 1949 Molea.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 agosto 2014.

Bruno MOLEA (SCpI) ricorda che è stato richiesto al Comitato italiano paralimpico e al CONI di trasmettere le proprie considerazioni sulla proposta di legge in esame e che si attendono tali indicazioni nei prossimi giorni. Reputa quindi opportuno ricevere tali contributi prima di proseguire nell'esame del provvedimento.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, auspicando che gli organismi testé indicati possano anche fornire i dati sui soggetti coinvolti dal presente provvedimento, concorda sull'opportunità di rinviare ad una prossima seduta il prosieguo dell'esame dello stesso.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	84
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

SEDE REFERENTE:

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	87
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 11.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2014.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, per l'esame del provvedimento, l'onorevole Paolo Tancredi (NCD) sostituirà l'onorevole Filippo Piccone e l'onorevole Giuseppe De Mita (PI) sostituirà l'onorevole Angelo Cera.

Nel constatare l'assenza del rappresentante del Governo, ritiene che, considerata la rilevanza del provvedimento in discussione, il Governo debba garantire una costante presenza nelle prossime riunioni.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea che il provvedimento in discus-

sione contiene misure chiaramente in contrasto con l'indirizzo generale seguito dalla Commissione, in particolare per quanto attiene ad alcune questioni, come gli appalti e le bonifiche. Lamenta, altresì, il fatto che, anziché puntare alla riqualificazione del territorio si promuovano misure che comportano consumo del suolo; ritiene inoltre sbagliato intervenire mediante decreto-legge sul testo unico in materia di edilizia. Giudica infine assolutamente irragionevole la nomina di un unico Commissario straordinario del Governo cui vengono assegnati funzioni in più ambiti.

Serena PELLEGRINO (SEL) ritiene che il presente decreto-legge non presenti i necessari presupposti di urgenza richiesti per tale tipo di provvedimenti dalla norma costituzionale. Lamenta, inoltre, la mancanza di innovazione nelle misure inserite nel provvedimento che vanno in direzione opposta all'indirizzo seguito dalla Commissione nell'esame del «collegato ambientale» alla legge di stabilità 2014. Ritiene che le misure introdotte dal decreto-legge ben si sarebbero adattate ad una realtà quale quella degli anni '50, rivelandosi invece del tutto inefficaci ai fini del rilancio dell'economia in tale congiuntura economica. Al riguardo, fa notare che l'incentivo a nuove cubature non consente di perseguire l'obiettivo della crescita economica.

Invita infine la maggioranza e il Governo a un supplemento di istruttoria sui contenuti del decreto in esame al fine di pervenire a soluzioni il più possibile condivise sui suoi contenuti del decreto-legge.

Salvatore MICILLO (M5S), stigmatizzata l'assenza del rappresentante del Governo, condivide le affermazioni dei colleghi intervenuti, rilevando che la direzione delle misure contenute nel provvedimento in discussione risulta contrastante con le decisioni formalizzate nel recente provvedimento sulla *green economy* all'esame della VIII Commissione. Giudica pertanto indispensabile un chiarimento

circa le intenzioni della maggioranza e del Governo sugli obiettivi perseguiti dal provvedimento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo per un'ulteriore precisazione, fa notare la presenza nel provvedimento in discussione di norme palesemente in contrasto con la Costituzione, laddove non si prevede il necessario coinvolgimento degli enti locali e dei comitati che operano sul territorio.

Claudia MANNINO (M5S) invita la maggioranza a chiarire la propria posizione circa il contenuto del decreto in discussione in relazione ad interventi ivi recati che a suo avviso risultano contrastanti con quelli contenuti in altri provvedimenti sui quali la Commissione si è pronunciata favorevolmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che il provvedimento sia molto complesso e articolato, presentando in diversi punti elementi di criticità sui quali auspica un'ampia convergenza ai fini del loro miglioramento. Nel sottolineare ad esempio che, relativamente ad alcune misure in materia energetica, possa sussistere un conflitto di competenze tra Stato e regioni, giudica necessaria un'adeguata istruttoria da parte della Commissione e in tal senso auspica che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea sarà tale da consentire alla Commissione di disporre di tempi congrui per l'istruttoria medesima.

Richiama l'attenzione sul fatto che, dal punto di vista quantitativo, il provvedimento stanzi risorse più consistenti per interventi in materia ambientale, quale quelli per prevenire il dissesto idrogeologico, rispetto a quelli relativi alle opere infrastrutturali.

Roberto MORASSUT (PD), nel condividere quanto espresso dal presidente, esprime forti perplessità per quanto riguarda l'efficacia delle disposizioni in materia edilizia. In particolare, evidenzia come il giusto tema della semplificazione

debba investire più il profilo urbanistico che quello edilizio, in modo da evitare che surrettiziamente, attraverso misure di semplificazione, si introducano forme di condono. A tale riguardo richiama la norma secondo cui, in sede di comunicazione di inizio lavori per interventi di manutenzione straordinaria, non è più necessario la presentazione di un progetto tecnico con data certa.

Infine, con riferimento al tema della sussidiarietà, invita a riflettere sulla questione degli oneri di urbanizzazione in capo ai privati.

Federica DAGA (M5S) esprime un giudizio fortemente negativo sul complesso del provvedimento in discussione, che, a suo parere, contiene misure che penalizzeranno il nostro Paese, non favorendo la ripresa economica in analogia a quanto avvenuto in Grecia. Richiama l'attenzione, in particolare, sulle disposizioni attinenti alla privatizzazione dei servizi pubblici, e segnatamente del servizio idrico. A tale riguardo fa notare come si prospetti, a seguito delle privatizzazioni, la vendita di *asset* finanziari per un importo pari a 100 miliardi di euro. Auspica infine che la Commissione possa disporre di un tempo congruo per l'esame di un provvedimento di grande complessità, anche considerando l'atteggiamento assunto dall'altro ramo del Parlamento in occasione di precedenti decreti-legge.

Paolo TANCREDI (NCD) invita a non affrontare in modo manicheo un testo che, pur presentando alcuni profili critici, non risulta a suo avviso così dannoso per il Paese, come sostenuto dai colleghi testé intervenuti. In particolare, mentre riconosce che possa esservi qualche perplessità su talune norme, fa notare come sia necessaria una strategia nazionale in tema di rifiuti ed energia.

Conclude esprimendo condivisione in ordine alle disposizioni riguardanti l'edilizia e il patrimonio immobiliare, non ritenendo che esse producano quegli aumenti di cubatura da qualche collega paventati.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) evidenziando come il Parlamento sia in grado di svolgere pienamente il proprio ruolo di impulso, visto il recente esame del collegato ambientale in Commissione, rileva contraddizioni tra quanti, da una parte, si dichiarano oggi contrari alle privatizzazioni e quanti, dall'altra, demonizzavano in passato il servizio pubblico. Relativamente al ruolo da riconoscere ai comitati dei cittadini, osserva che gli stessi non possono condizionare decisioni che la normativa riconosce in capo a specifici organi.

In conclusione, osserva come le disposizioni recate dal decreto-legge in materia di inceneritori possono ritenersi suscettibili di rilievi critici, ma non in netto contrasto con gli indirizzi seguiti dalla VIII Commissione fino a oggi.

Serena PELLEGRINO (SEL) condivide le affermazioni del collega Morassut in tema di normativa edilizia, giudicando necessario intervenire con una serie di misure dirette a una più efficiente semplificazione per i professionisti del settore. In tal senso richiama la necessità di un regolamento edilizio unico per tutti i comuni.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per i loro contributi, auspica un confronto costruttivo diretto a individuare i punti critici suscettibili di miglioramento, da poter altresì sottoporre all'attenzione dei soggetti da audire.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita i colleghi ad una riflessione profonda sulle questioni emerse nel dibattito svoltosi anche in prospettiva del voto sulla questione pregiudiziale prevista nella giornata odierna in Assemblea.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 settembre 2014.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, formula la proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 settembre 2014.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Lorenzo DELLAI (PI) chiede che l'osservazione formulata sia trasformata in condizione.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, nel concordare con la richiesta formulata dall'onorevole Dellai, formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, come testè riformulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizione come riformulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.45**SEDE REFERENTE**

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.45.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo su aspetti organizzativi, sottolinea la necessità di una rimodulazione dell'organizzazione dei lavori della Commissione sul provvedimento in esame, con particolare riferimento al termine di presentazione delle proposte emendative ipotizzato nel-

l'ultimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che a suo avviso è troppo ravvicinato alla conclusione del ciclo di audizioni informali programmato. Relativamente a tale ciclo di audizioni, evidenzia l'opportunità di prevedere tra i soggetti auditi anche associazioni di cittadini operanti sul territorio, oltre alle associazioni professionali o di categoria già contemplate.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che le questioni sollevate dal collega Zaratti potranno essere oggetto di discussione nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per domani. Precisa comunque che i tempi di esame in Commissione del provvedimento sono da ritenere strettamente connessi alla calendarizzazione dello stesso in Assemblea da parte della Conferenza dei Presidenti di gruppo, che non si è ancora pronunciata al riguardo.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel giudicare troppo ravvicinata l'ipotizzato termine di presentazione degli emendamenti, lamenta l'assenza di un'adeguata presenza tra i soggetti auditi di associazioni di cittadini.

Con riferimento al merito del provvedimento, chiede al Governo chiarimenti in merito all'elenco di opere incompiute segnalate dai comuni dal 2 al 15 giugno scorso di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO precisa che la predisposizione dell'elenco è di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero delle infrastrutture.

Giuseppe DE MITA (PI) esprime perplessità sul conferimento dei poteri al Commissario delle Ferrovie di Stato italiane (RFI) in relazione alla tratta Napoli-Bari. Contesta che tale potere si estenda fino alla modifica del tracciato dell'opera infrastrutturale, originariamente stabilito in altra sede.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'evidenziare come la risposta del Governo relativamente all'elenco delle opere incompiute di cui all'articolo 4 sia insufficiente, invita ad una riflessione riguardo alle misure in materia energetica nella consapevolezza che esse si muovano in direzione opposta agli indirizzi di politica energetica a livello europeo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, rispondendo all'onorevole De Mita, giudica favorevolmente la scelta di affidare poteri commissariali al soggetto attuatore dell'opera, ivi compresi i poteri di modifica di un progetto già approvato. Chiarisce che tali poteri di modifica fanno riferimento al segmento più costoso dell'opera, relativo a una specifica tratta appenninica, fermo restando comunque quanto deciso in sede di conferenza dei servizi.

Enrico BORGHI (PD), chiede di acquisire gli atti a cui fa riferimento il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.**PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

considerato che:

non si riscontrano nel testo interventi di modifica del codice della strada rilevanti ai fini della diffusione della mobilità sostenibile;

nel parere reso dalla VIII Commissione in data 9 settembre scorso sul nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo era stato sottolineato che la mobilità urbana ed extraurbana costituisce certamente una fonte rilevante di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma può essere declinata in maniera più sostenibile soprattutto per effetto delle politiche di miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano con particolare riferimento all'utenza vulnerabile;

rilevato che risulta soppresso l'articolo 8 relativo alla circolazione dei velocipedisti, che avrebbe regolato la circolazione in doppio senso di circolazione delle biciclette nelle strade urbane in cui vige il limite di velocità dei 30 km/h e il senso unico di circolazione per i veicoli a motore, che sarebbe stato molto efficace per lo sviluppo della mobilità ciclistica nelle città, migliorando la qualità dell'aria e la sicurezza del traffico, come dimostrano autorevoli studi svolti;

valutata l'opportunità di sopprimere la norma del codice della strada che prevede l'obbligo per i ciclisti di poter circolare nella pista ciclabile, stante che gli infortuni al di fuori della pista ciclabile non risultano coperti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre i contenuti dell'articolo 8.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb., Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

considerato che:

non si riscontrano nel testo interventi di modifica del codice della strada rilevanti ai fini della diffusione della mobilità sostenibile;

nel parere reso dalla VIII Commissione in data 9 settembre scorso sul nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo era stato sottolineato che la mobilità urbana ed extraurbana costituisce certamente una fonte rilevante di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma può essere declinata in maniera più sostenibile soprattutto per effetto delle politiche di miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano con particolare riferimento all'utenza vulnerabile;

rilevato che risulta soppresso l'articolo 8 relativo alla circolazione dei velocipedi, che avrebbe regolato la circolazione in doppio senso di circolazione delle biciclette nelle strade urbane in cui vige il limite di velocità dei 30 km/h e il senso unico di circolazione per i veicoli a motore, che sarebbe stato molto efficace per lo sviluppo della mobilità ciclistica nelle città, migliorando la qualità dell'aria e la sicurezza del traffico, come dimostrano autorevoli studi svolti;

valutata l'opportunità di sopprimere la norma del codice della strada che prevede l'obbligo per i ciclisti di poter circolare nella pista ciclabile, stante che gli infortuni al di fuori della pista ciclabile non risultano coperti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si reintroducano i contenuti dell'articolo 8.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	91
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	92
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	94

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider).

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Gianbattista FRONTERA, *Vicepresidente dell'Associazione Provider Indipen-*

denti (Assoprovider), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Mirella LIUZZI (M5S) e Settimo NIZZI (FI-PdL).

Gianbattista FRONTERA, *Vicepresidente dell'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il rappresentante dell'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider) per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.30.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che l'onorevole Martina NARDI, appartenente al gruppo Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED), ha cessato di far parte della Commissione. Esprime, al riguardo, dispiacere per la perdita, all'interno della Commissione, di una collega che ha sempre dimostrato competenza e passione e le augura buon lavoro nella XIV Commissione.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente che tutte le Commissioni competenti in sede consultiva hanno reso il proprio parere, ad eccezione della Commissione Bilancio.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri delle Commis-

sioni competenti in sede consultiva siano in larga parte migliorative del testo approvato dalla Commissione, e pertanto segnala di aver presentato alcuni emendamenti volti al loro recepimento (*vedi allegato*). Procedendo ad una loro breve illustrazione, precisa che l'emendamento 2.2001 è volto a recepire l'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali: L'emendamento 2.2002 recepisce parzialmente la condizione di cui al numero 2) del parere della Commissione Giustizia, nel senso di introdurre il riferimento al grado di colpevolezza e di precisare l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Osserva che quest'ultima previsione corrisponde altresì agli intendimenti dell'osservazione contenuta nel parere della Commissione Affari costituzionali. Quanto agli emendamenti 2.2003 e 2.2004 sottolinea che essi recepiscono, nel primo caso parzialmente, e nel secondo caso pienamente, le condizioni di cui ai numeri 3) e 5) del parere della Commissione Giustizia. L'emendamento 2.2005 recepisce alla lettera *a*) l'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere della Commissione Affari sociali e alla lettera *b*) la seconda osservazione del parere del Comitato per la legislazione. L'emendamento 2.2006 recepisce parzialmente l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere della Commissione Affari sociali. Infine l'emendamento 2.2007 recepisce la condizione di cui al parere della Commissione Affari costituzionali e la condizione del parere del Comitato per la legislazione, con le quali si rileva che la previsione di regolamenti di delegificazione rende necessaria l'individuazione, nella legge che autorizza l'adozione di tali regolamenti, delle specifiche disposizioni da abrogare.

Ivan CATALANO (Misto), intervenendo riguardo al cosiddetto « ergastolo della

patente», osserva che un conducente di nazionalità italiana che ricadesse nella fattispecie indicata potrebbe guidare con la patente italiana in un altro Stato dell'Unione europea ovvero conseguire una patente estera e guidare nel territorio nazionale, configurandosi in ciò un contrasto con la normativa europea.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea non ha avanzato rilievi al riguardo. Precisa altresì che la disposizione in esame prevede in alcune fattispecie assai gravi l'inibizione alla guida sul territorio nazionale, sia che il titolo abilitativo sia rilasciato dallo Stato italiano, sia che venga rilasciato dallo Stato estero.

Settimo NIZZI (FI-PdL) osserva che il conseguimento di un titolo abilitativo alla

guida nei singoli Paesi dell'Unione presuppone la residenza per un certo periodo in quel Paese e ritiene abbastanza improbabile il verificarsi di tale condizione al solo scopo di aggirare la disposizione che si intende introdurre attraverso il provvedimento in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà alla votazione degli emendamenti presentati, anche in ragione della decisione presa dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo di anticipare alla giornata di venerdì la discussione generale in Assemblea del provvedimento.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: per ciascun livello di governo territoriale con le seguenti: per ciascun ente territoriale competente per il proprio livello di governo.

2. 2001. Il Relatore.

Al comma 1, lettera i), numero 2-bis, sostituire le parole da: delle condizioni fino alla fine del numero con le seguenti: del grado di colpevolezza dell'autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale.

2. 2002. Il Relatore.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2-bis) inserire il seguente:

2-ter) la previsione, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 1, del codice della strada, che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche

ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale.

2. 2003. Il Relatore.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: eventualmente con le seguenti: tra autorità amministrativa a autorità giudiziaria.

2. 2004. Il Relatore.

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: adottare inserire le seguenti: , tenendo conto delle nuove indicazioni in termini di requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida contenute nella vigente normativa dell'Unione europea,;

b) sopprimere la parola: cogenti.

2. 2005. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis) adeguare la terminologia utilizzata nel codice della strada per definire le categorie di soggetti portatori di disabilità, in particolare sostituendo la locuzione « mutilati e minorati fisici » con la seguente: « soggetti con invalidità ».

2. 2006. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le lettere da a) a h) con le seguenti:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada;

b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati, di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada;

c) caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, di cui al comma 6 dell'articolo 38, ai commi da 1 a 3 dell'articolo 44 e al comma 6 dell'articolo 45 del codice della strada, al fine, oltre che di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale, la conformità con le norme internazionali in materia e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, di perseguire particolari esigenze, quali la riconoscibilità dei passaggi a livello e la sicurezza delle gallerie, nonché di tenere conto di criteri di parità di genere;

d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, di cui al comma 19 dell'articolo 41 del codice della strada, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, di cui agli articoli da 47 a 55, da 71 a 74 e da 79 a 92 del codice della strada, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di inno-

vazione tecnica e tecnologica del settore, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

f) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di cui agli articoli da 75 a 78 del codice della strada, al fine di ridurre gli adempimenti richiesti all'utente, fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale;

g) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, e disciplina in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e di circolazione su strada, di cui agli articoli 57 e 58 e da 104 a 114 del codice della strada, a fini di adeguamento con la normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quanto previsto dalla disciplina europea in materia di macchine;

h) procedure di ammissione alla circolazione, immatricolazione e cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi, di cui agli articoli 59, 60 e da 93 a 103 del codice della strada.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, dopo la parola: espressamente inserire le seguenti: , con riferimento alle disposizioni indicate al medesimo comma,.

2. 2007. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 4.100</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	107
AVVERTENZA	105

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI indi del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari e il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La seduta comincia alle 14.30.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che in relazione all'emendamento 4.100, presentato dal relatore nella scorsa seduta, sono stati presentati due subemendamenti che sono in distribuzione. Avverte inoltre

che l'emendamento Nesi 4.1 è stato ritirato dal presentatore.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, prima di entrare nel merito dei pareri sugli emendamenti riferiti ai singoli articoli del provvedimento, vuole informare per chiarezza i membri della Commissione sull'esito dell'istruttoria svolta, insieme al Governo, sull'emendamento 4.100 che reca la quantificazione e la copertura del Fondo di sostegno; ricorda che sulla precedente stesura il Ministero dell'economia aveva espresso parere contrario, mentre sulla nuova formulazione, pur con qualche fatica, il parere espresso è favorevole: il Fondo quindi sarà dotato di 18 milioni di euro annui (3 di parte corrente e 15 in conto capitale). Vuole al contempo fornire anche qualche indicazione sulle riflessioni svolte, nell'ambito della maggioranza, sull'impianto dell'articolo 1, e sulle conclusioni alle quali, quale relatore, è pervenuto: con una riformulazione dell'emendamento Martella 1.29 intende infatti rendere derogabili, dai singoli esercizi commerciali, fino a 6 delle dodici chiusure obbligatorie previste dalla novellata lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006; in questo

caso, il singolo esercente deve dare preventiva indicazione al comune. Contemporaneamente, con una modifica apportata alla medesima lettera *d-bis* del testo base, si esclude, come segnalato dall'Antitrust, anche l'obbligo della chiusura infrasettimanale. Infine, sul medesimo articolo 1 viene specificata l'esclusione dagli obblighi di chiusura per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il sottosegretario allo sviluppo economico Simona VICARI conferma, dando lettura di una nota appena pervenuta, il parere favorevole del Ministero dell'economia sull'emendamento 4.100 del relatore; per quanto concerne il subemendamento Crippa 0.4.100.1 non si è invece ottenuto un parere favorevole poiché sono stati valutati necessari ulteriori approfondimenti tecnici, che si augura possano pervenire in tempo utile per eventuali correzioni in Aula.

Marco DA VILLA (M5S), esprime, come rappresentante del M5S, la complessiva insoddisfazione per la mediazione ottenuta dal relatore, che confida possa essere migliorata. Confessa che forte è la tentazione di procedere al disabbinamento e andare all'esame dell'Aula con l'originaria proposta n. 750.

Chiede comunque al Presidente se si possa procedere prima alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, per poter, per così dire, « mettere al sicuro » il finanziamento ottenuto per il Fondo; in relazione ai rilievi del rappresentante del Governo sul subemendamento 0.4.100.1 del collega Crippa, segnala che tale tipo di copertura è già stato utilizzato nel corso dell'esame della passata legge di stabilità, ed è stato quantificato in 10 milioni di euro. Chiede quindi al Governo di procedere celermente a verificare tale informazione.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), riterrebbe opportuno procedere, come usuale, con l'ordine numerico stabilito, ovvero partendo dall'articolo 1; del resto il Go-

verno si è già pronunciato sull'emendamento 4.100 del relatore, quindi dichiara di non comprendere la necessità dell'inversione dell'ordine previsto.

Davide CRIPPA (M5S), la votazione dell'articolo 4 costituirebbe per il M5S una certezza; del resto non sarebbe la prima volta che il Governo cambia opinione sulle norme che implicano spese. In relazione a quanto affermato dalla sottosegretaria Vicari, segnala che una celere verifica, e una positiva valutazione del suo subemendamento potrebbe senz'altro favorire una veloce e positiva evoluzione dell'iter; chiede quindi al Governo di verificare la quantificazione per consentirne l'esame in Commissione. Infine, in relazione alla annunciata riformulazione dell'emendamento Martella 1.29 chiede di verificare se si tratti di riformulazione o di un nuovo emendamento del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD), concorda con la valutazione del collega Abrignani sull'opportunità di cominciare l'esame dalle votazioni riferite all'articolo 1, che considera il vero fulcro del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), esprime condivisione con la posizione espressa dai colleghi Abrignani e Benamati.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), esprimendo una valutazione non tecnica ma politica sul subemendamento Crippa 0.4.100.1, dichiara la sua ferma contrarietà, poiché comporterebbe un aumento dei costi e un ulteriore onere a carico delle imprese facenti parte di uno specifico settore produttivo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva che la posizione del Governo sull'emendamento 4.100 del relatore è ormai acclarata; chiede quindi al relatore di passare all'illustrazione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, così da poter essere anche più preciso nel dare conto della riformulazione dell'emenda-

mento Martella 1.29, che costituisce il cuore del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), ritira l'emendamento Cimmino 1.1

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, passando al parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, chiarisce anzitutto la riformulazione dell'emendamento Martella 1.29 sul quale esprime parere favorevole ed è del seguente tenore:

«Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), capoverso d-bis, sostituire l'alinea con il seguente: il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni;

alla lettera b), sostituire il capoverso « 1-bis » con il seguente:

1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-*bis*), fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per il territorio secondo la tempistica e le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni di entrata in vigore della presente disposizione ».

Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Ricciatti 1.45, Tidei 1.46, Vignali 1.47, Lacquaniti 1.49, Allasia 1.50 e Taranto 1.51. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cimmino 1.56, purché riformulato nel senso di sostituire le parole «decorsi 12 mesi» con le seguenti «a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo». Invita al ritiro dei restanti emendamenti presentati all'articolo 1.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta di esaminare preliminarmente l'articolo 4 perché paventa un cambiamento nella posizione espressa dal Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, non ha obiezioni nel merito della richiesta dell'onorevole Crippa, ma intende capire le motivazioni della sua richiesta dal momento che il Governo ha manifestato chiaramente il proprio orientamento sull'articolo 4.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) riterrebbe opportuno procedere in maniera ordinata nell'esame dell'articolato, non comprendendo la motivazione della richiesta del M5S di iniziare dalla votazione dell'articolo 4.

Gianluca BENAMATI (PD) si associa alla richiesta del collega Abrignani.

Marco DA VILLA (M5S) insiste per procedere preliminarmente alla votazione dell'articolo 4.

Gianluca BENAMATI (PD), pur riconoscendo che non vi sono motivi procedurali ostativi ad anticipare la votazione dell'articolo 4, ritiene inaccettabile la motivazione addotta dai colleghi del M5S che sottende una inaffidabilità della posizione del Governo che non è disposto a condividere.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che si possa procedere con l'espressione dei pareri su tutti gli articoli della proposta di legge e iniziare le votazioni dall'articolo 4.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.24, invitando al ritiro dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo 3, esprimere parere favorevole sugli identici emendamenti Allasia 3.8, Abrignani 3.10 e Vignali 3.11, nonché sull'emendamento Taranto 3.21, invitando al ritiro dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo 4, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.100 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bini 4.6, invitando al ritiro dei restanti emendamenti e subemendamenti. Sul subemendamento Crippa 0.4.100.1 precisa che è in corso in molte aziende un lavoro di ricerca in ambito chimico finalizzato a sviluppare la produzione di contenitori di plastica a base di composti ecologici; ritiene quindi che anche nel merito l'emendamento vada valutato attentamente e ne chiede quindi il ritiro.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore, ricordando l'istruttoria tecnica ancora in corso sul subemendamento Crippa 0.4.100.1.

Davide CRIPPA (M5S) segnala che, in riferimento al suo subemendamento 0.4.100.1, alcune aziende produttrici di PET stanno sperimentando l'introduzione della chimica verde per mettere sul mercato materiali prodotti con energie da fonti rinnovabili. Ritiene si potrebbe riconoscere un contributo molto inferiore a queste aziende virtuose che si orientano ai principi della *green economy* penalizzando maggiormente chi continua ad inquinare. Si dichiara quindi disponibile a riformulare in questo senso il proprio subemendamento 0.4.100.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 4.4.

Davide CRIPPA (M5S), con riferimento al parere favorevole espresso dal relatore sull'emendamento Bini 4.6, rileva che il richiamo alle normative regionali per la definizione degli esercizio di vicinato potrebbe introdurre un criterio non omogeneo nell'assegnazione dei contributi in quanto i criteri dimensionali per la definizione di esercizio di vicinato variano da regione a regione. Ritiene che, trattandosi di contributi di natura statale, si dovrebbero individuare criteri di assegnazione validi su tutto il territorio nazionale anche al fine di evitare problemi di legittimità costituzionale.

Caterina BINI (PD) sottolinea che la finalità del proprio emendamento 4.6 è ricomprendere nella possibilità di finanziamento da parte del Fondo gli esercizi commerciali di vicinato nella loro soglia più ampia fino a 250 metri quadrati. Rileva che se si intende richiamare solo la legge statale si dovrebbe indicare il limite dimensionale degli esercizi di vicinato attualmente diverso nelle singole regioni.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ribadisce la richiesta di procedere con ordine nelle votazioni.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal collega Crippa, osserva che i profili di costituzionalità saranno esaminati dalla I Commissione cui sarà trasmesso il testo approvato.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritiene opportuno tenere conto delle normative regionali dal momento che il Fondo non ha molta capienza e si devono, a suo avviso, privilegiare le micro e piccole imprese.

Ivan DELLA VALLE (M5S) concorda con le osservazioni del deputato Vignali e sottolinea che il proprio emendamento 4.8 è volto a limitare i finanziamenti alle micro e piccole imprese.

Il sottosegretario Simona VICARI manifesta un orientamento favorevole a limi-

tare la destinazione del fondo alle micro e piccole imprese.

Luigi TARANTO (PD) richiama i colleghi sull'opportunità di non confondere, nella definizione di esercizio di vicinato, un criterio dimensionale legato alla superficie del negozio con un criterio definitorio relativo alla qualificazione di micro, piccola e media impresa.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, chiedendo che il Fondo è destinato agli esercizi di vicinato si dichiara disponibile ad introdurre una specifica preferenza per le micro e piccole imprese, precisando che è comunque necessario un minimo approfondimento. Chiede al Presidente di valutare l'opportunità di un breve accantonamento degli emendamenti 4.6 e 4.8.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti Bini 4.6 e Della Valle 4.8.

Caterina BINI (PD), ritira il suo emendamento 4.7.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constatata l'assenza dei proponenti dichiara decaduti gli emendamenti Ricciatti 4.5 e 4.3. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Dell'Orco 4.10 e 4.11 e Da Villa 4.9.

Luigi LACQUANITI (Misto-LED), sottoscrive l'emendamento Ricciatti 4.2 del quale chiede la votazione.

Daniele MONTRONI (PD), ritira il suo emendamento 4.12.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 4.2.

Davide CRIPPA (M5S), non accedendo all'invito al ritiro sul suo subemendamento 0.4.100.1, chiede di chiarire se vi sia una contrarietà politica ovvero solo un'esigenza di approfondimento tecnico, nel qual caso ne chiede l'accantonamento.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiarisce che l'accantonamento del subemendamento comporterebbe anche l'accantonamento dell'emendamento 4.100 del relatore, con un esito del tutto contrario a quanto desiderato dallo stesso Movimento 5 Stelle.

Gianluca BENAMATI (PD), concordando sull'esigenza di votare l'emendamento 4.100, propone di rinviare la questione all'esame dell'Aula.

Raffaello VIGNALI (NCD) concorda sulla necessità di procedere alla votazione ed esprime comunque un avviso decisamente contrario sul merito del subemendamento.

La Commissione respinge i subemendamenti Crippa 0.4.100.1 e Dell'Orco 0.4.100.2; approva quindi l'emendamento 4.100 del relatore.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, avendo avuto un riscontro negativo, cambia parere sull'emendamento Bini 4.6, ed invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti accantonati 4.6 e 4.8, al fine di approfondire eventualmente la questione per l'esame in Aula.

Marco DA VILLA (M5S), ritiene che l'emendamento Della Valle 4.8 potrebbe chiarire la situazione senza sovrapposizioni, non parlando di esercizi di vicinato.

Angelo SENALDI, *relatore*, esprime l'opinione che sia più saggio rinviare la soluzione all'esame in Aula.

I presentatori ritirano quindi gli emendamenti Bini 4.6 e Della Valle 4.8 e 4.13.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara quindi preclusi gli emendamenti 4.13 Della Valle, e Dell'Orco 4.14 e 4.15.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che l'emendamento 4.14, che ripropone una questione già sollevata da un suo subemendamento dichiarato irricevibile, non

sia precluso dall'approvazione dell'emendamento 4.100.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, da un punto di vista formale esso dovrebbe essere ora riferito alla nuova lettera *a*) dell'articolo 4, come sostituito dall'emendamento 4.100.

Michele DELL'ORCO (M5S) ritira i suoi emendamenti 4.14 e 4.15.

Ivan DELLA VALLE (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 4.05, ne illustra la finalità che è quella di consentire la detrazione degli utili reinvestiti, sottolineando che l'emendamento non avrebbe oneri a carico dello Stato.

Raffaello VIGNALI (NCD), esprimendo totale condivisione per la proposta emendativa, ritiene che la Ragioneria dello Stato non la considererebbe certamente senza oneri.

Angelo SENALDI, *relatore*, conferma l'invito al ritiro.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Della Valle 4.05.

Michele DELL'ORCO (M5S), sottoscrive l'articolo aggiuntivo 4.07 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Sibilia 4.07.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Nesi 1.2 e Cimmino 1.3.

Marietta TIDEI (PD) ritira il proprio emendamento 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Orco 1.5.

Stefano ALLASIA (LNA), chiede al relatore la motivazione del parere espresso sul proprio emendamento 1.6.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, ritiene che la proposta emendativa proponga un impianto delle chiusure degli esercizi commerciali del tutto difforme rispetto al testo elaborato dal Comitato ristretto e rispetto agli ulteriori accordi intercorsi tra i gruppi in questa fase dell'esame.

Stefano ALLASIA (LNA) ritira il proprio emendamento 1.6.

Caterina BINI (PD), anche se con rammarico ritira il proprio emendamento 1.7, in quanto si rende conto che il proprio gruppo ha un orientamento difforme sul contenuto proposto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Misuraca e Gutgeld: si intende che abbiano rinunciato ai rispettivi emendamenti 1.8 e 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 1.58.

Daniele MONTRONI (PD) ritira il proprio emendamento 1.11.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 1.9.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti Gebhard 1.12 e 1.13, di cui è cofirmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento 1.20.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.21 sottopone all'attenzione della Commissione la delicata questione delle chiusure obbligatorie degli esercizi commerciali proprio nei giorni festivi nei quali in teoria sono previsti maggiori incassi, anche sulla base delle risultanze raccolte

durante gli approfondimenti svolti in sede di Comitato ristretto.

Gianluca BENAMATI (PD), pur condividendo le osservazioni del collega Abrignani, non ritiene corretta la valutazione finale in quanto giudica che la situazione proposta dal relatore circa il numero delle chiusure sia da considerarsi una soluzione del tutto equilibrata.

Michele DELL'ORCO (M5S), nel dichiarare la totale contrarietà del proprio gruppo rispetto alla proposta di riformulazione dell'emendamento Martella 1.29 avanzata dal relatore, preannuncia la presentazione in Assemblea di emendamenti finalizzati ad incrementare il numero delle giornate obbligatorie di chiusura degli esercizi commerciali. Per tali ragioni ritiene assolutamente non condivisibile l'emendamento Abrignani 1.21 che mira a ridurre ulteriormente il numero delle giornate di chiusura.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadisce come la posizione del proprio gruppo sia quella di difendere e mantenere il più possibile la scelta di liberalizzazione compiuta dal Governo Monti. Giudica comunque accettabile la soluzione indicata dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Abrignani 1.21.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 1.22.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.25 che di fatto tenta di trovare una soluzione alle richieste avanzate dai Comitati favorevoli alle giornate di chiusura domenicale che non sono state accolte. Insiste quindi per la sua votazione.

Luigi LACQUANITI (Misto-LED), pur comprendendo le motivazioni a fondamento dell'intervento del collega Della Valle, non ritiene che la grande distribuzione abbia solo un ruolo negativo; in

particolare, paventa che in questo caso venire incontro alle richieste dei lavoratori sulle chiusure domenicali possa danneggiare i lavoratori medesimi perché tale decisione potrebbe avere un impatto negativo sulla reale tenuta delle imprese del settore.

La Commissione respinge l'emendamento Della Valle 1.25.

Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare come quella della totale liberalizzazione sia stata una scelta avventata del Governo Monti che è andata contro lo Statuto delle imprese, evidenzia come in tutti i principali Paesi europei sulle chiusure degli esercizi commerciali sono state fatte scelte del tutto diverse, mentre in Italia la soluzione della totale liberalizzazione ha avuto un impatto negativo difficile da recuperare.

Stefano ALLASIA (LNA) condivide le ragioni evidenziate dal gruppo del Movimento 5 Stelle che con gli emendamenti in esame vuole ampliare il numero delle giornate di chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali. Non ritiene che la grande distribuzione stia svolgendo un ruolo di sostegno in questa dura fase di recessione economica. Infine, desidera associarsi a chi in questa sede ha posto anche un problema di carattere sociale nell'affrontare il tema degli orari e delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali.

Ivan DELLA VALLE (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.23, ritiene che esso rappresenti un'accettabile proposta di mediazione anche sulla base di quanto è previsto dalla normativa vigente nei principali paesi europei. Ritiene infatti che si possa giudicare condivisibile stabilire almeno una domenica al mese di chiusura obbligatoria. Raccomanda quindi a tutti i gruppi l'approvazione del proprio emendamento.

Mara MUCCI (M5S) sottolinea come la proposta elaborata dal relatore rappre-

senti un compromesso al ribasso e che dodici giornate di chiusura obbligatorie rappresentino il minimo che si possa proporre. Al riguardo, ritiene che in realtà la scelta del contenuto dell'articolo 1 riguardi in qualche modo l'idea della società che concretamente si vuole proporre. Così come il Ministro dei beni culturali ha voluto recentemente proporre una giornata di apertura gratuita dei musei per incentivare le famiglie a trascorrere una giornata diversa, così oggi la Commissione Attività produttive dovrebbe compiere una scelta analoga di carattere politico per quanto riguarda il numero delle giornate di chiusura. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento Della Valle 1.23.

La Commissione con distinte votazioni respinge quindi gli emendamenti Della Valle 1.23 e 1.24.

Daniele MONTRONI (PD) ritira il proprio emendamento 1.26.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 1.28.

Luigi TARANTO (PD) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.29 (*nuova formulazione*), pur manifestando la propria condivisione sull'originaria formulazione del testo unificato che a, suo avviso, rappresentava il giusto punto di equilibrio tra esigenze di liberalizzazione e di accompagnamento al modello di sistema distributivo italiano che è caratterizzato da compresenza vitale di piccole, medie e grandi superfici. Il suo emendamento 1.36, che sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento in esame, prevedeva infatti che la facoltà riconosciuta di compensazione di giornate diverse dovesse essere effettuata nell'ambito delle giornate domenicali. Il punto finale di ricaduta è del tutto diverso. Tuttavia, ritiene di dover votare a favore perché il testo reca il riconoscimento del principio fondamentale che non vi è conflitto assoluto tra esigenze di liberalizzazione e quelle di una rinnovata regolazione del sistema dei servizi.

Approvare questo emendamento significa anche riconoscere che si può governare il sistema della distribuzione commerciale in una fase economica così difficile attraverso la capacità di tornare a ragionare sul sistema delle regole e la scelta di mettere in campo politiche attive. Resta oggettivo il limite finanziario delle risorse poste a disposizione. Rispetto al modello messo a punto dal decreto Salva Italia, ribadisce che questo testo riconosce legittimità a un sistema di regolazione e la necessità di politiche attive nei confronti del settore della distribuzione commerciale. Sottolinea che il proprio voto favorevole manifesta una posizione squisitamente politica ed auspica che il testo in esame rappresenti un punto di partenza per un processo che, tanto sul piano delle regole quanto su quello delle politiche attive, dovrà a suo avviso essere rafforzato.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sulla proposta di riformulazione Martella 1.29, ritiene di dover svolgere alcune considerazioni in particolare con riferimento alla lettera *a*); sottolinea come essa, recependo le indicazioni formulate dall'Autorità *Antitrust*, inserisce una parte nuova rispetto al testo dell'emendamento e quindi ritiene che più correttamente tale lettera debba essere ripresentata come nuovo emendamento del relatore. Per quanto riguarda la lettera *b*) della riformulazione proposta dal relatore, sottolinea come si proponga di inserire nella normativa vigente la possibilità per ciascun esercente di derogare al previsto limite delle giornate di chiusura dandone preventiva comunicazione al comune competente. Al riguardo, chiede al relatore se tale deroga non possa rappresentare un'eccezione foriera di eccessiva confusione e ricorda come anche l'onorevole Taranto nel corso della discussione in Commissione avesse sollevato un'eccezione di tale natura.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolineando la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione che deve con-

cludere l'esame in sede referente in tempo utile per consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il prescritto parere e quindi per rispettare il calendario dell'aula che prevede l'inizio dell'esame nella giornata di giovedì 25 settembre p.v., ritiene si possa serenamente valutare la possibilità da parte del relatore di presentare un nuovo emendamento con la disponibilità dichiarata da parte di tutti i gruppi a rinunciare al termine di presentazione di subemendamenti.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, pur evidenziando il carattere assai limitato della parte giudicata aggiuntiva della proposta di riformulazione dell'emendamento Martella 1.29, si dichiara sin da ora disponibile a presentare un nuovo emendamento relativo alla sola lettera *a*), che possa consentire di concludere rapidamente l'esame dell'articolo 1.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara la disponibilità del proprio gruppo ad individuare la procedura più corretta per affrontare la questione posta dal collega Da Villa che giudica assolutamente condivisibile.

Raffaello VIGNALI (NCD), intervenendo innanzitutto sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Martella 1.29, sottolinea che avrebbe preferito altre soluzioni. Dichiara in ogni caso che a questo punto dell'esame del provvedimento voterà a favore di tale proposta rivolgendosi contestualmente al Governo l'invito ad una valorizzazione delle micro e piccole imprese. Ricorda in particolare come per il terzo anno consecutivo non sia stata approvata la legge annuale per le imprese come prevista nello Statuto delle imprese.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) deve purtroppo constatare come la soluzione proposta con la riformulazione dell'emendamento Martella 1.29 non sia del tutto condivisibile. Si augura quindi che l'im-

patto di queste norme non sia negativo sul tessuto produttivo delle imprese.

Luigi LACQUANITI (Misto-LED) rileva che la riformulazione proposta dal relatore rappresenti un compromesso che snatura l'impianto generale del testo unificato. Dalle previste dodici giornate di chiusura si passa ad un numero di sei giornate; auspica che non vi siano ulteriori riduzioni e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di riformulazione del relatore.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta di chiarimento formulata dal collega Da Villa circa l'opportunità di introdurre all'articolo 1 la possibilità per ciascun esercente di derogare alle previste giornate di chiusura con una semplice comunicazione al comune competente per territorio. Al riguardo, invita il relatore ad esprimersi su tale richiesta di chiarimento. Più in generale, ascoltate le dichiarazioni di voto dei vari gruppi parlamentari sulla proposta di formulazione del relatore, ritiene di poter affermare che il lavoro di Commissione sia di fatto un fallimento; la presenza del Governo solo alla fine di un lungo lavoro istruttorio ha determinato lo stravolgimento di un testo su cui faticosamente i gruppi parlamentari avevano trovato un compromesso e adottato un testo unificato in data 18 giugno. Oggi votando la nuova versione dell'emendamento Martella 1.29 tale testo viene disconosciuto stravolgendo un anno di lavoro e di lunga mediazione compiuta.

Richiama quindi i colleghi ad un comportamento coerente rispetto alle posizioni già espresse nel corso dell'esame del testo unificato.

Chiede alla presidenza la possibilità di procedere alla votazione per appello nominale della proposta di riformulazione del relatore dell'emendamento Martella 1.29.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come approvando il testo oggi all'esame della Commissione con gli emendamenti sui quali il relatore ha compiuto una

approfondita riflessione non viene, di fatto, disconosciuto il processo di liberalizzazione già compiuto. Il testo che la Commissione Attività produttive si accinge a votare stabilisce alcuni principi importanti, cerca di affrontare la profonda crisi economica che ha colpito duramente anche il settore del commercio e cerca di accendere una luce sul piccolo commercio anche se oggettivamente le risorse finanziarie messe a disposizione non sono soddisfacenti. Ciò nonostante, ritiene di poter dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Martella 1.29, come riformulato.

Stefano ALLASIA (LNA) esprime un orientamento contrario sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Martella 1.29 e, più in generale, sulla posizione espressa dalla maggioranza a sostegno delle scelte compiute sull'articolo 1 e in particolare sulle valutazioni circa l'impatto delle norme sulla grande distribuzione. Non trova condivisibili le analisi economiche compiute circa le condizioni del Paese e preannuncia quindi il voto contrario a nome del suo gruppo sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Martella 1.29.

Michele DELL'ORCO (M5S) esprime una posizione del tutto contraria sulla riduzione da dodici a sei delle giornate di chiusura obbligatoria ed invita la Commissione e tutti i gruppi parlamentari a riflettere sulla gravità della scelta che si sta compiendo accingendosi a votare positivamente tale emendamento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, come preannunciato dal relatore comunica alla Commissione che è stato presentato un nuovo emendamento 1.100 del relatore che verrà posto in votazione prima della riformulazione dell'emendamento Martella 1.29. Ribadisce la richiesta ai rappresentanti dei gruppi parlamentari di rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti.

La Commissione concorda.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in relazione alla questione posta dal collega Crippa, concernente la possibilità di svolgere votazioni nominali in Commissione ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del regolamento, segnala che si tratta di questione pacificamente risolta in senso negativo ai sensi di plurime interpretazioni dei Presidenti della Camera; una lettera del Presidente della Camera del 4 luglio 1996 afferma in particolare non esservi dubbio che esse debbano ritenersi attinenti soltanto alle sedi nelle quali vengono assunte deliberazioni a carattere definitivo. Peraltro, tale questione è stata recentemente sollevata in Commissione Lavoro in occasione dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2014 concernente il rilancio dell'occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e il Presidente Damiano, dopo avere risolto la questione in senso negativo, ne ha informato la Presidente della Camera che, con lettera 8 Maggio 2014, ha ribadito la correttezza della decisione assunta. Ritiene quindi che la questione sollevata sia superata.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 del relatore e Martella 1.29 come riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 108.

ALLEGATO 1

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.100.

Al comma 1-bis sostituire le parole: 15 milioni *con:* 25 milioni.

Conseguentemente.

Al comma 4-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 al 2020, all'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite da « 0,6 centesimi »;

b) all'ultimo periodo le parole: « Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate » sono sostituite dalle seguenti: « Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata al Fondo di cui al comma 1 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono discipli-

nate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma ».

0. 4. 100. 1. Crippa, Dell'Orco, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Mucci, Della Valle, Prodani.

Al comma 1-bis sostituire le parole: 15 milioni *con:* 25 milioni.

Conseguentemente:

Al comma 4-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 al 2020, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

0. 4. 100. 2. Dell'Orco, Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Mucci, Della Valle, Prodani.

ALLEGATO 2

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera a), capoverso d-bis, sostituire l'alinea con il seguente: il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni;

1. 100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso « 1-bis » con il seguente:

1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per il territorio secondo la tempistica e le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni di entrata in vigore della presente disposizione.

1. 29. (nuova formulazione) Martella, Peluffo, Ginefra, Galperti.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione dei

contributi di cui alla lettera a) del comma 2 e la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2.

Conseguentemente: sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

al comma 3, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1,;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante cor-

rispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto

capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 100. Il Relatore.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	109
Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ha depositato agli atti della Commissione un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Antonello SORO, *Presidente del Garante per la protezione dei dati personali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Luisella ALBANELLA (PD).

Antonello SORO, *Presidente del Garante per la protezione dei dati personali*, repli-

cando, rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali per l'importante contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2629, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 18 settembre scorso, fa presente che l'esame proseguirà nella giornata di giovedì 25 settembre, mentre l'espressione del

parere alla VIII Commissione potrà avere luogo nel corso della prossima settimana.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame presenta un particolare rilievo nell'ambito dell'azione di governo, in quanto i plurimi interventi contenuti nei quarantacinque articoli del decreto intendono, nel loro insieme, perseguire l'obiettivo del miglioramento della competitività del nostro sistema economico attraverso misure che, da un lato, incidono sulle procedure amministrative, al fine di semplificarle e accelerarle, e, dall'altro, mirano a sostenere le attività produttive e a stimolare la ripresa e lo sviluppo degli investimenti con norme che coniugano previsioni di carattere congiunturale con riforme di carattere strutturale. Fa notare che l'ampiezza del decreto-legge, i cui articoli sono suddivisi in dieci capi, non consente una puntuale analisi del complesso delle sue disposizioni, che – come si è detto – affrontano una vasta gamma di temi non direttamente riconducibili a materie di competenza della Commissione lavoro. Fa presente che il decreto reca, in primo luogo, un consistente numero di disposizioni in materia di interventi infrastrutturali. Rientrano in questo ambito, in particolare, i Capi I e II del decreto, che recano misure per la riapertura dei cantieri e per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni, il Capo VI, che reca misure urgenti in materia di porti e aeroporti, nonché alcune disposizioni contenute nel Capo IV, che reca misure di semplificazione, quali l'articolo 10, che contiene disposizioni volte a rafforzare il ruolo di Cassa depositi e prestiti nel finanziamento degli investimenti, l'articolo 11, che rafforza le disposizioni vigenti in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali finanziati attraverso forme di partenariato pubblico-privato, nonché l'articolo 14, che ribadisce il divieto di *gold plating* nel settore delle opere pubbliche. Un ulteriore filone di intervento attiene alla materia della tutela dell'ambiente, alla quale sono riconducibili le disposizioni del Capo III,

che reca norme urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico, nonché quelle del Capo VIII, anch'esso riferito a misure urgenti di carattere ambientale. Un significativo numero di disposizioni, in particolare nell'ambito del Capo V, interviene in materia di edilizia, con norme incidenti su un settore particolarmente colpito dalla crisi, anche con riferimento agli immobili e agli investimenti immobiliari pubblici. Richiamati i già menzionati interventi di semplificazione procedurale che non si limitano alle sole disposizioni del Capo IV del provvedimento, ma attraversano trasversalmente l'intero decreto, segnala altresì la presenza di misure in materia di energia, sia con riferimento alla disciplina del conto termico di cui all'articolo 22, sia per quanto attiene alle disposizioni del Capo IX, che reca misure per garantire l'approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. In questo ambito si iscrivono anche le norme che rivedono gli incentivi per i veicoli a basse emissioni. Il Capo VII del decreto è espressamente dedicato a misure urgenti per le imprese, che contemplano, tra l'altro, interventi volti alla promozione del *Made in Italy* e misure tese a favorire l'attrazione di investimenti esteri. Il Capo X reca, infine, le disposizioni relative al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché ulteriori norme in materia di finanza degli enti territoriali.

Per quanto attiene alle disposizioni del decreto incidenti su materie di competenza della XI Commissione, fa notare che la norma più rilevante è senz'altro costituita dall'articolo 40, che prevede il rifinanziamento nell'esercizio 2014 degli ammortizzatori sociali in deroga. Più in dettaglio, il comma 1 prevede l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini delle rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge

n. 76 del 2013 (cosiddetto bonus Giovannini), relativo alle Regioni diverse dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale ultimo incremento corrisponde alla riduzione di pari importo operata per il 2014 ai sensi del successivo comma 2. Fa presente che, come già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disposizione intende dare una risposta ad una situazione ancora emergenziale, mentre si va definendo un nuovo assetto complessivo degli ammortizzatori sociali in linea con quanto stabilito nella legge n. 92 del 2012 e i principi in via di approvazione nell'ambito del disegno di legge delega sul lavoro in discussione al Senato. La disposizione in esame incrementa, dunque, di 728 milioni di euro gli stanziamenti previsti per il 2014 ricorrendo a risorse non utilizzate per la maggior parte nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rifinanziamento è sostanzialmente contestuale alla definizione del contenuto del decreto ministeriale che definisce nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, già pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Osserva che il comma 2 individua le coperture finanziarie per il rifinanziamento di cui al comma 1. In particolare, si prevedono le seguenti misure: la riduzione di 150 milioni di euro per il 2014 e di 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di risorse a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia ai fini del finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età in determinate condizioni di svantaggio (cosiddetto *bonus* Giovannini). È altresì prevista un'ulteriore riduzione, per 70 milioni di euro per il 2014, della dotazione per le restanti regioni; la riduzione di 11.757.411 di euro per il 2014 del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e

delle donne; il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per il 2014, destinato a finanziare la formazione continua; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua; l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro; la riduzione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo relativo agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per il 2014 medesimo; l'utilizzo per 50 milioni di euro delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che restano acquisite al bilancio dello Stato. La relazione tecnica allegata al decreto dà analiticamente conto delle riduzioni operate, chiarendo per ciascuna categoria di spesa le ragioni che consentono di utilizzare le risorse disponibili. Segnala che i commi da 3 a 6 recano ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni. Più specificamente, il comma 3 dispone che non ci sia un'ulteriore ripartizione degli stanziamenti delle risorse per il finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età in determinate condizioni di svantaggio (*bonus* Giovannini) a favore delle regioni (risorse di entità diversa a secondo se concernenti le regioni del Mezzogiorno più Abruzzo, Molise e Sardegna o le restanti regioni). In relazione a ciò, il comma contestualmente abroga il riferimento ai criteri di riparto dei Fondi strutturali quale modalità da adottare per le regioni non del Mezzogiorno, Il comma 4 destina

8 milioni di euro nel quadro del Fondo per l'occupazione e formazione al fine di completare l'erogazione dell'ASpI di competenza dell'anno 2013 in favore dei lavoratori sospesi a causa di crisi aziendale od occupazionale fino ad un massimo di novanta giornate nel biennio «mobile», sulla base della disciplina di cui all'articolo 3, comma 17, della legge n. 92 del 2012. Il comma 5 rende strutturale la possibilità, già prevista per il 2013, di utilizzare le risorse del Piano di azione e coesione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali nelle regioni coinvolte nel medesimo piano (Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia). Per effetto delle riduzioni apportate, che determinano effetti non coincidenti sui saldi di finanza pubblica, il comma 6 incrementa la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per una somma pari a 151,2 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro annui per il triennio 2015-2017. Come risulta evidente, si tratta di un provvedimento di particolare rilievo, considerando la delicatezza del tema della misura del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, rispetto al quale reputa senz'altro utile acquisire anche ulteriori elementi di valutazione da parte dell'Esecutivo.

Quanto alle altre disposizioni del decreto, segnala che l'articolo 27 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, vengano individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL rientranti nel piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, dando priorità alle opere in stato di realizzazione avanzato. La relazione illustrativa del decreto, nel sottolineare il rilievo dell'intervento, indica quali possibili linee di intervento la realizzazione di opere di edilizia sanitaria e scolastica, la ricostruzione di edifici dan-

neggiati in seguito ad eventi sismici, nonché interventi di edilizia sociale. Fa presente che il comma 2 dell'articolo 27 prevede che l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, destini al finanziamento delle opere le risorse autorizzate sulla base del piano triennale degli investimenti immobiliari per il triennio 2014-2016, adottato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2010, che disciplina le operazioni immobiliari attuate da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale. Al riguardo, nel considerare particolarmente apprezzabile la disposizione, che – muovendosi nell'ambito delle risorse disponibili – punta a promuovere il completamento e la realizzazione di opere infrastrutturali di pubblico interesse, ritiene che possa essere utile acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi circa le risorse che potrebbero essere movimentate e gli interventi finanziabili.

Osserva che il successivo articolo 28 reca invece una serie di disposizioni in favore del settore del volo. Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, i commi 1 e 2, intervengono sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, confermando anche per il triennio 2015-2017 l'agevolazione già prevista per il 2014 dalla normativa vigente. Più specificamente, il comma 1 dispone che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'Inps. Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Segnala poi che il comma 3 dell'articolo 28 estende, in determinati casi tassativamente indicati nel testo, il regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio.

Rileva, quindi, che l'articolo 34, recante modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, nonché misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica, al comma 7, stabilisce che, nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

Segnala, quindi, che l'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. L'esclusione è limitata alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, al quadriennio 2015-2018, alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (*royalties*) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel quadriennio.

Da ultimo, rileva che l'articolo 42 elimina l'esclusione dal patto di stabilità interno di specifiche categorie di spesa, recependo l'intesa sancita nell'ambito della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha assicurato un contributo di 500 milioni di euro per l'anno 2014, in attuazione del decreto-legge n. 66 del 2014. In questo ambito, viene meno

l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese relative al fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014. Per effetto di tale previsione, quindi, le Regioni dovranno effettuare le spese nei confronti dei beneficiari nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Antimo CESARO (SCpI) chiede al relatore chiarimenti in ordine al comma 2 dell'articolo 40, che sembrerebbe provvedere alla copertura del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso una riduzione dalle risorse precedentemente stanziato dal decreto-legge n. 76 del 2013 per le assunzioni di giovani nel Mezzogiorno. Chiede al relatore, in particolare, di approfondire i motivi di tale intervento, chiarendo eventualmente in che misura sia stata data applicazione finora al *bonus* Giovannini nelle diverse zone del territorio nazionale, fornendo i dati relativi sia al Nord sia al Sud del Paese.

Antonella INCERTI (PD) chiede al relatore di approfondire, eventualmente anche attraverso una interlocuzione con il Governo, il contenuto dell'articolo 42 del provvedimento in esame, dal momento che esso elimina l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese relative al fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, rischiando di pregiudicare il finanziamento degli interventi degli enti territoriali a favore di tali soggetti svantaggiati.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, nel rispondere alle richieste di chiarimenti formulate nei precedenti interventi, conferma anzitutto che il comma 2 dell'articolo 40 dispone la riduzione di 150 milioni di euro per il 2014 e di 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di risorse a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia ai fini del finanziamento del cosiddetto *bonus* Giovannini. Conferma,

altresì, la previsione di un'ulteriore riduzione, per 70 milioni di euro per il 2014, della dotazione per le restanti regioni. Al riguardo, fa notare, quindi, che si tratta di somme destinate al finanziamento del cosiddetto *bonus* Giovannini in gran parte non utilizzate dalle Regioni del Mezzogiorno, a testimonianza della difficoltà di contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile nel meridione attraverso la mera previsione di incentivi, tenuto conto della complessità delle motivazioni che sono alla base della situazione di crisi economica in quei territori. Nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema fornendo dati più precisi al riguardo, fa notare che al Nord, dai dati in suo possesso, risulterebbe una maggiore applicazione del *bonus* Giovannini, a differenza di quanto accade nel Mezzogiorno, per il quale, in ogni caso, era stato stanziato un maggiore ammontare di risorse. Precisa, in ogni caso, che la disposizione in esame dispone una mera rideterminazione degli stanziamenti sulla base dell'effettivo utilizzo delle risorse stanziato, non mettendo in discussione l'applicazione dell'incentivo per le assunzioni dei giovani del Sud, la cui dotazione, a suo avviso, potrebbe essere eventualmente reintegrata in futuro in base alle effettive necessità. Ritiene sia opportuno, in ogni caso, avviare una discussione di natura più complessiva con il Governo al fine di riflettere con attenzione sulla natura degli incentivi e sulla loro capacità di favorire l'occupazione, soprattutto laddove siano subordinati al rispetto di determinati criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea, che impongono di circoscriverli ai soli soggetti svantaggiati ed esclusivamente in prospettiva di occupazione aggiuntiva. Quanto alla questione posta in ordine all'articolo 42, ritiene che le richieste di chiarimento del deputato Incerti siano legittime e meritino un approfondimento con il Governo, atteso che, per effetto di tale previsione, le Regioni dovranno effettivamente effettuare le spese nei confronti dei beneficiari nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del testo unificato della proposta di legge n. 750 ed abbinate, recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione, che avrà luogo nella giornata di domani. Fa presente poi che la Commissione Attività produttive non ha ancora concluso l'esame delle proposte emendative, che dovrebbe chiudersi nella giornata di oggi, precisando che la Commissione avvierà quindi l'esame del testo unificato nella giornata di oggi, mentre nella giornata di domani la relatrice potrà dare conto delle modifiche introdotte e formulare la propria proposta di parere.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 750 e abbinate. Ricorda, in via preliminare, che l'*iter* del provvedimento è stato avviato, presso la X Commissione, il 20 giugno 2013, a seguito dell'iscrizione nel programma dei lavori dell'Assemblea di una proposta di legge in quota opposizione, la proposta n. 750 Dell'Orco, alla quale, una volta iniziato l'esame in sede referente, sono state abbinate altre iniziative sia di natura parlamentare che popolare. Dopo il disabbinamento della proposta di legge C. 750, la X Commissione ha approvato taluni emen-

damenti, interamente soppressivi dei due unici articoli di cui si componeva il provvedimento. La Commissione in sede referente conferì mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso contrario, mentre il gruppo del M5S nominò un proprio relatore di minoranza, presentando un testo alternativo alla stessa proposta C. 750. Il provvedimento, quindi, passò all'esame dell'Assemblea, che ebbe inizio il 14 ottobre 2013 e terminò con il rinvio in Commissione nella seduta del 22 ottobre 2013. La Commissione di merito ha così ripreso, nella seduta del 30 ottobre 2013, l'esame in sede referente, predisponendo un nuovo testo unificato delle proposte di legge in questione.

Entrando nel merito di tale testo unificato, composto da quattro articoli, fa presente che esso disciplina in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, intervenendo su quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, che – modificando l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*) del decreto-legge n. 223 del 2006 – ha reso la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali permanente, superandone la sperimentaltà ed estendendone l'applicazione, prima limitata alle località turistiche e d'arte, a tutto il territorio nazionale.

Nel segnalare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato alla presidenza della X Commissione una segnalazione riferita al provvedimento in esame, con la quale sono state formulate talune osservazioni critiche sul testo in oggetto, fa presente che la presente proposta di legge reintroduce alcune limitazioni alla liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali. In particolare l'articolo 1 riformula l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo che in dodici giorni festivi dell'anno specificamente individuati dal testo le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva. L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede, tuttavia, che siano

escluse dal campo di applicazione di tali limiti le attività già esentate dal rispetto delle norme sugli orari di vendita di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, consentendo a ciascun comune di sostituire – per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti – un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria, sui dodici indicati dal testo, con un pari numero di giorni di chiusura.

Osserva che le parti del provvedimento più direttamente riferibili alle materie di competenza della Commissione sono contenute nell'articolo 2 del testo in esame, sulla base del quale ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le summenzionate limitazioni. In particolare, fa presente che il comma 3 prevede che, per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultino le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Rileva che il successivo comma 6 prevede che le regioni definiscano criteri e parametri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati, nonché criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. Anche in questo caso si prevede la consultazione delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Segnala, per completezza, che il comma 5 prevede che, al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni

e i comuni possano stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. Segnala che il successivo comma 7 prevede che ciascuna regione istituisca un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del medesimo articolo 2, nonché dall'articolo 1 del presente provvedimento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.

Fa notare che l'articolo 3 del testo unificato, modificando la disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali attribuisce al sindaco il potere di definire gli orari di apertura di esercizi pubblici e attività commerciali in particolari aree del territorio comunale qualora per particolari esigenze puntualmente individuate dalla norma si renda necessario limitare l'afflusso di pubblico. Osserva che il comma 2 del medesimo articolo reca la disciplina relativa alle sanzioni amministrative applicabili per la mancata applicazione delle disposizioni relative agli orari di apertura degli esercizi commerciali di cui all'articolo 1.

Fa presente che l'articolo 4 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio, destinato al finanziamento di contributi per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di nuovi strumenti e sistemi di sicurezza innovativi, per l'acquisizione di servizi, per l'accrescimento dell'efficienza energetica, nonché di contributi per il pagamento dei canoni di locazione. Con successivo decreto ministeriale – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – è sono definiti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi. Il comma 4

del medesimo articolo disciplina la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, si riserva di formulare per la prossima seduta una proposta di parere che possa tenere

conto dell'esito del dibattito e dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ». C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti.	
Rappresentanti dell'Associazione di volontariato promozione sociale per l'invecchiamento attivo (AUSER), del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), dell'Associazione Tuttinsieme, dell'Agenzia per la vita indipendente onlus (AVI), della Fondazione « Dopo di noi » e della Fondazione « Dopo di noi Bologna »	118
Rappresentanti della Comunità Capodarco di Grottaferrata, della Fondazione genitori per l'autismo, della Fondazione girasole, dell'Associazione risveglio e dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA)	118

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 settembre 2014.

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ». C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti.

Rappresentanti dell'Associazione di volontariato promozione sociale per l'invecchiamento attivo (AUSER), del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), dell'Associazione Tuttinsieme,

dell'Agenzia per la vita indipendente onlus (AVI), della Fondazione « Dopo di noi » e della Fondazione « Dopo di noi Bologna ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.40.

Rappresentanti della Comunità Capodarco di Grottaferrata, della Fondazione genitori per l'autismo, della Fondazione girasole, dell'Associazione risveglio e dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 17.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria Arci Pesca FISA – Federazione italiana sport e ambiente, Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro, su questioni di interesse del settore della pesca sportiva 119

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 119

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 119

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi (Parere alla IX Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 123

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 settembre 2014.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria Arci Pesca FISA – Federazione italiana sport e ambiente, Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro, su questioni di interesse del settore della pesca sportiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n.133 del 2014, prevede un insieme di norme complessivamente volte a ridare slancio ad una pluralità di settori dell'economia del Paese, tra le quali, l'articolo 30, che interessa direttamente la competenza della XIII Commissione Agricoltura, in quanto recante norme per promuovere il *made in Italy* e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari all'estero.

L'articolo 30 prevede, infatti, l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.

Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014 (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame), d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare (comma 1).

L'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, provvede all'attuazione del piano, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare (comma 3).

Una convenzione con il Ministero dello sviluppo economico definirà gli obiettivi attribuiti all'Agenzia per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, i risultati attesi, le risorse finanziarie ed il loro utilizzo (comma 5).

L'articolo in esame interviene in una materia già stratificata, facendo sistema con l'articolo 16 della legge n. 180 del 2011 (rubricato « Politiche pubbliche per la competitività » e dedicato anche alla promozione del *made in Italy* con specifico riguardo alle micro, piccole e medie imprese) e con l'articolo 4, comma 61 della legge n. 350 del 2003, che prevede tra l'altro « una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*.

Ricordo che l'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003 ha istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico un fondo per la realizzazione di una campagna straordinaria a favore del *made in Italy* che dal 2004 affianca il programma promozionale ordinario. Il programma straordinario è gestito dal Ministero attuato dall'ICE in collaborazione con Regioni, associazioni imprenditoriali, sistema fieristico e sistema camerale. I Fondi erogati sono stati pari a 11,7 milioni di euro nel 2011, 6,9 milioni di euro nel 2012 e 12,7 milioni di euro nel 2013.

In sintesi, il Piano interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, attraverso linee direttrici valide per tutti i settori economico produttivi interessanti, prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie (al comma 2, lettera a)), supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale (al comma 2, lettera b)), sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese (al comma 2, lettera g)), realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri (al comma 2, lettera h)) erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher (al comma 2, lettera i)) destinati per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione e, infine, sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia (al comma 2, lettera l)).

Per ciò che specificamente attiene al settore agroalimentare, sono molteplici le direttrici di intervento del Piano e, segnatamente, la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti (previsto al comma 2, lettera c)), il sostegno

alla commercializzazione all'estero dei prodotti italiani, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione (comma 2, lettera *d*)) e, infine, la realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 (comma 2, lettera *e*)).

Ricordo, al riguardo, quanto progettato dalla Francia che da novembre 2008 ha fatto sì che tutte le operazioni e le azioni di promozione dell'offerta agroalimentare francese esponano il logo *France Bon Appétit* proposto da Sopexa, esercente il servizio pubblico per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali francese. La grafica del logo, rinnovata nel 2012, riflette – si legge nel sito istituzionale relativo – l'impulso comune dei ministeri e delle agenzie francesi per promuovere l'offerta agroalimentare nazionale.

Il 17 settembre scorso il Ministro Martina ha risposto in Assemblea ad un'interrogazione a risposta immediata circa l'istituzione di un marchio *Italian original*, evidenziando che il Governo ha lavorato sul comparto agroalimentare come *asset* strategico del Piano per il *made in Italy*. In particolare, per il settore agroalimentare sono previsti nuovi strumenti di promozione e di tutela del *made in Italy* agroalimentare a favore delle aziende italiane, a partire proprio dalle numerose imprese che hanno investito risorse nei marchi DOP e IGP. In tale quadro sarà realizzato un segno distintivo unico per le operazioni di promozione che saranno realizzate all'estero. Tale segno distintivo sarà utilizzato anche in occasione dell'Esposizione universale di Milano, che partirà nel maggio 2015, come sappiamo. Secondo quanto affermato dal Ministro, il segno distintivo agroalimentare non avrà le caratteristiche dell'*italian original* come supposto dagli interroganti e sarà invece un segno distintivo pubblico che non mira in alcun modo a sostituirsi ai marchi dei singoli prodotti, ma intende esaltarli nel rispetto delle diversità di ciascuno.

La necessità di realizzare questo strumento distintivo, ha affermato il Ministro, è nata dall'accurata analisi del sistema agroalimentare italiano e del suo posizionamento sui mercati internazionali, perché, nonostante le grandi potenzialità di crescita della domanda dei prodotti italiani, a causa dell'eccessiva frammentazione che lo caratterizza, questo sistema ha visto fortemente limitate le proprie attività di *export*. Questa debolezza non ha consentito ancora, a nostro giudizio, un'adeguata penetrazione dei prodotti italiani sui mercati esteri, nonostante i grandissimi livelli di eccellenza che li caratterizzano.

Al contempo, questa debolezza ha permesso, invece, in questi mercati, a fronte dell'elevata domanda di prodotti *made in Italy*, una penetrazione di prodotti di falsa produzione italiana, le nostre imitazioni. L'obiettivo del segno distintivo sarà, pertanto, quello di valorizzare la distintività dei prodotti italiani creando nei Paesi esteri un'immagine coordinata delle caratteristiche peculiari dei prodotti e delle imprese italiane.

Quanto alla realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding* (di cui al comma 2, lettera *f*)), ricordo che l'agropirateria internazionale, utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia, riesce a collocare sui mercati esteri due prodotti alimentari di tipo italiano su tre, con un fatturato di circa 60 miliardi di euro all'anno. Inoltre, secondo una ricerca realizzata nel 2012 dal Ministero dello sviluppo economico con il Censis, senza la contraffazione, in Italia ci sarebbero 110 mila posti di lavoro in più e 1,7 miliardi di entrate per il fisco.

Si riserva di approfondire ulteriori questioni che emergeranno dal dibattito ed invita i commissari a presentare le proprie valutazioni ed osservazioni ai fini della predisposizione della proposta di parere che si riserva di presentare nella mattinata di domani.

Mario CATANIA (SCpI) ritiene che il segno distintivo unico delle produzioni agricole e alimentari di cui al comma 2, lettera e) del provvedimento in esame non sia soluzione idonea né sul piano giuridico né economico rispetto all'esigenza di favorire la promozione, all'estero e durante l'Expo, delle produzioni agricole e agroalimentari italiane. Osserva infatti che un segno distintivo introdotto in un atto amministrativo qual è il Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* non avrà il carattere della obbligatorietà e pertanto non vincolerà alcun operatore del settore al suo rispetto, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. Pertanto, nulla impedirà ad altre autorità, per esempio alle Regioni, una volta introdotto il segno distintivo, di introdurne altri, prescindendone, e ciò potrebbe aumentare il tasso di confusione corrente in materia di marchi.

Esprime pertanto la convinzione che tale strumento sia incapace di raggiungere lo scopo prefissato e manifesta l'esigenza di individuare una norma di rango più elevato, evitando il rischio di circoscrivere l'utilizzazione di questo segno distintivo praticamente al solo Expo.

Filippo GALLINELLA (M5S), nel condividere le preoccupazioni espresse dal collega Catania, paventa la possibilità che il segno distintivo unico delle produzioni agricole e alimentari di cui al comma 2, lettera e) del provvedimento in esame rappresenti una mera operazione di facciata legata all'evento dell'Expo.

Ritiene invece più idonea l'adozione di una misura in sede europea imponendo l'etichettatura obbligatoria dell'origine. Ricorda, a tale proposito, le numerose proposte avanzate dalla sua parte politica. Osserva inoltre che la normativa proposta è priva di sanzioni.

Ritiene infine che sarebbe utile conoscere il punto di vista degli operatori che, da quanto gli risulta, abbisognano più di magazzini e negozi temporanei all'estero e di consulenze commerciali e doganali, che di fiere ed esposizioni.

Colomba MONGIELLO (PD) ricorda l'intensa attività della Commissione in ma-

teria sfociata con l'approvazione in Assemblea di un apposito atto di indirizzo in materia di *made in Italy*. Ricorda inoltre che anche il provvedimento cosiddetto « campo libero » si è occupato dell'origine dei prodotti con riferimento alla tracciabilità e all'etichettatura. Ritiene pertanto che a questo punto la norma possa essere riempita di contenuto, chiedendo al Governo uno sforzo per compiere un *surplus* di indagine intorno a questa normativa che, così com'è, non appare rispettare né la volontà del Parlamento né il percorso avviato con il provvedimento cosiddetto « campo libero ». Il testo proposto, inoltre, confligge con una proposta precedentemente approvata.

Invita quindi la Commissione a compiere un ulteriore approfondimento sull'argomento. Già riterrebbe soddisfacente riempire di contenuto la normativa sul segno distintivo unico per giungere ad una conclusione simile a quella cui si giunse in Assemblea, conclusione che fu anche ripresa in dichiarazioni del Ministro.

Mino TARICCO (PD) ritiene lodevole l'intenzione che anima le richieste avanzate ma ritiene che l'approfondimento sia necessario anche per quanto riguarda il tipo di percorso che dovrà essere messo in campo.

Infatti ritiene che vi sia il rischio, rispetto ad un provvedimento che ha l'intenzione di contribuire all'unità del settore, che invece si possano introdurre elementi, come il segno distintivo unico delle produzioni agricole e alimentari, che siano usati per contraddistinguere prodotti molto differenti fra loro. Si tratta pertanto di evitare che la norma possa tradursi in un provvedimento controproducente.

Franco BORDO (SEL) ricorda di aver già richiesto attenzione al Governo sull'argomento fino alla giornata di ieri con una interrogazione relativa al *made in Italy*.

Come già manifestato da altri colleghi ritiene inoltre che la sede comunitaria sia ideale per fare chiarezza su uno strumento veramente efficace per individuare le produzioni. Ritiene invece negativo un

provvedimento al ribasso che potrebbe confondere la distintività di produzioni Dop, Igp e altre eccellenze.

Ricorda ancora che già in passato la Commissione era riuscita a proporsi in modo unitario sulla vicenda dell'etichettatura semaforica che avrebbe azzerato le informazioni al consumatore. Si tratta pertanto di un rischio che occorre sventare per le ricadute negative per il sistema agroalimentare italiano.

Si associa pertanto alle richieste di ulteriori approfondimenti anche chiedendo al Governo fino a che punto intenda mantenere la proposta, dal momento che, a meno che non si voglia confinare la norma all'ambito temporale ben definito dell'Expo 2015, il parere del suo gruppo sarà negativo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore per il lavoro svolto e i deputati per i numerosi suggerimenti per far sì che l'obiettivo del Governo, proteso a valorizzare le produzioni agroalimentari italiane soprattutto quelle di eccellenza, sia centrato. Per quanto riguarda il rilievo mosso circa il carattere amministrativo della norma prevista nel Piano ricorda che quando si è trattato di introdurre un tratto distintivo per le produzioni italiane si è pensato all'esperienza francese di *France bon appétit* che caratterizza l'agroalimentare francese che non ha penalizzato le diversità ma le ha esaltate nella loro distintività. In ogni caso, le richieste di approfondimento saranno attentamente esaminate e valutate, essendo lo scopo del Governo quello di rafforzare la penetrazione delle eccellenze agroalimentari italiane nel mondo.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, ringrazia il Governo per la manifestazione di apertura riguardo alla normativa sul segno distintivo e all'opportunità di incidere con una norma maggiormente vincolante. Manifesta apprezzamento, inoltre, per la volontà messa in campo dal Governo di lavorare insieme, come sistema, proprio con riferimento a questa operazione di valorizzazione. Fa presente da

ultimo che terrà ovviamente conto di tutte le osservazioni nella predisposizione del parere.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del disegno di legge, rinviato nella seduta del 17 settembre.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, ricorda che l'esame della proposta di legge C. 1512 è iniziato presso la IX Commissione trasporti nella seduta del 16 aprile 2014. Nella seduta del 4 agosto 2014 la IX Commissione ha approvato alcuni emendamenti al testo unificato, tra i quali uno si riferisce alle competenze della Commissione Agricoltura.

L'articolo 4, infatti, riguarda la competenza della Commissione Agricoltura, e prevede, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110, di sopprimere la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di

procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo. Conseguentemente, è soppresso il comma 4 che prevede che l'annotazione del trasferimento di proprietà sia condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2. Tale modifica riguarda l'articolo 110 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e prevede il diritto all'immatricolazione delle macchine agricole anche per i privati cittadini che non sono riconosciuti come agricoltori di professione.

Attualmente, il comma 2 dell'articolo 110 del Codice della strada prescrive la immatricolazione delle macchine agricole a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche. Ciò significa, tradotto in termini pratici, limita agli agricoltori cosiddetti di professione la possibilità di immatricolare un trattore per circolare su strada.

Ricorda che l'articolo che si intende così modificare è una reminiscenza del « vecchio » testo del Codice della Strada, datato 1959, quando all'immatricolazione della macchina agricola era legata la possibilità di accedere a sgravi fiscali per il « gasolio agevolato ». Tale norma oggi risulta completamente superata dal titolo di possesso della partita IVA, e l'agricoltore per *hobby* non può per legge usufruire delle agevolazioni previste invece per gli agricoltori di professione.

Si riserva infine di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Massimiliano BERNINI (M5S) manifesta preoccupazione con riferimento agli incidenti mortali legati all'uso delle macchine agricole e ritiene che la modifica introdotta potrebbe portare ad una sorta di *deregulation* aprendo la strada a rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ritiene pertanto che la previsione normativa di consentire andrebbe limitata solo a particolari categorie di macchine trattatrici e comunica di aver già inviato alla

relatrice le sue osservazioni puntuali per il testo del parere relativamente a tale aspetto.

Paolo COVA (PD) osserva che tutte le macchine agricole, essendo macchinari pesanti costituiscono, in ogni caso, un fattore di rischio e rammenta a tale proposito che nella maggior parte dei casi gli incidenti avvengono ad operatori esperti, e spesso per motivi non legati alla competenza professionale. Ritiene pertanto inutile mantenere o introdurre ulteriori limitazioni relativamente all'uso dei mezzi agricoli che non raggiungerebbero alcuno scopo pratico.

Mino TARICCO (PD) osserva che le norme sulla proprietà e l'immatricolazione dei mezzi agricoli sono cosa diversa rispetto alle misure sulla sicurezza sul lavoro.

Ritiene pertanto sbagliato impedire di accedere all'uso di un macchinario agricolo a chi ne ha la facoltà, anche perché tale soggetto potrebbe agire ugualmente con macchinario altrui. Pertanto, ritiene che il problema non sia legato tanto alla proprietà del mezzo ma alle modalità di utilizzo dello stesso. Per far fronte ai problemi legati alla sicurezza sul lavoro nell'utilizzo dei macchinari agricoli occorre invece introdurre un sistema di sicurezza intrinseco per tale categoria di macchinari, visto che l'esperienza e l'addestramento di per sé non hanno finora raggiunto l'obiettivo di ridurre l'incidentalità.

Invita la Commissione, in ogni caso, ad evitare di affrontare un problema complesso come questo con norme che potrebbero complicare inutilmente la vita di chi vuole lavorare in agricoltura senza con ciò incidere sulla quantità di incidenti. Ritiene cioè necessaria una fase di riflessione sul punto specifico. Chiede infine che nel titolo dell'articolo 1 si introduca un richiamo alle particolari condizioni orografiche indicate nel comma 1.

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, ritiene che il provvedimento potrebbe essere

utilmente rinviato per procedere ad un approfondimento ma fa presente che si tratta di immatricolazione e di proprietà del veicolo e non di capacità di utilizzazione, legata al possesso del titolo abilitante alla guida del mezzo, o di infortunistica, che non sono oggetto della norma

su cui la Commissione è chiamata ad esprimere parere.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	127
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	133
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	127

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	128
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie. COM(2013)26 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004. COM(2013)27 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. COM(2013)28 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. COM(2013)29 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. COM(2013)30 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie. COM(2013)31 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee ». COM(2013)25 final (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Martina Nardi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 settembre il relatore, on. Guerini, ha illustrato i contenuti del provvedimento ed ha formulato, il giorno successivo, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo C. 1512 Meta e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre 2014.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, anche alla luce delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia la relatrice per aver accolto le indicazioni emerse nel corso della discussione e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, segnala che il provvedimento in titolo, il cui esame in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo giovedì 25 settembre, è attualmente in corso di esame presso la Commissione di merito, che non ha ancora avviato l'esame degli emendamenti. Appare pertanto opportuno, anche tenuto conto del fatto che la relatrice, onorevole Scuvera, è impegnata presso la Commissione medesima, rinviare alla seduta già prevista per domani la discussione sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

Atto n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, entrata in vigore il 28 ottobre 2012 e da recepire entro il 29 ottobre 2014.

Lo schema è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013), che delega il Governo all'attuazione della direttiva, riportata nell'allegato B. Il termine per l'esercizio della delega – fissato originariamente al 29 agosto 2014 – è stato prorogato di tre mesi (fino al 29 novembre 2014) ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari è fissato al 7 ottobre 2014.

Prima di procedere alla illustrazione del contenuto del provvedimento, intende segnalare che lo schema appare complessivamente redatto in conformità a quanto prevede la direttiva 2012/28/UE.

Il provvedimento introduce una disciplina per garantire la possibilità di taluni utilizzi delle opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi per le quali non è stato individuato o rintracciato un titolare degli stessi diritti (c.d. « opere

orfane), presenti nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, o di archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro, per scopi connessi con la loro missione di servizio pubblico.

Ciò si rende necessario perché, nel caso delle opere orfane, non è possibile ottenere il consenso del titolare dei diritti che occorre per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico delle opere e di altri contenuti protetti, come previsto dalla direttiva 2001/29/UE (recepita con decreto legislativo n. 68 del 2003). Inoltre, l'istituzione di un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione di opere orfane rientra nelle azioni fondamentali dell'agenda digitale europea (considerando n. 3, direttiva 2012/28/UE). Infine, la coesistenza di approcci differenti al riconoscimento dello status di opera orfana nei diversi Stati membri può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l'utilizzo delle opere orfane e l'accesso ad esse in altri paesi (considerando n. 8, direttiva 2012/28/UE).

Al fine indicato, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo introduce i nuovi articoli da 69-*bis* a 69-*septies* nella legge 633 del 1941, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

La definizione di opera orfana è contenuta nel nuovo articolo 69-*quater* (commi 1, 12 e 13). Sono definiti orfani un'opera o un fonogramma di cui, al termine di una ricerca diligente, non è stato individuato o, anche se individuato, non è stato rintracciato, alcun titolare dei diritti. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio, mentre restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.

Secondo il nuovo articolo 69-*ter* la nuova disciplina si applica alle opere e ai fonogrammi di prima pubblicazione o (in caso di mancata pubblicazione) di prima diffusione in uno Stato membro dell'UE, considerate orfane; alle opere e ai fonogrammi, mai pubblicati o diffusi, che siano stati resi pubblicamente accessibili con il consenso dei titolari dei diritti (ad esempio

una tesi di laurea), e che siano stati depositati entro il 29 ottobre 2014. Si tratta, in particolare, di opere e fonogrammi appartenenti alle seguenti categorie: libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, nonché opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi, conservati da biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, o da archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002, o da queste commissionati entro tale data per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coprodottrici, e conservati nei loro archivi.

I soggetti e le modalità di utilizzo consentite delle opere orfane sono definiti nei nuovi articoli 69-*bis* e 69-*quater* (comma 7). Le organizzazioni possono utilizzare le opere orfane unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico e con le seguenti modalità: riproduzione a fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione e restauro, nonché messa a disposizione del pubblico. In qualsiasi utilizzo, le organizzazioni beneficiarie devono indicare il nome degli autori delle opere e degli altri titolari dei diritti individuati e utilizzare gli eventuali ricavi unicamente per coprire i costi connessi alla digitalizzazione e alla messa a disposizione del pubblico delle medesime. Qualora vi sia più di un titolare dei diritti, l'opera o il fonogramma vanno utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.

Le caratteristiche della ricerca diligente – che è necessario esperire ai fini dell'attribuzione dello status di opera orfana – sono definite nei nuovi articoli 69-*quater* (commi 2-6, 8-10, 14 e 15) e 69-*septies*. In particolare, la ricerca deve essere svolta dalle organizzazioni anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale; è svolta nello Stato membro dell'UE di prima pubblicazione (o

di prima diffusione), con l'eccezione delle opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro, nel qual caso la ricerca è svolta in quest'ultimo. Nel caso di opere coprodotte da produttori aventi sedi in differenti Stati membri, la ricerca deve essere svolta in ciascuno di questi; nel caso di opere e fonogrammi mai pubblicati o diffusi, deve essere effettuata nello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione che ha reso l'opera pubblicamente accessibile; la ricerca deve essere svolta consultando fonti di informazione appropriate, specificamente individuate per ciascuna delle categorie di opere o di fonogrammi.

Le organizzazioni che effettuano la ricerca diligente comunicano al MIBACT, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'avvio della ricerca e gli esiti della stessa, con l'indicazione degli estremi identificativi delle opere e dei riferimenti per contattare la medesima organizzazione. Esse sono tenute, altresì, a comunicare al MIBACT gli utilizzi delle opere orfane, nonché qualsiasi modifica dello status di opera orfana relativo alle opere utilizzate.

La ricerca diligente si intende conclusa – e, conseguentemente, le opere sono considerate orfane – decorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIBACT dell'esito della consultazione delle fonti, senza che la titolarità dei diritti sia stata rivendicata da alcuno; in caso contrario, il MIBACT provvede a informare l'organizzazione che ha effettuato la ricerca della rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari. Decorso il medesimo termine, il MIBACT trasmette all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno dell'UE: gli esiti delle ricerche diligenti effettuate che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati un'opera orfana; l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane; qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni; le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata.

Ricorda che, in base a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che le informazioni specificamente elencate al paragrafo 5 del medesimo articolo siano registrate in un'unica banca dati online pubblicamente accessibile, istituita e gestita dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, conformemente a quanto previsto dal regolamento n. 386/2012/UE. A tal fine, essi trasmettono tali informazioni all'Ufficio citato « senza indugio » dopo averle ricevute dalle organizzazioni.

Le procedure di ricerca descritte si applicano in tutti i casi in cui la ricerca è effettuata in Italia. Se la ricerca è effettuata da soggetti italiani in un altro Stato membro dell'UE, la stessa è svolta seguendo le procedure prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

Presso il MIBACT, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è istituita una banca dati delle ricerche.

Le opere orfane individuate in uno Stato membro sono considerate come tali in tutti gli Stati membri, secondo il principio del reciproco riconoscimento.

I nuovi articoli 69-*quinquies* e 69-*sexies* contengono disposizioni sul termine dello status di opera orfana e sull'equo compenso. Il titolare dei diritti su un'opera o un fonogramma considerati orfani ha in qualunque momento la possibilità di porre fine a tale status, rivendicando la titolarità presso le organizzazioni che utilizzano l'opera o il fonogramma. Al titolare dei diritti che pone fine allo status di opera orfana spetta, per il pregresso utilizzo, un equo compenso, che deve essere corrisposto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera o il fonogramma.

Segnala al riguardo che l'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva dispone che « gli Stati membri sono liberi di stabilire le circostanze in cui il pagamento di tale compenso può essere organizzato. Il livello del compenso è fissato, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, dal diritto

dello Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione che utilizza l'opera orfana in questione ».

Lo schema di decreto dispone che la misura e le modalità di determinazione e corresponsione di tale compenso sono stabilite mediante accordi fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti e quelle delle organizzazioni beneficiarie.

Secondo quanto previsto all'articolo 2 dello schema, la nuova disciplina si applica alle opere e ai fonogrammi orfani tutelati alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente.

Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 3 dello schema, dall'attuazione del provvedimento non derivano oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto disposto con riferimento alla banca dati delle ricerche presso il MIBACT, per la cui realizzazione è previsto un importo massimo di 150.000 euro per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.

COM(2013)26 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

COM(2013)27 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia.

COM(2013)28 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

COM(2013)29 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

COM(2013)30 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie.

COM(2013)31 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee ».

COM(2013)25 final.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole

con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Paola PINNA (M5S) esprime alcune perplessità in ordine agli effetti dell'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, così come definita dalle proposte normative in esame. Si chiede se non si rischi in tal modo di favorire la delocalizzazione delle aziende italiane, e di incoraggiare l'invasione di operatori stranieri, soprattutto di origine est europea, con conseguente assunzione di personale italiano con contratti esteri, a costi assai più bassi di quelli garantiti in Italia. Invita i colleghi a valutare l'opportunità di prevedere che nei bandi di gara del settore siano richieste condizioni che rispettano i parametri nazionali.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) sottolinea la complessità dei temi in discussione; deve tuttavia rilevare una contraddizione nella posizione assunta dalla Commissione europea, che pur esprimendosi favorevolmente in ordine alla separazione proprietaria tra gestori della rete e gestori dei servizi di trasporto, ritiene contemporaneamente di consentire il mantenimento del modello della *holding*. Si tratta a suo avviso di una posizione che non incentiva la concorrenza, ma al contrario la restringe.

Solleva quindi una ulteriore questione, relativa al diritto al trasporto. Seppure ritiene positivo un mercato unico del trasporto ferroviario si chiede, nel momento in cui si va nella direzione della privatizzazione, che cosa ne sia del diritto dei cittadini al trasporto. Riterrebbe opportuno inserire sul punto un richiamo nel parere, al fine di sensibilizzare il Governo e la Commissione europea su questo tema.

Tea ALBINI (PD) osserva che in tale ambito vi sia anche un problema di rapporto con le regioni, chiamate a gestire il trasporto locale.

Gea SCHIRÒ (PI) si chiede in che misura la proposta di mantenere il mo-

dello di *holding* avanzata nella osservazione formulata violi le regole della concorrenza.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, chiarisce che la osservazione formulata nella proposta di parere va proprio nella direzione opposta, nel senso di subordinare il mantenimento da parte delle imprese del settore del modello di *holding* alla condizione che si stabiliscano regole certe per la trasparenza dei rapporti finanziari tra le diverse società che esercitano, rispettivamente, il servizio di trasporto e la gestione della infrastruttura ferroviaria e che sia garantita una piena

ed equa concorrenza tra diverse imprese per l'accesso alla rete.

Con riferimento poi ai rischi di *dumping* sociale richiamati dalla collega Pinna, si tratta a suo avviso di riflessioni fondate; non si possono tuttavia non richiamare, nel contempo, le opportunità di sviluppo che la normativa europea offre in questo settore e che debbono essere colte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 1512 Meta e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di legge C. 1512 e abbinate, recante modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

richiamato l'articolo 1 che introduce una specificazione del divieto previsto dall'articolo 16, comma 1 del codice della strada in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati;

osservato peraltro che il vigente articolo 16, comma 1 lettera *a*) prevede il divieto ai proprietari, o aventi diritto, dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

ritenuto opportuno in proposito procedere all'aggiornamento di tale disposizione che sembra porsi in contrasto con l'applicazione di nuove tecnologie di scavo, quali le micro trincee, che, a ridotto impatto ambientale, consentono la posa della rete dei cavi della fibra ottica;

auspicato, infine, che si proceda ad un maggiore riflessione in merito alla sanzione prevista all'articolo 11, posto che l'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, avendo carattere irreversibile, non tiene conto del possibile percorso di riabilitazione e di recupero del soggetto che si è reso responsabile di omicidio colposo, con violazione delle norme di circolazione stradale, ponendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

nell'ambito del divieto posto all'articolo 16, comma 1, lettera *a*) del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica esclusione in favore delle escavazioni di micro-trincee per la rete della fibra ottica.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM(2013)30 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee» (COM(2013)25 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminate congiuntamente la comunicazione (COM(2013)25), le proposte di regolamento (COM(2013)26), (COM(2013)27), (COM(2013)28) e le proposte di direttiva

(COM(2013)29), (COM(2013)30) e (COM(2013)31), che costituiscono il cosiddetto quarto pacchetto ferroviario;

tenuto conto della relazione tecnica sulla proposta di regolamento relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei

conti delle aziende ferroviarie e sulla proposta di direttiva COM(2013)31 riguardante la sicurezza delle ferrovie, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale del Trasporto Ferroviario e trasmessa alla Camera, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerate le risoluzioni legislative sulle proposte sopra richiamate, approvate dal Parlamento europeo in prima lettura nella seduta del 26 febbraio 2014;

considerato altresì che il Consiglio dell'Unione ha adottato nello scorso giugno orientamenti generali sulle proposte che compongono il cosiddetto pilastro tecnico, mentre non si è espresso su quelle incluse nel « pilastro politico »;

preso atto che l'approvazione del pacchetto rientra tra le priorità, del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'UE espressamente indicate dal Governo;

premesso che:

le basi giuridiche delle proposte legislative contenute nel pacchetto sono costituite dagli artt. 91, 109, 170 e 171 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed appaiono appropriate alla luce del contenuto e delle finalità dei provvedimenti in esame;

le proposte risultano pienamente conformi al principio di sussidiarietà in quanto recano misure necessarie per il superamento delle barriere e della frammentazione del mercato dei servizi di trasporto ferroviario. Ciò vale sia per il « pilastro politico » del pacchetto, costituito dalle proposte normative relative alla gestione della rete ferroviaria, alla prestazione dei servizi e alla struttura delle imprese che vi operano, sia per il « pilastro tecnico », consistente nelle proposte intese a promuovere il completamento di specifici aspetti del mercato ferroviario europeo. Gli Stati membri, agendo da soli e in assenza di un quadro armonizzato a livello europeo, non possono assicurare il perseguimento di tali obiettivi;

con specifico riguardo alla proposta di regolamento COM(2013)27 relativa all'Agencia ferroviaria europea, il conferimento alla medesima Agenzia del potere di rilasciare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni dei veicoli risulta pienamente giustificato dall'esigenza di superare la frammentazione derivante dalla coesistenza di 28 autorità nazionali, assicurando dell'omogeneità e della coerenza delle decisioni adottate;

per quanto concerne la proposta di direttiva COM(2013)30, relativa alla interoperatività del sistema ferroviario, essa risulta giustificata dalla necessità di operare una più intensa armonizzazione delle oltre 11 mila regole tecniche vigenti in materia di sicurezza e interoperatività (STI), che determinano costi elevatissimi per ottenere un certificato di sicurezza e procedure di autorizzazione e certificazione assai differenziate;

alla stessa logica di armonizzazione e semplificazione risponde la proposta di direttiva COM(2013)31 sulla sicurezza delle ferrovie, con particolare riferimento alla previsione del rilascio di un certificato di sicurezza unico e alla definizione di principi anche in materia di indagini sugli incidenti ferroviari;

evidente è la coerenza con il principio di sussidiarietà della proposta di regolamento COM(2013)26, recante norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie, in quanto essa interviene su una materia già oggetto di una disciplina europea risalente al 1969, al fine di accrescere la trasparenza delle compensazioni riconosciute a vario titolo dalle autorità pubbliche alle imprese ferroviarie e assicurare in tal modo la tutela della concorrenza;

con riguardo alla proposta di regolamento COM(2013)28 che rende obbligatorie le procedure di gara e individua il contenuto proprio degli obblighi del servizio pubblico, essa è necessaria per superare l'attuale frammentazione del quadro normativo europeo in materia di aggiudicazione dei contratti di trasporto pas-

seggeri che ostacola la piena realizzazione di uno Spazio ferroviario europeo e limita la concorrenza. Si sottolinea al riguardo che l'ordinamento italiano è tra i più avanzati;

per quanto concerne infine la proposta di direttiva COM(2013)29, volta a promuovere la concorrenza nel mercato di trasporto di passeggeri e a modificare la *governance* dei gestori dell'infrastruttura, essa reca norme che, pur richiedendo un approfondimento nel merito, appaiono motivate dall'esigenza di limitare i conflitti di interesse derivanti dalla presenza di strutture integrate che includano la gestione delle infrastrutture e le attività di trasporto;

le proposte contenute nel pilastro tecnico e in quello politico sono parte di un intervento normativo organico ed unitario essendo tutte necessarie per rimuovere le barriere giuridiche e tecniche che frammentano il mercato ferroviario e assicurarne l'apertura alla concorrenza all'interno di tutto il territorio dell'Unione europea. Lo sviluppo del trasporto ferroviario è cruciale per il perseguimento degli obiettivi di numerose politiche dell'Unione, quali quelle relative al mercato interno, alla coesione economica, sociale e territoriale, all'ambiente e al cambiamento climatico;

le misure prospettate nel pacchetto risultano necessarie per utilizzare pienamente le potenzialità del trasporto ferroviario, che attualmente rappresenta una quota assai contenuta delle modalità di trasporto nell'UE: la parte modale della ferrovia nell'Unione si attesta intorno al 6 per cento a fronte del 75 per cento coperta dagli autoveicoli privati; mentre il trasporto ferroviario costituisce poco oltre il 10 per cento del trasporto di merci;

la creazione di un autentico Spazio ferroviario è necessario e urgente alla luce del forte incremento della domanda di trasporto entro il 2030, e conseguentemente del traffico, stimata dalla Commissione nell'ordine del 40 per cento per il trasporto di merci e del 35 per cento circa

per il trasporto passeggeri. Tale incremento, ove non soddisfatto per una percentuale significativa dal trasporto su ferrovia, comporterà un aggravamento dei problemi che già affliggono molti paesi europei, quali la congestione delle reti stradali e l'aumento delle emissioni inquinanti derivanti dagli autoveicoli e aumento dei consumi di combustibili;

gli investimenti nel trasporto ferroviario presentano un elevato valore aggiunto in termini di crescita e occupazione e possono dunque concorrere al rilancio dell'intera economia europea;

i vincoli di bilancio stabiliti a livello europeo hanno tuttavia impedito a numerosi Paesi membri di realizzare investimenti, in primo luogo per infrastrutture, che sarebbero necessari per adeguare le ferrovie alla crescita della domanda complessiva di trasporto;

l'approvazione del pacchetto potrebbe pertanto, favorendo gli investimenti nel settore, apportare un significativo contributo al rilancio della crescita e dell'occupazione nell'UE;

l'Italia, collocandosi tra i paesi più avanzati, in termini di apertura del mercato ferroviario nazionale, può contribuire in modo decisivo, soprattutto nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio, a promuovere l'approvazione del pacchetto senza accettare compromessi al ribasso, soprattutto in relazione al pilastro politico;

il Governo ha espresso forti riserve nella richiamata relazione tecnica in merito all'attribuzione, in gran parte delle proposte in esame, di un ampio potere di delega a tempo indeterminato alla Commissione europea. Al riguardo va tuttavia sottolineato che il ricorso alla delega appare giustificato dalla complessità tecnica delle materie da disciplinare e che i meccanismi previsti dalle clausole di delega sembrano assicurare, in coerenza con l'articolo 290 del TFUE, un adeguato controllo al Legislatore europeo (Parlamento europeo e Consiglio) sull'esercizio del potere conferito alla Commissione;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale della Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario assicurare l'approvazione contemporanea dei due pilastri, tecnico e politico, che costituiscono parti complementari di un unico intervento di armonizzazione e semplificazione dell'assetto vigente;

2) con specifico riguardo alla proposta di regolamento COM(2013)27, relativa all'Agenzia ferroviaria europea, occorre:

meglio precisare la ripartizione dei compiti tra la medesima Agenzia e le Agenzie nazionali, assicurandone la cooperazione soprattutto nella fase che precede il rilascio del certificato unico di sicurezza;

verificare in modo approfondito se l'assetto organizzativo previsto nella proposta e le risorse umane e finanziarie di

cui si prospetta l'attribuzione all'Agenzia siano adeguate e proporzionate alle nuove funzioni ad essa attribuite;

3) in relazione alla proposta di regolamento COM(2013)28, va evidenziata l'esigenza di mantenere, nel corso del negoziato, al 2019 la scadenza del periodo transitorio per l'entrata in vigore dell'obbligo di aggiudicazione mediante gara dei contratti di servizio pubblico, ferme restando alcune deroghe specificamente individuate nella proposta con riferimento a parametri di tipo quantitativo ovvero ai casi di esercizio di trasporto locale *in house* ovvero mediante impresa controllata dall'ente locale;

e con la seguente osservazione:

a) con riguardo alle proposte di direttiva COM(2013)29 il Governo valuti, nel corso del negoziato, l'opportunità di convergere sulla proposta, avanzata dal Parlamento europeo nel corso della prima lettura, di consentire alle imprese del settore di mantenere il modello di *holding*, a condizione che si stabiliscano regole certe per la trasparenza dei rapporti finanziari tra le diverse società che esercitano, rispettivamente, il servizio di trasporto e la gestione della infrastruttura ferroviaria e che sia garantita una piena ed equa concorrenza tra diverse imprese per l'accesso alla rete.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	138
Audizione del direttore generale della Rai, Luigi Gubitosi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il direttore generale della Rai, Luigi Gubitosi.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore generale della Rai, Luigi Gubitosi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Luigi GUBITOSI, *direttore generale della Rai*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti

e richieste di chiarimento, il senatore Paolo BONAIUTI (NCD), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Salvatore MARGIOTTA (PD) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), i deputati Gennaro MIGLIORE (Misto-LED) e Lorenza BONACCORSI (PD), i senatori Jonny CROSIO (LN-Aut) e Antonio Fabio Maria SCAVONE (GAL), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), il senatore Federico FORNARO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Luigi GUBITOSI, *direttore generale della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Gubitosi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
Esame e votazione della proposta di relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali (<i>Svolgimento e approvazione</i>)	139

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Martedì 23 settembre 2014.

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle 10.15 alle 11.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.25.

Esame e votazione della proposta di relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.

(Svolgimento e approvazione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il tema all'ordine del giorno e, in qualità di relatrice, illustra la proposta di relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD), Claudio FAVA (Misto), Massimiliano MANFREDI (PD), e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Stefano

VACCARI (PD), Michele GIARRUSSO (M5S), Franco MIRABELLI (PD).

(Segue la votazione).

La Commissione approva all'unanimità la relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.

Rosy BINDI, *presidente*, si congratula per il lavoro svolto e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	8
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti)</i>	36

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi.	
Sulla pubblicità dei lavori	39
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	40
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Emendamenti C. 559-A Bolognesi (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
---	----

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A	42
--	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comitato di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero	43
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	60
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome di talidomide. Testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica</i>)	67
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	55

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	70
Sui lavori della Commissione	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	72
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949 Molea (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	84
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

SEDE REFERENTE:

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	87
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	91

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	92
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	94

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
---	----

ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'emendamento 4.100)	106
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	107
AVVERTENZA	105

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori	109
-----------------------------------	-----

Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
---	-----

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
--	-----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ». C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti.

Rappresentanti dell'Associazione di volontariato promozione sociale per l'invecchiamento attivo (AUSER), del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), dell'Associazione Tuttinsieme, dell'Agenzia per la vita indipendente onlus (AVI), della Fondazione « Dopo di noi » e della Fondazione « Dopo di noi Bologna »	118
--	-----

Rappresentanti della Comunità Capodarco di Grottaferrata, della Fondazione genitori per l'autismo, della Fondazione girasole, dell'Associazione risveglio e dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA)	118
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria Arci Pesca FISA – Federazione italiana sport e ambiente, Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro, su questioni di interesse del settore della pesca sportiva	119
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
-----------------------------------	-----

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	119
---	-----

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi e C. 2063 Gandolfi (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	123
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	127
---	-----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	133
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	127
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	128
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie. COM(2013)26 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004. COM(2013)27 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. COM(2013)28 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. COM(2013)29 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. COM(2013)30 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie. COM(2013)31 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee». COM(2013)25 final (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	138
Audizione del direttore generale della Rai, Luigi Gubitosi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
Esame e votazione della proposta di relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali (<i>Svolgimento e approvazione</i>)	139

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 8,20



17SMC0003030